



Sommario

II Atti non legislativi

REGOLAMENTI

- ★ **Regolamento (UE) 2017/2360 del Consiglio, dell'11 dicembre 2017, che stabilisce, per il 2018, le possibilità di pesca per alcuni stock e gruppi di stock ittici applicabili nel Mar Nero** 1
- ★ **Regolamento delegato (UE) 2017/2361 della Commissione, del 14 settembre 2017, relativo al sistema definitivo di contributi alle spese amministrative del Comitato di risoluzione unico** 6
- ★ **Regolamento di esecuzione (UE) 2017/2362 della Commissione, del 5 dicembre 2017, recante iscrizione di una denominazione nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette [«Lenticchia di Altamura» (IGP)]** 15
- ★ **Regolamento di esecuzione (UE) 2017/2363 della Commissione, del 6 dicembre 2017, recante iscrizione di una denominazione nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette [«Μελεκοῦνι» (Melekouni) (IGP)]** 16
- ★ **Regolamento delegato (UE) 2017/2364 della Commissione, del 18 dicembre 2017, che modifica la direttiva 2014/25/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le soglie applicabili per le procedure di aggiudicazione degli appalti ⁽¹⁾** 17
- ★ **Regolamento delegato (UE) 2017/2365 della Commissione, del 18 dicembre 2017, che modifica la direttiva 2014/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le soglie applicabili per le procedure di aggiudicazione degli appalti ⁽¹⁾** 19
- ★ **Regolamento delegato (UE) 2017/2366 della Commissione, del 18 dicembre 2017, che modifica la direttiva 2014/23/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le soglie applicabili per le procedure di aggiudicazione degli appalti ⁽¹⁾** 21
- ★ **Regolamento (UE) 2017/2367 della Commissione, del 18 dicembre 2017, che modifica la direttiva 2009/81/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le soglie applicabili per le procedure di aggiudicazione degli appalti ⁽¹⁾** 22

⁽¹⁾ Testo rilevante ai fini del SEE.

- ★ Regolamento di esecuzione (UE) 2017/2368 della Commissione, del 18 dicembre 2017, recante modifica del regolamento di esecuzione (UE) 2017/325 che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di filati di poliestere ad alta tenacità originari della Repubblica popolare cinese in seguito a un riesame in previsione della scadenza a norma dell'articolo 11, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2016/1036 del Parlamento europeo e del Consiglio 24
- ★ Regolamento di esecuzione (UE) 2017/2369 della Commissione, del 18 dicembre 2017, che modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 743/2013 recante misure di protezione sulle importazioni di molluschi bivalvi originari della Turchia destinati al consumo umano, per quanto riguarda il periodo di applicazione ⁽¹⁾ 26

DECISIONI

- ★ Decisione (PESC) 2017/2370 del Consiglio, del 18 dicembre 2017, a sostegno del codice di condotta dell'Aia e della non proliferazione dei missili balistici nell'ambito dell'attuazione della strategia dell'UE contro la proliferazione delle armi di distruzione di massa 28
- ★ Decisione (PESC) 2017/2371 del Consiglio, del 18 dicembre 2017, che modifica la decisione 2014/486/PESC relativa alla missione consultiva dell'Unione europea per la riforma del settore della sicurezza civile in Ucraina (EUAM Ucraina) 34
- ★ Decisione (UE) 2017/2372 della Commissione, del 16 giugno 2017, relativa all'aiuto di Stato SA.31250 — 2011/C (ex2011/N) al quale la Bulgaria intende dare esecuzione in favore di BDZ Holding EAD SA, BDZ Passenger EOOD e BDZ Cargo EOOD e ad altre misure [notificata con il numero C(2017) 4051] ⁽¹⁾ 35
- ★ Decisione di esecuzione (UE) 2017/2373 della Commissione, del 14 dicembre 2017, che autorizza l'immissione sul mercato dell'idrossitiroso quale nuovo ingrediente alimentare a norma del regolamento (CE) n. 258/97 del Parlamento europeo e del Consiglio [notificata con il numero C(2017) 8423] 56
- ★ Decisione di esecuzione (UE) 2017/2374 della Commissione, del 15 dicembre 2017, che stabilisce le condizioni per il movimento, l'immagazzinamento e la trasformazione di taluni frutti e relativi ibridi originari di paesi terzi per impedire l'introduzione nell'Unione di determinati organismi nocivi [notificata con il numero C(2017) 8395] 60
- ★ Decisione di esecuzione (UE) 2017/2375 della Commissione, del 15 dicembre 2017, che autorizza l'immissione sul mercato dell'acido N-acetil-D-neuramminico quale nuovo ingrediente alimentare a norma del regolamento (CE) n. 258/97 del Parlamento europeo e del Consiglio [notificata con il numero C(2017) 8431] 63
- ★ Decisione di esecuzione (UE) 2017/2376 della Commissione, del 15 dicembre 2017, che modifica la decisione di esecuzione (UE) 2015/348 per quanto riguarda la coerenza degli obiettivi rivisti nel settore essenziale di prestazione concernente l'efficienza economica inclusi nei piani nazionali o nei piani per i blocchi funzionali di spazio aereo presentati da Malta, dalla Bulgaria e dalla Polonia [notificata con il numero C(2017) 8433] ⁽¹⁾ 68
- ★ Decisione di esecuzione (UE) 2017/2377 della Commissione, del 15 dicembre 2017, sulle emissioni di gas a effetto serra disciplinate dalla decisione n. 406/2009/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per ciascuno Stato membro per l'anno 2015 [notificata con il numero C(2017) 8476] 80
- ★ Decisione di esecuzione (UE) 2017/2378 della Commissione, del 15 dicembre 2017, relativa alla conformità dei tassi unitari del 2017 per le zone tariffarie a norma dell'articolo 17 del regolamento di esecuzione (UE) n. 391/2013 [notificata con il numero C(2017) 8501] 83
- ★ Decisione di esecuzione (UE) 2017/2379 della Commissione, del 18 dicembre 2017, relativa al riconoscimento della relazione del Canada sulle emissioni tipiche di gas a effetto serra derivanti dalla coltivazione di materie prime agricole ai sensi della direttiva 2009/28/CE del Parlamento europeo e del Consiglio [notificata con il numero C(2017) 8801] 86

⁽¹⁾ Testo rilevante ai fini del SEE.

II

(Atti non legislativi)

REGOLAMENTI

REGOLAMENTO (UE) 2017/2360 DEL CONSIGLIO

dell'11 dicembre 2017

che stabilisce, per il 2018, le possibilità di pesca per alcuni stock e gruppi di stock ittici applicabili nel Mar Nero

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 43, paragrafo 3,

vista la proposta della Commissione europea,

considerando quanto segue:

- (1) A norma dell'articolo 43, paragrafo 3, del trattato, il Consiglio, su proposta della Commissione, adotta misure relative alla fissazione e alla ripartizione delle possibilità di pesca.
- (2) A norma del regolamento (UE) n. 1380/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽¹⁾, le misure di conservazione sono adottate tenendo conto dei pareri scientifici, tecnici ed economici disponibili e, ove del caso, delle relazioni del comitato scientifico, tecnico ed economico per la pesca (CSTEP).
- (3) Spetta al Consiglio adottare le misure relative alla fissazione e alla ripartizione delle possibilità di pesca per tipo di pesca o per gruppo di tipi di pesca nel Mar Nero, comprese, se del caso, talune condizioni a esse funzionalmente collegate. A norma dell'articolo 16, paragrafi 1 e 4, del regolamento (UE) n. 1380/2013, le possibilità di pesca devono essere ripartite tra gli Stati membri in modo tale da garantire a ogni Stato membro la stabilità relativa delle attività di pesca per ciascuno stock ittico o ciascun tipo di pesca e conformemente agli obiettivi della politica comune della pesca stabiliti all'articolo 2, paragrafo 2, di detto regolamento.
- (4) Nella 41^a riunione annuale del 2017, la Commissione generale per la pesca nel Mediterraneo (CGPM) ha adottato la raccomandazione CGPM/40/2017/4 relativa a un piano di gestione pluriennale per la pesca del rombo chiodato nella sottozona geografica 29 (Mar Nero). Tale raccomandazione fissa un totale ammissibile di catture (TAC) per il rombo chiodato per un periodo di due anni (2018-2019) stabilendo una ripartizione temporanea dei contingenti. È opportuno attuare tale misura nel diritto dell'Unione.
- (5) Le possibilità di pesca dovrebbero essere stabilite sulla base dei pareri scientifici disponibili, tenendo conto di aspetti biologici e socioeconomici, garantendo al contempo parità di trattamento ai settori della pesca e tenendo conto delle opinioni espresse in sede di consultazione delle parti interessate.
- (6) Conformemente al parere scientifico formulato dallo CSTEP, è necessario mantenere il livello attuale della mortalità per pesca al fine di garantire la sostenibilità dello stock di spratto nel Mar Nero.
- (7) Per la pesca dello spratto, l'obbligo di sbarco di cui all'articolo 15, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1380/2013 si applica a decorrere dal 1° gennaio 2015. Per la pesca del rombo chiodato, l'obbligo di sbarco di cui allo stesso articolo si applica a decorrere dal 1° gennaio 2017.

⁽¹⁾ Regolamento (UE) n. 1380/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2013, relativo alla politica comune della pesca, che modifica i regolamenti (CE) n. 1954/2003 e (CE) n. 1224/2009 del Consiglio e che abroga i regolamenti (CE) n. 2371/2002 e (CE) n. 639/2004 del Consiglio, nonché la decisione 2004/585/CE del Consiglio (GU L 354 del 28.12.2013, pag. 22).

- (8) L'uso delle possibilità di pesca stabilite a norma del presente regolamento è soggetto al regolamento (CE) n. 1224/2009 del Consiglio ⁽¹⁾, in particolare agli articoli 33 e 34 di tale regolamento relativi alla registrazione delle catture e alla notifica dei dati sull'esaurimento delle possibilità di pesca. Occorre pertanto specificare i codici che gli Stati membri devono utilizzare quando trasmettono alla Commissione i dati relativi agli sbarchi di stock soggetti al presente regolamento.
- (9) A norma dell'articolo 2 del regolamento (CE) n. 847/96 del Consiglio ⁽²⁾, è necessario individuare gli stock che sono soggetti alle varie misure ivi menzionate.
- (10) È opportuno adottare ulteriori misure correttive per gli stock di rombo chiodato. Il fatto di mantenere il fermo di pesca attualmente applicabile, avente durata di due mesi, dal 15 aprile al 15 giugno, consentirà di continuare a garantire la protezione di tali stock durante la stagione riproduttiva del rombo chiodato. Il fatto di gestire lo sforzo di pesca e limitare i giorni di pesca a 180 all'anno avrebbe un impatto positivo sulla conservazione degli stock di rombo chiodato.
- (11) Le possibilità di pesca dovrebbero essere utilizzate nel pieno rispetto del diritto dell'Unione applicabile.
- (12) Al fine di evitare interruzioni delle attività di pesca e garantire una fonte di reddito ai pescatori dell'Unione, è importante che le attività di pesca nel Mar Nero interessate siano aperte dal 1° gennaio 2018. Per motivi di urgenza, è opportuno che il presente regolamento entri in vigore immediatamente dopo la pubblicazione,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

CAPO I

OGGETTO, AMBITO DI APPLICAZIONE E DEFINIZIONI

Articolo 1

Oggetto

Il presente regolamento stabilisce le possibilità di pesca assegnate per il 2018 ai pescherecci dell'Unione battenti bandiera della Bulgaria e della Romania per taluni stock ittici nel Mar Nero:

- a) rombo chiodato (*Psetta maxima*);
- b) spratto (*Sprattus sprattus*).

Articolo 2

Ambito di applicazione

Il presente regolamento si applica ai pescherecci dell'Unione operanti nel Mar Nero.

Articolo 3

Definizioni

Ai fini del presente regolamento, si applicano le seguenti definizioni:

- a) «CGPM»: Commissione generale per la pesca nel Mediterraneo;
- b) «Mar Nero»: la sottozona geografica 29 quale definita nell'allegato I del regolamento (UE) n. 1343/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽³⁾;
- c) «peschereccio»: qualsiasi nave attrezzata per lo sfruttamento commerciale delle risorse biologiche marine;

⁽¹⁾ Regolamento (CE) n. 1224/2009 del Consiglio, del 20 novembre 2009, che istituisce un regime di controllo unionale per garantire il rispetto delle norme della politica comune della pesca, che modifica i regolamenti (CE) n. 847/96, (CE) n. 2371/2002, (CE) n. 811/2004, (CE) n. 768/2005, (CE) n. 2115/2005, (CE) n. 2166/2005, (CE) n. 388/2006, (CE) n. 509/2007, (CE) n. 676/2007, (CE) n. 1098/2007, (CE) n. 1300/2008, (CE) n. 1342/2008 e che abroga i regolamenti (CEE) n. 2847/93, (CE) n. 1627/94 e (CE) n. 1966/2006 (GUL 343 del 22.12.2009, pag. 1).

⁽²⁾ Regolamento (CE) n. 847/96 del Consiglio, del 6 maggio 1996, che introduce condizioni complementari per la gestione annuale dei TAC e dei contingenti (GUL 115 del 9.5.1996, pag. 3).

⁽³⁾ Regolamento (UE) n. 1343/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 dicembre 2011, relativo a talune disposizioni per la pesca nella zona di applicazione dall'accordo CGPM (Commissione generale per la pesca nel Mediterraneo) e che modifica il regolamento (CE) n. 1967/2006 del Consiglio, relativo alle misure di gestione per lo sfruttamento sostenibile delle risorse della pesca nel Mar Mediterraneo (GUL 347 del 30.12.2011, pag. 44).

- d) «peschereccio dell'Unione»: un peschereccio battente bandiera di uno Stato membro e immatricolato nell'Unione;
- e) «stock»: una risorsa biologica marina presente in una determinata zona di gestione;
- f) «contingente autonomo dell'Unione»: un limite di cattura assegnato in maniera autonoma ai pescherecci dell'Unione in assenza di un TAC concordato;
- g) «contingente analitico»: un contingente autonomo dell'Unione per il quale si dispone di una valutazione analitica.

CAPO II

POSSIBILITÀ DI PESCA

Articolo 4

Ripartizione delle possibilità di pesca

1. Il contingente autonomo dell'Unione per lo spratto, la sua ripartizione tra gli Stati membri e, se del caso, le condizioni ad esso funzionalmente collegate figurano nell'allegato.
2. Il TAC per il rombo chiodato, applicabile nelle acque dell'Unione e ai pescherecci dell'Unione, nonché la sua ripartizione tra gli Stati membri e, se del caso, le condizioni ad esso funzionalmente collegate figurano nell'allegato.

Articolo 5

Disposizioni speciali in materia di ripartizione

La ripartizione tra gli Stati membri delle possibilità di pesca di cui al presente regolamento non pregiudica:

- a) gli scambi realizzati a norma dell'articolo 16, paragrafo 8, del regolamento (UE) n. 1380/2013;
- b) le detrazioni e le riassegnazioni effettuate a norma dell'articolo 37 del regolamento (CE) n. 1224/2009;
- c) le detrazioni effettuate a norma degli articoli 105 e 107 del regolamento (CE) n. 1224/2009.

Articolo 6

Gestione dello sforzo di pesca del rombo chiodato

I pescherecci dell'Unione autorizzati a praticare la pesca del rombo chiodato nel Mar Nero, quale che sia la loro lunghezza fuori tutto, non possono superare i 180 giorni di pesca all'anno.

CAPO III

DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 7

Trasmissione dei dati

Ai fini della trasmissione alla Commissione dei dati relativi agli sbarchi dei quantitativi catturati per ogni stock a norma degli articoli 33 e 34 del regolamento (CE) n. 1224/2009, gli Stati membri utilizzano i codici degli stock che figurano nell'allegato del presente regolamento.

Articolo 8

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Esso si applica a decorrere dal 1° gennaio 2018.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, l'11 dicembre 2017

Per il Consiglio

Il presidente

S. KISLER

ALLEGATO

Specie:	Rombo chiodato <i>Psetta maxima</i>	Zona:	Acque dell'Unione nel Mar Nero (TUR/F3742C)
Bulgaria	57		
Romania	57		
Unione	114 (*)		
TAC	644		<div style="border: 1px solid black; padding: 5px;"> TAC analitico Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96. Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96. </div>

(*) Dal 15 aprile al 15 giugno 2018 è vietata qualsiasi attività di pesca, inclusi il trasbordo, l'imbarco, lo sbarco e la prima vendita.

Specie:	Spratto <i>Sprattus sprattus</i>	Zona:	Acque dell'Unione nel Mar Nero (SPR/F3742C)
Bulgaria	8 032,50		
Romania	3 442,50		
Unione	11 475		
TAC	Non pertinente/non concordato		<div style="border: 1px solid black; padding: 5px;"> Contingente analitico Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96. Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96. </div>

REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2017/2361 DELLA COMMISSIONE**del 14 settembre 2017****relativo al sistema definitivo di contributi alle spese amministrative del Comitato di risoluzione unico**

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 806/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 luglio 2014, che fissa norme e una procedura uniformi per la risoluzione degli enti creditizi e di talune imprese di investimento nel quadro del meccanismo di risoluzione unico e del Fondo di risoluzione unico e che modifica il regolamento (UE) n. 1093/2010 ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 65, paragrafo 5,

considerando quanto segue:

- (1) Il sistema provvisorio di acconti sui contributi alle spese amministrative del Comitato, stabilito nel regolamento delegato (UE) n. 1310/2014 della Commissione ⁽²⁾, era basato su una metodologia semplificata e riguardava solo un numero limitato di entità, ossia le entità considerate significative dalla Banca centrale europea (BCE) («entità significative»). Tale sistema provvisorio era stato introdotto al fine di garantire finanziamenti sufficienti a istituire il Comitato, riducendo nel contempo al minimo il carico amministrativo del Comitato stesso, che allora disponeva solo di una struttura e di una capacità operativa limitate. Il sistema provvisorio avrebbe dovuto applicarsi fino al momento dell'adozione da parte della Commissione di un sistema definitivo per stabilire e raccogliere i contributi alle spese amministrative.
- (2) Poiché il Comitato ha acquisito una struttura e una capacità operativa più stabili, è ora opportuno istituire il sistema definitivo di contributi annuali alle spese amministrative del Comitato. È opportuno che un sistema definitivo sostituisca il sistema provvisorio stabilito nel regolamento delegato (UE) n. 1310/2014.
- (3) È opportuno che in base a tale sistema definitivo siano stabiliti e raccolti contributi amministrativi provenienti non solo dalle entità significative, ma da tutte le entità cui si applica il meccanismo di risoluzione unico. È opportuno che i contributi siano calcolati al massimo livello di consolidamento di tali entità all'interno degli Stati membri partecipanti, poiché tutte le filiazioni di un gruppo all'interno del perimetro di consolidamento rientrano nell'ambito di applicazione dei poteri decisionali del Comitato quando quest'ultimo adotta piani di risoluzione di gruppo, valuta la possibilità di risoluzione dei gruppi e adotta decisioni di risoluzione per i gruppi. L'esercizio di tali compiti comporta spese per il Comitato ai fini della raccolta e dell'analisi delle informazioni e dei dati relativi a ciascuna filiazione compresa all'interno del perimetro di consolidamento. È opportuno che tali spese, essendo correlate ai servizi forniti dal Comitato alle entità cui si applica il meccanismo di risoluzione unico, siano pagate da tali entità, e che pertanto i contributi amministrativi siano calcolati sulla base dei conti consolidati delle stesse al massimo livello di consolidamento all'interno degli Stati membri partecipanti, e che sia calcolato un solo contributo per gruppo.
- (4) A norma dell'articolo 65, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 806/2014 il Comitato è tenuto a stabilire e raccogliere contributi, nonché a garantire che siano versati pienamente e tempestivamente. Al fine di consentire al Comitato di soddisfare tali prescrizioni, è opportuno garantire un sistema efficace per raccogliere i contributi amministrativi dagli enti e dalle entità di cui all'articolo 2 del regolamento (UE) n. 806/2014. Tali enti ed entità sono già soggetti a numerosi obblighi di comunicazione definiti nella normativa dell'Unione. Più specificamente, a norma del regolamento (UE) n. 1163/2014 della Banca centrale europea ⁽³⁾ la BCE raccoglie dati sulle attività totali e sull'importo complessivo dell'esposizione al rischio al fine di calcolare i contributi per le attività di vigilanza. I dati raccolti in conformità del regolamento (UE) n. 1163/2014 possono essere usati in misura significativa ai fini del calcolo dei contributi amministrativi per il Comitato. A norma dell'articolo 30, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 806/2014 il Comitato e la BCE sono tenuti a cooperare strettamente nell'esercizio delle rispettive competenze previste da tale regolamento, e in particolare a fornirsi reciprocamente tutte le informazioni necessarie per l'assolvimento delle loro funzioni. Risulta più efficace chiedere alla BCE di trasmettere al Comitato i dati da essa ricevuti e verificati nell'esercizio dei compiti e dei poteri ad essa attribuiti dal regolamento (UE) n. 1024/2013 del Consiglio ⁽⁴⁾, piuttosto che generare un doppio onere di comunicazione per

⁽¹⁾ GUL 225 del 30.7.2014, pag. 1.

⁽²⁾ Regolamento delegato (UE) n. 1310/2014 della Commissione, dell'8 ottobre 2014, relativo al sistema provvisorio di acconti sui contributi per coprire le spese amministrative del Comitato di risoluzione unico durante il periodo provvisorio (GU L 354 dell'11.12.2014, pag. 1).

⁽³⁾ Regolamento (UE) n. 1163/2014 della Banca centrale europea, del 22 ottobre 2014, sui contributi per le attività di vigilanza (BCE/2014/41) (GUL 311 del 31.10.2014, pag. 23).

⁽⁴⁾ Regolamento (UE) n. 1024/2013 del Consiglio, del 15 ottobre 2013, che attribuisce alla Banca centrale europea compiti specifici in merito alle politiche in materia di vigilanza prudenziale degli enti creditizi (GUL 287 del 29.10.2013, pag. 63).

gli enti e le entità in questione. La condivisione di dati tra la BCE e il Comitato consentirebbe inoltre di evitare un doppio procedimento di verifica dei dati da parte del Comitato, e si basa sull'obbligo in capo al Comitato e alla BCE di cooperare strettamente nell'esercizio delle rispettive competenze a norma del regolamento (UE) n. 806/2014. Qualsiasi doppio procedimento di comunicazione o verifica dei dati comporterebbe inevitabilmente tempi più lunghi per il calcolo e la raccolta dei contributi, dando luogo a un sistema meno efficiente. Di conseguenza, nel quadro dell'obbligo di cooperazione, è opportuno che la BCE sia tenuta a trasmettere al Comitato i dati ricevuti dagli enti e dalle entità in questione ai fini del calcolo dei contributi per il Comitato. È opportuno che il Comitato si basi il più possibile sui dati raccolti dalla BCE e che pertanto abbia accesso ai suddetti dati nella misura necessaria all'esecuzione dei compiti ad esso attribuiti dal presente regolamento.

- (5) È opportuno che la ripartizione dei contributi rifletta la differenza tra il carico di lavoro e le relative spese per le entità sottoposte alla responsabilità diretta del Comitato e il carico di lavoro e le relative spese per quelle sottoposte alla responsabilità delle autorità di risoluzione nazionali. È opportuno pertanto che il presente regolamento definisca come debbano essere suddivisi i contributi tra tali due categorie di entità. È inoltre opportuno che, all'interno di tali due categorie, il sistema definitivo stabilito dal presente regolamento imponga alle entità di contribuire in misura proporzionale al fabbisogno di risorse da queste singolarmente imposto al Comitato, secondo un'approssimazione basata su dati osservabili.
- (6) Al fine di garantire certezza, tanto al Comitato quanto alle entità interessate, sulle modalità di adeguamento dei contributi individuali annuali nel caso di un errore di calcolo o di cambiamenti nei dati alla base, è opportuno che il presente regolamento fissi norme specifiche a tale riguardo. È opportuno che il Comitato, qualora commetta un errore nel calcolo dei contributi annuali, sia tenuto a rettificare tale errore, e che tale obbligo si applichi agli errori dovuti a una scorretta applicazione da parte del Comitato della metodologia di calcolo dei contributi individuali annuali. In tali casi è opportuno modificare tutti i contributi. È opportuno invece che i casi in cui i dati utilizzati per il calcolo dei contributi individuali annuali sono scorretti o hanno subito cambiamenti in un momento successivo al calcolo non siano considerati alla stregua di errori di calcolo e che siano pertanto gestiti diversamente. In detti casi è opportuno modificare esclusivamente i contributi delle entità i cui dati erano scorretti o avevano subito cambiamenti.
- (7) In conformità dell'articolo 3 del regolamento n. 1 del Consiglio ⁽¹⁾ è opportuno che l'avviso di pagamento del contributo e ogni ulteriore comunicazione del Comitato siano redatti nella lingua dello Stato membro in cui l'ente destinatario è stabilito.
- (8) È opportuno che i pagamenti dei contributi annuali possano essere oggetto di esecuzione forzata e che si applichino interessi di mora nei casi di pagamento parziale, mancato pagamento o mancato rispetto delle condizioni di pagamento indicate nell'avviso di pagamento del contributo, al fine di garantire che i contributi siano versati pienamente e tempestivamente.
- (9) È opportuno che i contributi delle entità significative sottoposte al sistema provvisorio siano riesaminati sulla base degli importi già versati dalle stesse in base a tale sistema provvisorio, e che l'eventuale differenza tra gli acconti versati in base al sistema provvisorio e i contributi calcolati in base al sistema definitivo sia saldata/compensata nel calcolo dei contributi alle spese amministrative del Comitato per l'esercizio successivo alla fine del periodo provvisorio.
- (10) Poiché il presente regolamento introduce il sistema definitivo di contributi alle spese amministrative del Comitato, il regolamento relativo al sistema provvisorio non è più necessario ed è opportuno che sia abrogato,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Oggetto

Il presente regolamento fissa norme atte a definire:

1. il sistema definitivo per il calcolo dei contributi alle spese amministrative del Comitato di risoluzione unico («il Comitato») dovuti dalle entità di cui all'articolo 2 del regolamento (UE) n. 806/2014;
2. il modo in cui i contributi devono essere pagati;

⁽¹⁾ Regolamento n. 1 del Consiglio che stabilisce il regime linguistico della Comunità economica europea (GU L 17 del 6.10.1958, pag. 385).

3. le regole di registrazione, contabili, informative e di altro tipo volte ad assicurare che i contributi siano versati pienamente e tempestivamente;
4. la metodologia per il ricalcolo e l'adeguamento dei contributi dovuti per il periodo provvisorio.

Articolo 2

Definizioni

Ai fini del presente regolamento si applicano le definizioni del regolamento (UE) n. 1163/2014. Si applicano inoltre le seguenti definizioni:

1. «spese amministrative del Comitato»: le spese della parte I del bilancio del Comitato di cui all'articolo 59, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 806/2014;
2. «contributo annuale»: il contributo che deve essere raccolto dal Comitato per un determinato esercizio finanziario a norma del presente regolamento, al fine di coprire le spese amministrative del Comitato;
3. «soggetto obbligato al pagamento del contributo»: il soggetto obbligato al pagamento definito a norma dell'articolo 4 del regolamento (UE) n. 1163/2014 ai fini della riscossione del contributo per le attività di vigilanza e rientrante nell'ambito di applicazione di cui all'articolo 2 del regolamento (UE) n. 806/2014;
4. «periodo provvisorio»: periodo che decorre dal 19 agosto 2014 e termina il 31 dicembre 2017.

Articolo 3

Determinazione dell'importo totale dei contributi annuali da raccogliere

L'importo totale dei contributi annuali da raccogliere per un dato esercizio finanziario è calcolato sulla base della parte I del bilancio adottato dal Comitato per tale esercizio finanziario in conformità dell'articolo 61 del regolamento (UE) n. 806/2014, adeguata secondo il risultato di bilancio dell'ultimo esercizio finanziario per il quale sono stati pubblicati i conti definitivi a norma dell'articolo 63, paragrafo 7, di tale regolamento.

Il Comitato stabilisce l'importo totale dei contributi annuali in modo che la parte I del bilancio del Comitato sia in pareggio.

Articolo 4

Ripartizione dell'importo totale dei contributi annuali

1. L'importo totale da raccogliere in conformità dell'articolo 3 è ripartito nel modo seguente:
 - a) il 95 % in capo alle entità e ai gruppi seguenti:
 - i) entità e gruppi di cui all'articolo 7, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 806/2014;
 - ii) entità e gruppi nei confronti dei quali il Comitato ha deciso di esercitare i poteri previsti dal regolamento (UE) n. 806/2014 a norma dell'articolo 7, paragrafo 4, lettera b), di tale regolamento;
 - iii) entità e gruppi in relazione ai quali gli Stati membri partecipanti hanno deciso a norma dell'articolo 7, paragrafo 5, del regolamento (UE) n. 806/2014 che il Comitato eserciti i poteri e le responsabilità ad esso conferiti da tale regolamento;
 - b) il 5 % in capo alle entità e ai gruppi di cui all'articolo 7, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 806/2014.
2. Fermo restando l'articolo 7, il Comitato assegna le entità e i gruppi a una delle due categorie di cui al paragrafo 1 sulla base dei dati forniti dalla BCE al Comitato in conformità dell'articolo 6, paragrafo 1, o dell'articolo 11, quale dei due sia applicabile.

3. Qualora un'entità rientri nell'ambito di applicazione del paragrafo 1, lettera a), tutte le entità facenti parte dello stesso gruppo sono assegnate alla stessa categoria.
4. Ogni anno il Comitato presenta una relazione alla Commissione in merito all'adeguatezza della ripartizione stabilita al paragrafo 1, alla luce dei cambiamenti nella composizione delle due categorie di entità e gruppi.

Articolo 5

Calcolo dei contributi individuali annuali

1. Il Comitato calcola i contributi individuali annuali dovuti per ciascun esercizio finanziario sulla base dei dati ricevuti in conformità dell'articolo 6 e dell'importo totale dei contributi annuali stabilito in conformità dell'articolo 3.
2. Ai fini del calcolo dei contributi individuali annuali il Comitato applica le disposizioni dell'articolo 10, paragrafi 1, 2 e 3, e dell'articolo 10, paragrafo 6, lettere a), b) e c), del regolamento (UE) n. 1163/2014.
3. Ai fini dell'applicazione delle disposizioni di cui al paragrafo 2 si intende per
 - a) «contributo annuale per le attività di vigilanza»: il contributo individuale annuale;
 - b) «soggetto vigilato significativo» o «gruppo vigilato significativo»: un'entità o un gruppo di cui all'articolo 4, paragrafo 1, lettera a);
 - c) «soggetto vigilato meno significativo» o «gruppo vigilato meno significativo»: un'entità o un gruppo di cui all'articolo 4, paragrafo 1, lettera b);
 - d) «soggetto vigilato» o «gruppo vigilato»: qualsiasi entità o gruppo;
 - e) «soggetto obbligato al pagamento»: il soggetto obbligato al pagamento del contributo.
4. Il contributo annuale dovuto dalle entità di cui all'articolo 2 del regolamento (UE) n. 806/2014 facenti parte dello stesso gruppo è calcolato come un unico contributo.
5. Il Comitato, qualora commetta un errore nel calcolo del contributo individuale annuale, rettifica l'errore ricalcolando il contributo individuale annuale di ciascuna entità interessata. Il Comitato salda/compensa l'eventuale differenza tra il contributo individuale annuale versato e l'importo ricalcolato aumentando o diminuendo il contributo individuale annuale calcolato nell'esercizio finanziario successivo al ricalcolo.

Non si effettua tuttavia alcun ricalcolo nei casi in cui il Comitato viene a conoscenza dell'errore oltre cinque anni dopo la fine dell'esercizio finanziario durante il quale l'errore è stato commesso.

Articolo 6

Dati necessari per il calcolo dei contributi individuali annuali

1. Ogni anno, entro 5 giorni lavorativi dall'emissione degli avvisi di contribuzione in conformità dell'articolo 12, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1163/2014, e comunque entro il 31 dicembre dell'anno per il quale sono emessi gli avvisi di contribuzione, la BCE fornisce al Comitato i dati su ciascun soggetto obbligato al pagamento del contributo raccolti durante tale anno dalla BCE e utilizzati per stabilire i contributi per le attività di vigilanza in conformità del regolamento (UE) n. 1163/2014.
2. I dati comprendono almeno i seguenti elementi:
 - a) l'identità e i contatti di ciascun soggetto obbligato al pagamento del contributo definito in conformità dell'articolo 4 del regolamento (UE) n. 1163/2014 in relazione ai contributi per le attività di vigilanza;
 - b) i fattori per il calcolo della contribuzione determinati in conformità dell'articolo 10 del regolamento (UE) n. 1163/2014;
 - c) l'indicazione del fatto che un soggetto obbligato al pagamento del contributo è o non è significativo in conformità dell'articolo 6, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 1024/2013, oppure è o non è un'entità o un gruppo nei confronti dei quali la BCE ha deciso, in conformità dell'articolo 6, paragrafo 5, lettera b), del regolamento (UE) n. 1024/2013, di esercitare direttamente tutti i pertinenti poteri;

- d) eventuali dati determinati dalla BCE in assenza di comunicazioni da parte di un soggetto obbligato al pagamento del contributo, in conformità dell'articolo 10, paragrafo 5, del regolamento (UE) n. 1163/2014;
- e) la data di validità alla base del calcolo del contributo del singolo soggetto obbligato al pagamento del contributo, che determina il lasso di tempo in cui il soggetto obbligato al pagamento del contributo era soggetto al contributo per le attività di vigilanza, nonché l'eventuale cambiamento della qualificazione a norma dell'articolo 7, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1163/2014 in tale periodo di contribuzione.
3. Ai fini di cui al paragrafo 2, lettera a), l'identità e i contatti di ciascun soggetto obbligato al pagamento del contributo comprendono qualsiasi dato personale ai sensi del regolamento (CE) n. 45/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽¹⁾ che sia stato raccolto dalla BCE ai fini dello svolgimento dei compiti ad essa attribuiti dal regolamento (UE) n. 1163/2014 e che sia necessario per l'esecuzione da parte del Comitato dei compiti previsti dal presente regolamento.
4. Qualora, ai fini del presente regolamento, al Comitato occorra individuare se un'entità faccia parte del gruppo che ha nominato un determinato soggetto obbligato al pagamento del contributo, la BCE, le autorità nazionali di risoluzione e le autorità nazionali competenti assistono il Comitato fornendogli tutte le informazioni pertinenti.
5. Nel caso in cui la BCE emetta fatture aggiuntive oppure ricalcoli il contributo annuale per le attività di vigilanza in conformità dell'articolo 7 del regolamento (UE) n. 1163/2014, la BCE comunica al Comitato i nuovi dati entro 5 giorni dall'emissione degli avvisi di contribuzione.
6. Ai fini del calcolo dei contributi individuali annuali da riscuotere in un dato esercizio finanziario il Comitato utilizza i dati raccolti dalla BCE nell'esercizio finanziario precedente in conformità del regolamento (UE) n. 1163/2014 e forniti al Comitato in conformità del presente articolo o dell'articolo 11, quale dei due sia applicabile.
7. Qualora la BCE in un dato esercizio finanziario non abbia fornito al Comitato entro i termini stabiliti dal presente articolo i dati necessari per il calcolo dei contributi annuali, il Comitato può utilizzare i dati disponibili più recenti fornitigli dalla BCE ai fini di tale calcolo.
8. Nel caso in cui non sia disponibile alcun dato fornito dalla BCE, l'autorità nazionale competente pertinente fornisce su richiesta al Comitato i dati a propria disposizione.
9. Nel caso in cui non sia disponibile alcun dato fornito dall'autorità nazionale competente, il soggetto obbligato al pagamento del contributo fornisce su richiesta al Comitato i dati necessari entro un termine fissato dal Comitato. In assenza di una risposta da parte del soggetto obbligato al pagamento del contributo entro il termine fissato dal Comitato, il Comitato può determinare i dati sulla base di ipotesi ragionevoli.
10. Il Comitato utilizza i dati specificati nel presente articolo esclusivamente ai fini del presente regolamento e in conformità dello stesso.

Articolo 7

Cambiamenti relativi all'ambito di applicazione, alla qualificazione o ad altri dati

1. Qualora un'entità o un gruppo rientri nell'ambito di applicazione dell'articolo 2 del regolamento (UE) n. 806/2014 solo per una parte dell'esercizio finanziario, il suo contributo individuale annuale relativo a tale esercizio finanziario è calcolato in riferimento al numero di mesi interi durante i quali è rientrato nell'ambito di applicazione di tale articolo.
2. Laddove la qualificazione di un'entità o di un gruppo in una delle due categorie indicate all'articolo 4, paragrafo 1, cambi durante un esercizio finanziario, il suo contributo individuale annuale relativo a tale esercizio finanziario è calcolato sulla base del numero di mesi per cui l'entità o il gruppo ha fatto parte della rispettiva categoria all'ultimo giorno del mese.
3. Qualora si verificano ulteriori cambiamenti ai dati di un'entità o di un gruppo utilizzati ai fini del calcolo del suo contributo individuale annuale per un esercizio finanziario, il contributo individuale annuale di tale entità o gruppo per tale esercizio finanziario è calcolato sulla base dei dati aggiornati.

⁽¹⁾ Regolamento (CE) n. 45/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2000, concernente la tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni e degli organismi comunitari, nonché la libera circolazione di tali dati (GU L 8 del 12.1.2001, pag. 1).

4. Qualora la BCE comunichi un cambiamento di cui ai paragrafi 1 e 2 o si verifichi un cambiamento di cui al paragrafo 3, il Comitato ricalcola solo il contributo individuale annuale di tale entità o gruppo per gli esercizi finanziari in questione. Qualora si siano verificati cambiamenti di cui ai paragrafi 1, 2 o 3 in relazione a diverse entità o gruppi nel corso dello stesso esercizio finanziario, il Comitato tiene conto solo dei cambiamenti relativi a una singola entità o a un singolo gruppo ai fini del ricalcolo del contributo individuale annuale per tale entità o gruppo.
5. Qualora l'importo di un contributo individuale annuale versato sia superiore all'importo ricalcolato in conformità del paragrafo 4, il Comitato rimborsa la differenza all'entità o al gruppo in questione. Qualora l'importo di un contributo individuale annuale versato sia inferiore all'importo ricalcolato in conformità del paragrafo 4, l'entità o il gruppo in questione paga la differenza al Comitato. Ai fini del rimborso o della riscossione di un importo dovuto in conformità del presente paragrafo, il Comitato diminuisce o aumenta il contributo individuale annuale dell'entità o del gruppo in questione nell'esercizio finanziario successivo al ricalcolo a norma del paragrafo 4.
6. I contributi individuali annuali di entità o gruppi per cui non si sono verificati i cambiamenti di cui ai paragrafi 1, 2 o 3 non sono soggetti ad adeguamento.
7. Il Comitato applica il risultato positivo o negativo aggregato ottenuto da tutti gli adeguamenti effettuati in conformità del paragrafo 5 all'importo totale dei contributi annuali che devono essere stabiliti in conformità dell'articolo 3 per l'esercizio finanziario successivo a quello in cui sono effettuati gli adeguamenti.
8. Nel rispetto del principio di una gestione sana del proprio bilancio, il Comitato adotta qualsiasi decisione ritenuta necessaria al fine di attuare le disposizioni del presente articolo, anche in relazione alle tempistiche dei rimborsi da parte del Comitato e dei pagamenti aggiuntivi da riscuotere dalle entità.

Articolo 8

Avviso di pagamento del contributo, comunicazioni, pagamenti e interessi di mora

1. Un avviso di pagamento del contributo è emesso dal Comitato nei confronti dei soggetti obbligati al pagamento del contributo.
 2. Il Comitato notifica l'avviso di pagamento del contributo con una delle seguenti modalità:
 - a) in via elettronica o con altro mezzo di comunicazione analogo;
 - b) mediante fax;
 - c) mediante servizio di corriere espresso;
 - d) mediante posta raccomandata con avviso di ricevimento;
 - e) mediante notifica o consegna a mani.
- L'avviso di pagamento del contributo è valido anche se privo di sottoscrizione.
3. L'avviso di pagamento del contributo specifica l'importo del contributo annuale e il modo in cui il contributo annuale deve essere pagato. Esso è debitamente motivato in relazione agli aspetti fattuali e giuridici della decisione relativa al contributo individuale.
 4. Il Comitato indirizza ogni altra comunicazione relativa al contributo annuale, inclusa l'eventuale decisione relativa al saldo/alla compensazione in conformità dell'articolo 10, paragrafo 8, al soggetto obbligato al pagamento del contributo.
 5. Il contributo è esigibile in euro.
 6. Il soggetto obbligato al pagamento del contributo paga l'importo del contributo annuale entro 35 giorni di calendario dall'emissione dell'avviso di pagamento del contributo. Il soggetto obbligato al pagamento del contributo è tenuto a ottemperare alle prescrizioni definite nell'avviso di pagamento del contributo in relazione al pagamento del contributo annuale. La data del pagamento corrisponde alla data in cui avviene l'accredito sul conto del Comitato.
 7. Il contributo annuale dovuto dalle entità di cui all'articolo 2 del regolamento (UE) n. 806/2014 che fanno parte dello stesso gruppo è riscosso dal soggetto obbligato al pagamento del contributo di tale gruppo.

8. Fatto salvo ogni altro rimedio esperibile dal Comitato, in caso di pagamento parziale, mancato pagamento o mancato rispetto delle condizioni di pagamento indicate nell'avviso di pagamento del contributo, sull'importo in essere del contributo annuale maturano interessi giornalieri a un tasso pari al tasso di rifinanziamento principale della BCE maggiorato di 8 punti percentuali dalla data di esigibilità del pagamento.

9. In caso di pagamento parziale, mancato pagamento o mancato rispetto delle condizioni di pagamento indicate nell'avviso di pagamento del contributo da parte del soggetto obbligato al pagamento del contributo, il Comitato informa l'autorità nazionale di risoluzione dello Stato membro partecipante in cui il soggetto obbligato al pagamento del contributo è stabilito.

Articolo 9

Esecuzione forzata

1. I pagamenti dei contributi annuali dovuti e degli eventuali interessi di mora a norma dell'articolo 8, paragrafo 8, possono essere oggetto di esecuzione forzata.
2. L'esecuzione forzata è regolata dalle norme procedurali applicabili nello Stato membro partecipante sul cui territorio viene effettuata.
3. Il governo di ciascuno Stato membro partecipante designa un'autorità ai fini della verifica dell'autenticità della decisione relativa ai contributi individuali e ne informa il Comitato e la Corte di giustizia dell'Unione europea.
4. Una formula esecutiva è apposta a ciascuna decisione relativa ai contributi individuali. L'esecuzione forzata non è soggetta ad altre formalità se non alla verifica dell'autenticità della decisione da parte dell'autorità designata a norma del paragrafo 3.
5. Le autorità nazionali di risoluzione assistono il Comitato nella procedura di esecuzione forzata regolata dalle norme procedurali applicabili nello Stato membro partecipante.

Articolo 10

Ricalcolo e saldo/compensazione dei contributi dovuti per il periodo provvisorio

1. Ai fini del ricalcolo e del saldo/della compensazione dei contributi dovuti per il periodo provvisorio, i mesi di novembre e dicembre 2014 sono considerati parte dell'esercizio finanziario 2015.
2. Il Comitato ricalcola, in conformità delle disposizioni del presente regolamento, l'importo dei contributi dovuti da ciascuna entità di cui all'articolo 2 del regolamento (UE) n. 806/2014 per coprire le spese amministrative del Comitato durante il periodo provvisorio.
3. Fermo restando l'articolo 6, paragrafo 4, ai fini del ricalcolo dell'importo dei contributi dovuti da ciascuna entità negli esercizi finanziari rientranti nel periodo provvisorio, il Comitato utilizza i dati raccolti dalla BCE in tali esercizi finanziari in conformità del regolamento (UE) n. 1163/2014 e forniti al Comitato in conformità dell'articolo 11.
4. L'eventuale differenza tra gli acconti versati da entità significative in base al sistema provvisorio stabilito nel regolamento delegato (UE) n. 1310/2014 e i contributi di cui al paragrafo 2 è saldata/compensata nel calcolo dei contributi annuali dovuti per l'esercizio finanziario successivo alla fine del periodo provvisorio. Tale saldo/compensazione è effettuato/a riducendo o aumentando i contributi annuali dovuti per tale esercizio finanziario.
5. Le entità di cui all'articolo 2 del regolamento (UE) n. 806/2014 per le quali il calcolo e la riscossione dei contributi sono stati differiti durante il periodo provvisorio pagano i contributi calcolati in conformità del paragrafo 2 per gli anni rientranti nel periodo provvisorio. Tali contributi aumentano i contributi annuali dovuti per l'esercizio finanziario successivo alla fine del periodo provvisorio.
6. Ai fini del paragrafo 4 per «entità significative» si intendono le entità cui la BCE ha notificato, al massimo livello di consolidamento all'interno dello Stato membro partecipante, la propria decisione di considerarle significative ai sensi

dell'articolo 6, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 1024/2013 e in conformità dell'articolo 147, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 468/2014 della Banca centrale europea ⁽¹⁾, e che figurano nell'elenco pubblicato sul sito web della BCE il 4 settembre 2014, con l'esclusione tuttavia delle entità significative che sono filiazioni di un gruppo già preso in considerazione ai fini di questa definizione, oppure succursali stabilite negli Stati membri partecipanti di enti creditizi stabiliti in Stati membri non partecipanti.

7. Qualora la differenza di cui al paragrafo 4 o i contributi relativi agli esercizi rientranti nel periodo provvisorio di cui al paragrafo 5 siano superiori ai contributi dovuti per l'esercizio finanziario successivo alla fine del periodo provvisorio, l'adeguamento prosegue negli esercizi finanziari successivi.

8. Qualora due o più entità di un gruppo siano interessate da saldi/compensazioni a norma del paragrafo 4 o 5, il Comitato può compensare i contributi dovuti con rimborsi in relazione alle entità di tale gruppo.

Articolo 11

Dati necessari ai fini del ricalcolo dei contributi per gli esercizi finanziari rientranti nel periodo provvisorio

Entro 30 giorni dall'entrata in vigore del presente regolamento la BCE fornisce al Comitato i dati indicati all'articolo 6 e raccolti dalla BCE in conformità del regolamento (UE) n. 1163/2014 negli esercizi finanziari rientranti nel periodo provvisorio.

Articolo 12

Esternalizzazione

1. Il Comitato può decidere di esternalizzare integralmente o in parte compiti specifici previsti dal presente regolamento.

2. Il Comitato limita l'esternalizzazione ai compiti tecnici che attengono alla raccolta dei contributi e non prevedono l'esercizio dei suoi poteri per quanto riguarda la determinazione dei contributi.

3. Qualsiasi mandato conferito a un fornitore di servizi ai fini dell'esternalizzazione di compiti indica chiaramente la durata del mandato e i compiti specifici che sono esternalizzati, nonché stabilisce un quadro in base al quale il fornitore di servizi riferisce a cadenza regolare al Comitato.

4. Qualsiasi contratto tra il Comitato e un fornitore di servizi ai fini dell'esternalizzazione di compiti in conformità del paragrafo 1 reca clausole che disciplinano i diritti di disdetta del Comitato, nonché i diritti relativi all'ulteriore subappalto e all'inadempimento a opera del fornitore di servizi.

5. Il Comitato, qualora esternalizzi integralmente o in parte i propri compiti in conformità del paragrafo 1, rimane pienamente responsabile dell'adempimento di tutti i propri obblighi previsti dal regolamento (UE) n. 806/2014 e dal presente regolamento.

6. Il Comitato, qualora esternalizzi integralmente o in parte i propri compiti in conformità del paragrafo 1, garantisce in tutti i casi che:

- a) qualsiasi contratto stipulato ai fini dell'esternalizzazione non preveda una delega della responsabilità del Comitato;
- b) qualsiasi contratto stipulato ai fini dell'esternalizzazione non preveda una deroga alla responsabilità del Comitato prevista dall'articolo 45 e dall'articolo 46, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 806/2014, o alla sua indipendenza a norma dell'articolo 47 di tale regolamento;
- c) l'esternalizzazione non privi il Comitato dei sistemi e dei controlli necessari per la gestione dei rischi cui è esposto;
- d) il fornitore di servizi attui meccanismi di continuità operativa equivalenti a quelli del Comitato;

⁽¹⁾ Regolamento (UE) n. 468/2014 della Banca centrale europea, del 16 aprile 2014, che istituisce il quadro di cooperazione nell'ambito del Meccanismo di vigilanza unico tra la Banca centrale europea e le autorità nazionali competenti e con le autorità nazionali designate (Regolamento quadro sull'MVU) (BCE/2014/17) (GUL 141 del 14.5.2014, pag. 1).

- e) il Comitato continui a disporre delle competenze e delle risorse necessarie a valutare la qualità dei servizi forniti e l'adeguatezza organizzativa del fornitore di servizi; il Comitato vigili efficacemente sulle funzioni esternalizzate e gestisca i rischi correlati all'esternalizzazione su base continuativa;
- f) il Comitato abbia accesso diretto alle informazioni pertinenti atte a consentirgli di esercitare il necessario controllo sui compiti esternalizzati.
7. Il Comitato, qualora esternalizzi integralmente o in parte i propri compiti in conformità del paragrafo 1, garantisce in tutti i casi che il fornitore di servizi sia tenuto a ottemperare agli obblighi di legge interni e ai principi di sicurezza e riservatezza del Comitato. Qualsiasi informazione riservata relativa al Comitato e a disposizione del fornitore di servizi è utilizzata esclusivamente nella misura necessaria all'esecuzione del mandato ad esso conferito dal Comitato.
8. Prima di adottare qualsiasi decisione di esternalizzazione, il Comitato ottiene il consenso della BCE a condividere i dati forniti dalla stessa con il fornitore di servizi, in conformità delle disposizioni applicabili in materia di riservatezza.

Articolo 13

Assistenza da parte delle autorità nazionali di risoluzione

Il Comitato può chiedere assistenza alle autorità nazionali di risoluzione nel procedimento di raccolta dei contributi annuali, qualora tale richiesta sia giustificata dalle circostanze del singolo caso.

Articolo 14

Abrogazione

Il regolamento delegato (UE) n. 1310/2014 è abrogato.

Articolo 15

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in tutti gli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 14 settembre 2017

Per la Commissione

Il presidente

Jean-Claude JUNCKER

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2017/2362 DELLA COMMISSIONE**del 5 dicembre 2017****recante iscrizione di una denominazione nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette [«Lenticchia di Altamura» (IGP)]**

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 novembre 2012, sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 52, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

- (1) A norma dell'articolo 50, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (UE) n. 1151/2012, la domanda di registrazione della denominazione «Lenticchia di Altamura» presentata dall'Italia è stata pubblicata nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* ⁽²⁾.
- (2) Poiché alla Commissione non è stata notificata alcuna dichiarazione di opposizione ai sensi dell'articolo 51 del regolamento (UE) n. 1151/2012, la denominazione «Lenticchia di Altamura» deve essere registrata,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

La denominazione «Lenticchia di Altamura» (IGP) è registrata.

La denominazione di cui al primo comma identifica un prodotto della classe 1.6. Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati dell'allegato XI del regolamento di esecuzione (UE) n. 668/2014 della Commissione ⁽³⁾.*Articolo 2*Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 5 dicembre 2017

*Per la Commissione,**a nome del presidente*

Phil HOGAN

Membro della Commissione⁽¹⁾ GUL 343 del 14.12.2012, pag. 1.⁽²⁾ GU C 280 del 24.8.2017, pag. 4.⁽³⁾ Regolamento di esecuzione (UE) n. 668/2014 della Commissione, del 13 giugno 2014, recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari (GU L 179 del 19.6.2014, pag. 36).

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2017/2363 DELLA COMMISSIONE**del 6 dicembre 2017****recante iscrizione di una denominazione nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette [«Μελεκούνη» (Melekouni) (IGP)]**

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 novembre 2012, sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 52, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

- (1) A norma dell'articolo 50, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (UE) n. 1151/2012, la domanda di registrazione della denominazione «Μελεκούνη» (Melekouni) presentata dalla Grecia è stata pubblicata nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* ⁽²⁾.
- (2) Poiché alla Commissione non è stata notificata alcuna dichiarazione di opposizione ai sensi dell'articolo 51 del regolamento (UE) n. 1151/2012, la denominazione «Μελεκούνη» (Melekouni) deve essere registrata,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

La denominazione «Μελεκούνη» (Melekouni) (IGP) è registrata.

La denominazione di cui al primo comma identifica un prodotto della classe 2.3. Prodotti di panetteria, pasticceria, confetteria o biscotteria di cui all'allegato XI del regolamento di esecuzione (UE) n. 668/2014 della Commissione ⁽³⁾.*Articolo 2*Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 6 dicembre 2017

*Per la Commissione,**a nome del presidente*

Phil HOGAN

Membro della Commissione⁽¹⁾ GUL 343 del 14.12.2012, pag. 1.⁽²⁾ GU C 280 del 24.8.2017, pag. 7.⁽³⁾ Regolamento di esecuzione (UE) n. 668/2014 della Commissione, del 13 giugno 2014, recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari (GU L 179 del 19.6.2014, pag. 36).

REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2017/2364 DELLA COMMISSIONE**del 18 dicembre 2017****che modifica la direttiva 2014/25/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le soglie applicabili per le procedure di aggiudicazione degli appalti****(Testo rilevante ai fini del SEE)**

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

vista la direttiva 2014/25/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali e che abroga la direttiva 2004/17/CE ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 17, paragrafo 4, secondo comma,

considerando quanto segue:

- (1) Con la decisione 2014/115/UE ⁽²⁾ il Consiglio ha approvato il protocollo che modifica l'accordo sugli appalti pubblici («l'accordo») ⁽³⁾ concluso nel quadro dell'Organizzazione mondiale del commercio. L'accordo è uno strumento plurilaterale e il suo scopo è la reciproca apertura dei mercati degli appalti pubblici tra le parti. Si applica a ogni appalto pubblico il cui valore raggiunge o supera gli importi («soglie») fissati nell'accordo stesso ed espressi in diritti speciali di prelievo.
- (2) Uno degli obiettivi della direttiva 2014/25/UE è consentire agli enti aggiudicatori che applicano tale direttiva di adempiere contemporaneamente agli obblighi definiti nell'accordo. Per conseguire detto obiettivo le soglie stabilite nella summenzionata direttiva sugli appalti pubblici, contemplate anche nell'accordo, dovrebbero essere allineate in modo da garantire che corrispondano al controvalore in euro, arrotondato al migliaio inferiore più vicino, delle soglie fissate nell'accordo.
- (3) Per motivi di coerenza è opportuno allineare anche le soglie fissate nella direttiva 2014/25/UE che non sono contemplate nell'accordo.
- (4) È pertanto opportuno modificare di conseguenza la direttiva 2014/25/UE,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'articolo 15 della direttiva 2014/25/UE è così modificato:

- 1) alla lettera a), l'importo «418 000 EUR» è sostituito da «443 000 EUR»;
- 2) alla lettera b), l'importo «5 225 000 EUR» è sostituito da «5 548 000 EUR».

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 2018.

⁽¹⁾ GUL 94 del 28.3.2014, pag. 243.⁽²⁾ Decisione 2014/115/UE del Consiglio, del 2 dicembre 2013, relativa alla conclusione del protocollo che modifica l'accordo sugli appalti pubblici (GUL 68 del 7.3.2014, pag. 1).⁽³⁾ GUL 68 del 7.3.2014, pag. 4.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 18 dicembre 2017

Per la Commissione

Il presidente

Jean-Claude JUNCKER

REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2017/2365 DELLA COMMISSIONE**del 18 dicembre 2017****che modifica la direttiva 2014/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le soglie applicabili per le procedure di aggiudicazione degli appalti****(Testo rilevante ai fini del SEE)**

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

vista la direttiva 2014/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sugli appalti pubblici e che abroga la direttiva 2004/18/CE ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 6, paragrafo 5, secondo comma,

considerando quanto segue:

- (1) Con la decisione 2014/115/UE ⁽²⁾ il Consiglio ha approvato il protocollo che modifica l'accordo sugli appalti pubblici («l'accordo») ⁽³⁾ concluso nel quadro dell'Organizzazione mondiale del commercio. L'accordo è uno strumento plurilaterale e il suo scopo è la reciproca apertura dei mercati degli appalti pubblici tra le parti. Si applica a ogni appalto pubblico il cui valore raggiunge o supera gli importi («soglie») fissati nell'accordo stesso ed espressi in diritti speciali di prelievo.
- (2) Uno degli obiettivi della direttiva 2014/24/UE è consentire alle amministrazioni aggiudicatrici che applicano tale direttiva di adempiere contemporaneamente agli obblighi definiti nell'accordo. Per conseguire detto obiettivo le soglie stabilite nella summenzionata direttiva sugli appalti pubblici, contemplate anche nell'accordo, dovrebbero essere allineate in modo da garantire che corrispondano al controvalore in euro, arrotondato al migliaio inferiore più vicino, delle soglie fissate nell'accordo.
- (3) Per motivi di coerenza è opportuno allineare anche le soglie fissate nella direttiva 2014/24/UE che non sono contemplate nell'accordo.
- (4) È pertanto opportuno modificare di conseguenza la direttiva 2014/24/UE,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

La direttiva 2014/24/UE è così modificata:

- 1) L'articolo 4 è così modificato:
 - a) alla lettera a), l'importo «5 225 000 EUR» è sostituito da «5 548 000 EUR»;
 - b) alla lettera b), l'importo «135 000 EUR» è sostituito da «144 000 EUR»;
 - c) alla lettera c), l'importo «209 000 EUR» è sostituito da «221 000 EUR»;
- 2) all'articolo 13, il primo comma è sostituito dal seguente:
 - a) alla lettera a), l'importo «5 225 000 EUR» è sostituito da «5 548 000 EUR»;
 - b) alla lettera b), l'importo «209 000 EUR» è sostituito da «221 000 EUR».

⁽¹⁾ GUL 94 del 28.3.2014, pag. 65.⁽²⁾ Decisione 2014/115/UE del Consiglio, del 2 dicembre 2013, relativa alla conclusione del protocollo che modifica l'accordo sugli appalti pubblici (GUL 68 del 7.3.2014, pag. 1).⁽³⁾ GUL 68 del 7.3.2014, pag. 4.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 2018.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 18 dicembre 2017

Per la Commissione

Il presidente

Jean-Claude JUNCKER

REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2017/2366 DELLA COMMISSIONE**del 18 dicembre 2017****che modifica la direttiva 2014/23/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le soglie applicabili per le procedure di aggiudicazione degli appalti****(Testo rilevante ai fini del SEE)**

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

vista la direttiva 2014/23/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sull'aggiudicazione dei contratti di concessione ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 9, comma 4, secondo comma,

considerando quanto segue:

- (1) Con la decisione 2014/115/UE ⁽²⁾ il Consiglio ha approvato il protocollo che modifica l'accordo sugli appalti pubblici («l'accordo») ⁽³⁾ concluso nel quadro dell'Organizzazione mondiale del commercio. L'accordo è uno strumento plurilaterale e il suo scopo è la reciproca apertura dei mercati degli appalti pubblici tra le parti. Si applica a ogni appalto pubblico il cui valore raggiunge o supera gli importi («soglie») fissati nell'accordo stesso ed espressi in diritti speciali di prelievo.
- (2) Uno degli obiettivi della direttiva 2014/23/UE è consentire agli enti aggiudicatori e alle amministrazioni aggiudicatrici che applicano tale direttiva di adempiere contemporaneamente agli obblighi definiti nell'accordo. Per conseguire detto obiettivo le soglie stabilite nella summenzionata direttiva sugli appalti pubblici, contemplate anche nell'accordo, dovrebbero essere allineate in modo da garantire che corrispondano al controvalore in euro, arrotondato al migliaio inferiore più vicino, delle soglie fissate nell'accordo.
- (3) Per motivi di coerenza è opportuno allineare anche le soglie fissate nella direttiva 2014/23/UE che non sono contemplate nell'accordo.
- (4) È pertanto opportuno modificare di conseguenza la direttiva 2014/23/UE,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

All'articolo 8, paragrafo 1, della direttiva 2014/23/UE, l'importo «5 225 000 EUR» è sostituito da «5 548 000 EUR».

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 2018.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 18 dicembre 2017

*Per la Commissione**Il presidente*

Jean-Claude JUNCKER

⁽¹⁾ GUL 94 del 28.3.2014, pag. 1.⁽²⁾ Decisione 2014/115/UE del Consiglio, del 2 dicembre 2013, relativa alla conclusione del protocollo che modifica l'accordo sugli appalti pubblici (GUL 68 del 7.3.2014, pag. 1).⁽³⁾ GUL 68 del 7.3.2014, pag. 4.

REGOLAMENTO (UE) 2017/2367 DELLA COMMISSIONE**del 18 dicembre 2017****che modifica la direttiva 2009/81/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le soglie applicabili per le procedure di aggiudicazione degli appalti****(Testo rilevante ai fini del SEE)**

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

vista la direttiva 2009/81/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, relativa al coordinamento delle procedure per l'aggiudicazione di taluni appalti di lavori, di forniture e di servizi nei settori della difesa e della sicurezza da parte delle amministrazioni aggiudicatrici/degli enti aggiudicatori, e recante modifica delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 68,

considerando quanto segue:

- (1) Con la decisione 2014/115/UE ⁽²⁾ il Consiglio ha approvato il protocollo che modifica l'accordo sugli appalti pubblici («l'accordo») ⁽³⁾ concluso nel quadro dell'Organizzazione mondiale del commercio. L'accordo è uno strumento plurilaterale e il suo scopo è la reciproca apertura dei mercati degli appalti pubblici tra le parti. Si applica a ogni appalto pubblico il cui valore raggiunge o supera gli importi («soglie») fissati nell'accordo stesso ed espressi in diritti speciali di prelievo.
- (2) Uno degli obiettivi della direttiva 2009/81/CE è consentire agli enti aggiudicatori e alle amministrazioni aggiudicatrici che applicano tale direttiva di adempiere contemporaneamente agli obblighi definiti nell'accordo. Per conseguire detto obiettivo le soglie stabilite nella summenzionata direttiva sugli appalti pubblici, contemplate anche nell'accordo, dovrebbero essere allineate in modo da garantire che corrispondano al controvalore in euro, arrotondato al migliaio inferiore più vicino, delle soglie fissate nell'accordo.
- (3) Per motivi di coerenza è opportuno allineare le soglie fissate nella direttiva 2009/81/CE alle soglie rivedute fissate nella direttiva 2014/25/UE del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽⁴⁾. È pertanto opportuno modificare di conseguenza la direttiva 2009/81/CE.
- (4) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato consultivo per gli appalti pubblici,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'articolo 8 della direttiva 2009/81/CE è così modificato:

- 1) alla lettera a), l'importo «418 000 EUR» è sostituito da «443 000 EUR»;
- 2) alla lettera b), l'importo «5 225 000 EUR» è sostituito da «5 548 000 EUR».

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 2018.

⁽¹⁾ GUL 216 del 20.8.2009, pag. 76.⁽²⁾ Decisione 2014/115/UE del Consiglio, del 2 dicembre 2013, relativa alla conclusione del protocollo che modifica l'accordo sugli appalti pubblici (GUL 68 del 7.3.2014, pag. 1).⁽³⁾ GUL 68 del 7.3.2014, pag. 4.⁽⁴⁾ Direttiva 2014/25/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali e che abroga la direttiva 2004/17/CE (GUL 94 del 28.3.2014, pag. 243).

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 18 dicembre 2017

Per la Commissione

Il presidente

Jean-Claude JUNCKER

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2017/2368 DELLA COMMISSIONE**del 18 dicembre 2017****recante modifica del regolamento di esecuzione (UE) 2017/325 che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di filati di poliestere ad alta tenacità originari della Repubblica popolare cinese in seguito a un riesame in previsione della scadenza a norma dell'articolo 11, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2016/1036 del Parlamento europeo e del Consiglio**

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) 2016/1036 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'8 giugno 2016, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri dell'Unione europea ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 9, paragrafo 4,

considerando quanto segue:

- (1) Con il regolamento di esecuzione (UE) 2017/325 ⁽²⁾ la Commissione ha istituito un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di filati di poliestere ad alta tenacità originari della Repubblica popolare cinese in seguito a un riesame in previsione della scadenza a norma dell'articolo 11, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2016/1036.
- (2) Il regolamento di esecuzione (UE) 2017/325 non prevedeva tuttavia la possibilità, per le società che non hanno esportato i filati di poliestere ad alta tenacità durante il periodo dell'inchiesta iniziale, di richiedere un riesame al fine di determinare se anch'esse possano essere assoggettate all'aliquota del dazio stabilita per le società che hanno collaborato non incluse nel campione.
- (3) Tale riesame potrebbe essere effettuato se un nuovo esportatore o produttore del paese esportatore in questione fornisce alla Commissione elementi di prova sufficienti a dimostrare che 1) non ha esportato il prodotto durante il periodo dell'inchiesta su cui si basavano le misure, 2) non è collegato a un esportatore o produttore assoggettato alle misure istituite e 3) ha effettivamente esportato le merci in esame o ha assunto un obbligo contrattuale irrevocabile di esportarne un quantitativo considerevole nell'Unione dopo la fine del periodo dell'inchiesta.
- (4) È pertanto opportuno modificare di conseguenza il regolamento di esecuzione (UE) 2017/325 per consentire ai nuovi esportatori di richiedere tale riesame.
- (5) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato istituito dall'articolo 15, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2016/1036.
- (6) Alla luce di quanto sopra esposto, è opportuno modificare di conseguenza l'articolo 1 del regolamento di esecuzione (UE) 2017/325,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

All'articolo 1 del regolamento di esecuzione (UE) 2017/325 è aggiunto il seguente paragrafo 5:

- «5. Qualora una parte della Repubblica popolare cinese fornisca alla Commissione elementi di prova sufficienti a dimostrare che:
- a) non ha esportato le merci descritte al paragrafo 1, originarie della Repubblica popolare cinese, durante il periodo dell'inchiesta iniziale (1° luglio 2008 - 30 giugno 2009),
 - b) non è collegata a un esportatore o produttore assoggettato alle misure istituite dal presente regolamento e

⁽¹⁾ GUL 176 del 30.6.2016, pag. 21.

⁽²⁾ Regolamento di esecuzione (UE) 2017/325 della Commissione, del 24 febbraio 2017, che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di filati di poliestere ad alta tenacità originari della Repubblica popolare cinese in seguito a un riesame in previsione della scadenza a norma dell'articolo 11, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2016/1036 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 49 del 25.2.2017, pag. 6).

c) ha effettivamente esportato le merci descritte al paragrafo 1 o ha assunto un obbligo contrattuale irrevocabile di esportarne un quantitativo considerevole nell'Unione dopo la fine del periodo dell'inchiesta iniziale,

la Commissione può modificare l'allegato I al fine di assegnare a tale parte il dazio applicabile ai produttori che hanno collaborato e non sono stati inclusi nel campione, pari al 5,3 %.»

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 18 dicembre 2017

Per la Commissione

Il presidente

Jean-Claude JUNCKER

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2017/2369 DELLA COMMISSIONE**del 18 dicembre 2017****che modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 743/2013 recante misure di protezione sulle importazioni di molluschi bivalvi originari della Turchia destinati al consumo umano, per quanto riguarda il periodo di applicazione****(Testo rilevante ai fini del SEE)**

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

vista la direttiva 97/78/CE del Consiglio, del 18 dicembre 1997, che fissa i principi relativi all'organizzazione dei controlli veterinari per i prodotti che provengono dai paesi terzi e che sono introdotti nella Comunità ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 22, paragrafo 6,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento di esecuzione (UE) n. 743/2013 della Commissione ⁽²⁾ è stato adottato in quanto i controlli del servizio di audit della Commissione avevano rilevato carenze nell'attuazione in Turchia dei controlli ufficiali della produzione di molluschi bivalvi destinati all'esportazione nell'Unione, e in quanto gli Stati membri avevano segnalato partite non conformi di molluschi bivalvi originari della Turchia che non ottemperavano agli standard microbiologici fissati dall'Unione.
- (2) L'ultimo controllo del servizio di audit della Commissione, svolto nel settembre 2015, ha rilevato la persistenza di notevoli carenze nel sistema di controllo dei molluschi bivalvi destinati all'esportazione nell'Unione. Le autorità competenti turche hanno fornito informazioni sulle misure correttive avviate per affrontare tali carenze. Persistono tuttavia alcune di esse, in particolare nelle prestazioni dei laboratori.
- (3) A causa della natura dei prodotti in questione è pertanto opportuno estendere il periodo di applicazione del regolamento di esecuzione (UE) n. 743/2013 fino a quando non saranno state ottenute garanzie sufficienti, i controlli effettuati dagli Stati membri non avranno dimostrato la conformità delle partite e un controllo di follow-up non avrà confermato che è possibile sospendere le misure.
- (4) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

All'articolo 5, secondo comma, del regolamento di esecuzione (UE) n. 743/2013, la data «31 dicembre 2017» è sostituita dalla data «31 dicembre 2021».

*Articolo 2*Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.⁽¹⁾ GUL 24 del 30.1.1998, pag. 9.⁽²⁾ Regolamento di esecuzione (UE) n. 743/2013 della Commissione, del 31 luglio 2013, recante misure di protezione sulle importazioni di molluschi bivalvi originari della Turchia destinati al consumo umano (GU L 205 dell'1.8.2013, pag. 1).

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 18 dicembre 2017

Per la Commissione

Il presidente

Jean-Claude JUNCKER

DECISIONI

DECISIONE (PESC) 2017/2370 DEL CONSIGLIO

del 18 dicembre 2017

a sostegno del codice di condotta dell'Aia e della non proliferazione dei missili balistici nell'ambito dell'attuazione della strategia dell'UE contro la proliferazione delle armi di distruzione di massa

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sull'Unione europea, in particolare l'articolo 28, paragrafo 1,

vista la proposta dell'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza,

considerando quanto segue:

- (1) Il 12 dicembre 2003 il Consiglio europeo ha adottato la strategia dell'UE contro la proliferazione delle armi di distruzione di massa («strategia»), il cui capitolo III contiene un elenco di misure che devono essere attuate sia nell'Unione sia nei paesi terzi per combattere tale proliferazione.
- (2) L'Unione sta attivamente attuando la strategia e ponendo in essere le misure elencate nel capitolo III, in particolare liberando risorse finanziarie a sostegno di specifici progetti volti a potenziare il sistema multilaterale di non proliferazione e misure multilaterali volte a rafforzare la fiducia. Il codice di condotta dell'Aia contro la proliferazione dei missili balistici («codice») è parte integrante di tale sistema multilaterale di non proliferazione.
- (3) Il 17 novembre 2003 il Consiglio ha adottato la posizione comune 2003/805/PESC ⁽¹⁾. Tale posizione comune invita l'Unione, fra l'altro, a convincere il maggior numero possibile di paesi a promuovere l'adesione al codice, soprattutto da parte di quelli in possesso di missili balistici, nonché a sviluppare ulteriormente e attuare il codice, specialmente le misure volte a rafforzare la fiducia, e a promuovere una più stretta relazione tra il codice e il sistema multilaterale di non proliferazione delle Nazioni Unite (ONU).
- (4) L'8 dicembre 2008 il Consiglio ha adottato delle conclusioni e un documento intitolato «Nuove linee d'azione dell'Unione europea nella lotta alla proliferazione delle armi di distruzione di massa e relativi vettori». Nel documento si afferma, tra l'altro, che la proliferazione delle armi di distruzione di massa (ADM) e dei relativi vettori continua a costituire una delle maggiori sfide in materia di sicurezza e la politica di non proliferazione costituisce un aspetto essenziale della politica estera e di sicurezza comune.
- (5) Il 18 dicembre 2008 il Consiglio ha adottato la decisione 2008/974/PESC ⁽²⁾ a sostegno del codice nell'ambito dell'attuazione della strategia.
- (6) Il 23 luglio 2012 il Consiglio ha adottato la decisione 2012/423/PESC ⁽³⁾. Tale decisione ha consentito di promuovere con successo l'universalità del codice e il rispetto dei suoi principi.

⁽¹⁾ Posizione comune 2003/805/PESC del Consiglio, del 17 novembre 2003, sull'universalizzazione e il rafforzamento degli accordi multilaterali in materia di non proliferazione delle armi di distruzione di massa e dei relativi vettori (GU L 302 del 20.11.2003, pag. 34).

⁽²⁾ Decisione 2008/974/PESC del Consiglio, del 18 dicembre 2008, a sostegno del codice di condotta dell'Aia contro la proliferazione dei missili balistici nell'ambito dell'attuazione della strategia dell'UE contro la proliferazione delle armi di distruzione di massa (GU L 345 del 23.12.2008, pag. 91).

⁽³⁾ Decisione 2012/423/PESC del Consiglio, del 23 luglio 2012, a sostegno della non proliferazione dei missili balistici nell'ambito dell'attuazione della strategia dell'UE contro la proliferazione delle armi di distruzione di massa e della posizione comune 2003/805/PESC del Consiglio (GU L 196 del 24.7.2012, pag. 74).

- (7) Il 15 dicembre 2014 il Consiglio ha adottato la decisione 2014/913/PESC ⁽¹⁾, la quale ha contribuito a elevare il profilo del codice, facilitando in questo modo l'adesione al codice di nuovi membri. È una priorità dell'Unione proseguire il dialogo tra Stati firmatari e non firmatari al fine di promuovere ulteriormente l'universalità del codice, la sua migliore attuazione e il suo rafforzamento. La presente decisione dovrebbe contribuire a tale processo.
- (8) Su un piano più generale, la continua proliferazione dei missili balistici in grado di trasportare ADM è fonte di crescente preoccupazione per la comunità internazionale, in particolare i programmi missilistici in corso in Medio Oriente, Asia nordorientale e Asia sudorientale.
- (9) Il Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite (UNSC) ha sottolineato nella risoluzione (UNSCR) 1540 (2004) e ribadito nelle UNSCR 1977 (2011) e 2325 (2016) che la proliferazione di armi nucleari, chimiche e biologiche e dei relativi vettori ha costituito una minaccia per la pace e la sicurezza internazionali e ha imposto agli Stati, tra l'altro, di astenersi dal sostenere in alcun modo attori non statali nello sviluppare, acquistare, costruire, detenere, trasportare, trasferire o utilizzare armi nucleari, chimiche o biologiche e i relativi vettori. La minaccia rappresentata dalle armi nucleari, chimiche e biologiche e dai relativi vettori per la pace e la sicurezza internazionali è stata ribadita nella UNSCR 1887 (2009) relativa alla non proliferazione nucleare e al disarmo nucleare,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

1. Conformemente alla strategia dell'UE contro la proliferazione delle armi di distruzione di massa («strategia»), il cui obiettivo è sostenere, attuare e rafforzare gli accordi e i trattati multilaterali esistenti in materia di disarmo e non proliferazione, l'Unione continua a sostenere l'universalizzazione, la piena attuazione e il rafforzamento del codice di condotta dell'Aia contro la proliferazione dei missili balistici («codice»).
2. Le attività a sostegno del codice, corrispondenti a misure in linea con la strategia, consistono in seminari regionali e subregionali, conferenze, visite di esperti e attività di ricerca, informazione e comunicazione, nonché eventi collaterali a margine di conferenze internazionali.
3. Le attività mirano a:
 - a) promuovere l'adesione al codice da parte di un numero sempre maggiore di Stati, puntando in definitiva all'universalità dello stesso;
 - b) sostenere la piena attuazione del codice;
 - c) promuovere il dialogo tra Stati firmatari e non firmatari al fine di contribuire a rafforzare la fiducia e la trasparenza, a incoraggiare alla moderazione e a generare maggiore stabilità e sicurezza per tutti;
 - d) aumentare la visibilità del codice e sensibilizzare l'opinione pubblica sulle minacce e i rischi legati alla proliferazione dei missili balistici;
 - e) esaminare, in particolare attraverso studi accademici, le possibilità di rafforzare il codice e di promuovere la cooperazione tra il codice e altri pertinenti strumenti multilaterali, quali il regime di non proliferazione nel settore missilistico, la UNSCR 1540 (2004) e il registro delle Nazioni Unite degli oggetti inviati nello spazio extra-atmosferico.
4. Una descrizione particolareggiata dei progetti figura nell'allegato.

Articolo 2

1. L'alto rappresentante (AR) è responsabile dell'attuazione della presente decisione.
2. L'attuazione tecnica dei progetti di cui all'articolo 1, paragrafo 2, è affidata alla *Fondation pour la recherche stratégique* (FRS). L'FRS svolge tale compito sotto la responsabilità dell'AR. A tal fine, l'AR conclude gli accordi necessari con l'FRS.

⁽¹⁾ Decisione 2014/913/PESC del Consiglio, del 15 dicembre 2014, a sostegno del codice di condotta dell'Aia contro la proliferazione dei missili balistici nell'ambito dell'attuazione della strategia dell'UE contro la proliferazione delle armi di distruzione di massa (GU L 360 del 17.12.2014, pag. 44).

Articolo 3

1. L'importo di riferimento finanziario per l'esecuzione dei progetti di cui all'articolo 1, paragrafo 2, è pari a 1 878 120,05 EUR.
2. Le spese finanziate con l'importo di cui al paragrafo 1 sono gestite secondo le procedure e conformemente alle norme applicabili al bilancio generale dell'Unione.
3. La Commissione vigila sulla corretta gestione delle spese di cui al paragrafo 2. A tal fine, essa conclude una convenzione di sovvenzione con l'FRS per l'importo di riferimento al momento dell'adozione della presente decisione. A tale convenzione di sovvenzione si applicano le regole relative alle sovvenzioni di cui al regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽¹⁾. L'accordo dispone che l'FRS assicuri una visibilità del contributo dell'Unione che corrisponda alla sua entità.
4. La Commissione si adopera per concludere la convenzione di sovvenzione di cui al paragrafo 3 non appena possibile dopo l'entrata in vigore della presente decisione. Essa informa il Consiglio di eventuali difficoltà sorte nell'ambito di tale processo e della data di conclusione della convenzione di sovvenzione.

Articolo 4

1. L'AR riferisce al Consiglio in merito all'attuazione della presente decisione sulla scorta di relazioni periodiche stilate dall'FRS. Su tali relazioni si basa la valutazione effettuata dal Consiglio.
2. La Commissione fornisce informazioni sugli aspetti finanziari dei progetti di cui all'articolo 1, paragrafo 2.

Articolo 5

1. La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione.
2. La presente decisione cessa di produrre effetti 40 mesi dopo la data della conclusione della convenzione di sovvenzione di cui all'articolo 3, paragrafo 3. Tuttavia, essa cessa di produrre effetti sei mesi dopo l'entrata in vigore se nessuna convenzione di sovvenzione è conclusa entro tale termine.

Fatto a Bruxelles, il 18 dicembre 2017

Per il Consiglio
Il presidente
K. SIMSON

⁽¹⁾ Regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione e che abroga il regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 (GU L 298 del 26.10.2012, pag. 1).

ALLEGATO

1. OBIETTIVO

L'obiettivo principale della presente decisione è promuovere, mediante misure specifiche, l'universalità, la piena attuazione e il rafforzamento del codice di condotta dell'Aia contro la proliferazione dei missili balistici («codice»), in linea con la strategia dell'UE contro la proliferazione delle armi di distruzione di massa.

La presente decisione integrerà l'impegno diplomatico dell'Unione nei confronti degli Stati firmatari e non firmatari del codice. A tale riguardo, i pertinenti messaggi dell'Unione sono i seguenti:

- a) per gli Stati firmatari:
 - i) importanza della piena attuazione del codice, segnatamente mediante le dichiarazioni annuali e le notifiche pre-lancio previste dal codice;
 - ii) incoraggiamento a utilizzare appieno il codice quale mezzo per promuovere la trasparenza e la fiducia, a livello sia regionale che internazionale, e per contribuire a contrastare e prevenire la proliferazione dei missili balistici in grado di trasportare armi di distruzione di massa;
- b) per gli Stati non firmatari:
 - i) incoraggiamento ad aderire al codice e dunque a contribuire ai più ampi sforzi multilaterali volti a prevenire la proliferazione delle armi di distruzione di massa e dei relativi vettori;
 - ii) trarre vantaggio dalle disposizioni del codice per contribuire a ridurre le tensioni regionali e per rafforzare la fiducia, promuovendo in tal modo una maggiore sicurezza per tutti.

In aggiunta, alla presente decisione serve a contribuire al finanziamento di un numero limitato di lavori di ricerca sulle sinergie tra il codice e altri pertinenti strumenti multilaterali, quali il regime di non proliferazione nel settore missilistico (MTCR), la risoluzione 1540 (2004) del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite e il registro delle Nazioni Unite degli oggetti inviati nello spazio extra-atmosferico.

Infine, la presente decisione mira a sostenere il dialogo politico in corso nella comunità internazionale sulla sicurezza e la sostenibilità nello spazio extra-atmosferico, in particolare fornendo un contributo finanziario limitato alle conferenze spaziali annuali organizzate a Ginevra dall'Istituto delle Nazioni Unite per la ricerca sul disarmo (UNIDIR).

2. MISURE**2.1. Obiettivi delle misure**

- a) promuovere l'adesione al codice da parte di un numero sempre maggiore di Stati, puntando in definitiva all'universalità dello stesso;
- b) sostenere la piena attuazione del codice da parte degli Stati firmatari;
- c) promuovere il dialogo tra Stati firmatari e non firmatari al fine di contribuire a rafforzare la fiducia e la trasparenza, a incoraggiare alla moderazione e a generare maggiore stabilità e sicurezza per tutti;
- d) aumentare la visibilità del codice e sensibilizzare l'opinione pubblica sulle minacce e i rischi legati alla proliferazione dei missili balistici;
- e) esaminare, in particolare attraverso studi accademici, le possibilità di rafforzare il codice e di promuovere la cooperazione tra il codice e altri pertinenti strumenti multilaterali, quali il regime di non proliferazione nel settore missilistico e la risoluzione 1540 (2004) del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite.

2.2. Descrizione delle misure

- a) L'FRS organizzerà attività di sensibilizzazione sotto forma di seminari regionali e/o subregionali e missioni di esperti intesi a:
 - i) aumentare la consapevolezza circa i rischi e le sfide della proliferazione dei missili balistici;
 - ii) offrire una piattaforma per uno scambio informale tra esperti in materia (regole di Chatham House) su questioni strategiche e contribuire in tal modo a rafforzare la fiducia tra gli Stati; e
 - iii) promuovere gli obiettivi dell'Unione in materia di universalità, piena attuazione e rafforzamento del codice.

L'FRS organizzerà fino a nove eventi regionali e/o subregionali, anche in America latina e Caraibi, Medio Oriente/Africa e Asia sudorientale, nonché fino a sei missioni di esperti specifiche per paese in Stati non firmatari. Tutti questi eventi si svolgono in stretta collaborazione con le autorità dei rispettivi governi ospitanti e, se del caso, con altri pertinenti soggetti del mondo accademico;

- b) l'FRS organizzerà fino a sei eventi collaterali dedicati al codice a margine di conferenze internazionali, in particolare la riunione ordinaria annuale del codice a Vienna e la sessione del primo comitato dell'Assemblea generale dell'ONU a New York. Tali eventi collaterali saranno concepiti in modo da contribuire a rafforzare la relazione tra il codice e l'ONU, conformemente alla risoluzione 71/33 adottata dall'Assemblea generale dell'ONU il 5 dicembre 2016;
- c) l'FRS organizzerà, in stretta collaborazione con le autorità competenti, una visita di un gruppo internazionale di esperti a un sito di lancio spaziale, conformemente all'articolo 4, lettera a), punto ii), terzo trattino, del codice;
- d) dalla sovvenzione stanziata dall'Unione, l'FRS trasferirà all'UNIDIR il triplo dell'importo di 29 240,00 EUR per contribuire a finanziare le conferenze annuali dell'UNIDIR su questioni relative alla sicurezza spaziale e quindi contribuire al generale obiettivo di sostegno al codice. In tali conferenze, l'FRS e l'UNIDIR assicureranno all'Unione una visibilità che corrisponda all'entità del suo contributo;
- e) l'FRS commissionerà e pubblicherà almeno quattro lavori di ricerca su questioni connesse al codice, tra cui uno o più lavori di ricerca sulle relazioni tra il codice e altri pertinenti strumenti multilaterali, quali l'MTCR e la risoluzione 1540 (2004) del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite. A tal fine, l'FRS solleciterà contributi da tutti gli istituti di ricerca che fanno parte del consorzio dell'UE per la non proliferazione o che sono ad esso associati. I temi dei lavori di ricerca saranno concordati tra l'FRS e i servizi competenti del servizio europeo per l'azione esterna (SEAE);
- f) l'FRS svolgerà attività di comunicazione e informazione con il duplice obiettivo di aumentare la visibilità del codice e del contributo dell'Unione allo stesso. L'FRS elaborerà un piano dettagliato di comunicazione e informazione da sottoporre all'approvazione del SEAE e della Commissione.

2.3. Risultati delle misure

- a) aumento del numero di Stati firmatari del codice;
- b) migliore attuazione del codice da parte degli Stati firmatari;
- c) maggiore consapevolezza, tra i decisori politici, le autorità di regolamentazione, gli esperti e il pubblico in generale, dell'importanza per gli Stati di aderire al codice e di attuarlo;
- d) maggiore visibilità agli sforzi dell'Unione volti a promuovere l'universalità, la piena attuazione e il rafforzamento del codice.

3. PARTNER PER LE MISURE

L'FRS, agendo in stretta collaborazione con il SEAE, continuerà a sviluppare partenariati efficaci con le organizzazioni regionali e subregionali, le autorità statali e gli istituti di ricerca interessati, nonché con altri organismi pertinenti.

L'FRS coopererà strettamente con l'UNIDIR per quanto riguarda la misura di cui al punto 2.2., lettera e).

4. INTERAZIONE CON LE INIZIATIVE DELL'UNIONE

Sulla base di informazioni regolari dall'FRS riguardo alle sue attività, l'Unione può decidere di integrare tali sforzi con un'azione diplomatica mirata volta a sensibilizzare in merito all'importanza per gli Stati di aderire al codice e di attuarlo.

5. BENEFICIARI DELLE MISURE

- a) Stati, sia firmatari che non firmatari del codice;
- b) funzionari governativi, decisori politici, autorità di regolamentazione, esperti;

- c) organizzazioni internazionali, regionali e subregionali;
- d) mondo accademico e società civile;
- e) presidenza del codice.

6. **LUOGO**

L'FRS selezionerà, in consultazione con i competenti servizi del SEAE, possibili luoghi per le riunioni, i seminari e altri eventi. I criteri utilizzati per la scelta dei luoghi includeranno la volontà e l'impegno di un dato Stato o di una data organizzazione intergovernativa di una particolare regione a ospitare l'evento. I siti specifici per le visite nei paesi o attività specifiche per paese dipenderanno dagli inviti rivolti dagli Stati o dalle organizzazioni intergovernative interessati.

7. **DURATA**

La durata complessiva dell'azione è stimata in 36 mesi.

DECISIONE (PESC) 2017/2371 DEL CONSIGLIO**del 18 dicembre 2017****che modifica la decisione 2014/486/PESC relativa alla missione consultiva dell'Unione europea per la riforma del settore della sicurezza civile in Ucraina (EUAM Ucraina)**

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sull'Unione europea, in particolare l'articolo 28, l'articolo 42, paragrafo 4, e l'articolo 43, paragrafo 2,

vista la proposta dell'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza,

considerando quanto segue:

- (1) Il 22 luglio 2014 il Consiglio ha adottato la decisione 2014/486/PESC ⁽¹⁾ relativa alla missione consultiva dell'Unione europea per la riforma del settore della sicurezza civile in Ucraina (EUAM Ucraina).
- (2) Il 20 novembre 2017 il Consiglio ha adottato la decisione (PESC) 2017/2161 ⁽²⁾, che modifica la decisione 2014/486/PESC, con la quale ha prorogato il mandato fino al 31 maggio 2019 e assicurato all'EUAM Ucraina un importo di riferimento finanziario per lo stesso periodo.
- (3) A seguito di una raccomandazione del comandante civile dell'operazione, il comitato politico e di sicurezza ha convenuto, il 13 dicembre 2017, di istituire una presenza regionale a Odessa.
- (4) È opportuno pertanto prevedere un importo di riferimento finanziario riveduto per il periodo fino al 31 maggio 2019 e modificare di conseguenza la decisione 2014/486/PESC.
- (5) L'EUAM Ucraina sarà condotta nel contesto di una situazione che potrebbe deteriorarsi e compromettere il raggiungimento degli obiettivi dell'azione esterna dell'Unione fissati all'articolo 21 del trattato,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

All'articolo 14, paragrafo 1, della decisione 2014/486/PESC, il quinto e sesto comma sono sostituiti da quanto segue:

«L'importo di riferimento finanziario destinato a coprire le spese connesse all'EUAM Ucraina nel periodo dal 1° dicembre 2017 al 31 maggio 2019 è pari a 33 843 302,49 EUR.»

*Articolo 2***Entrata in vigore**

La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione.

Fatto a Bruxelles, il 18 dicembre 2017

*Per il Consiglio**Il presidente*

K. SIMSON

⁽¹⁾ Decisione 2014/486/PESC del Consiglio, del 22 luglio 2014, relativa alla missione consultiva dell'Unione europea per la riforma del settore della sicurezza civile in Ucraina (EUAM Ucraina) (GU L 217 del 23.7.2014, pag. 42).

⁽²⁾ Decisione (PESC) 2017/2161 del Consiglio, del 20 novembre 2017, che modifica la decisione 2014/486/PESC, relativa alla missione consultiva dell'Unione europea per la riforma del settore della sicurezza civile in Ucraina (EUAM Ucraina) (GU L 304 del 21.11.2017, pag. 48).

DECISIONE (UE) 2017/2372 DELLA COMMISSIONE**del 16 giugno 2017****relativa all'aiuto di Stato SA.31250 — 2011/C (ex2011/N) al quale la Bulgaria intende dare esecuzione in favore di BDZ Holding EAD SA, BDZ Passenger EOOD e BDZ Cargo EOOD e ad altre misure**

[notificata con il numero C(2017) 4051]

(Il testo in lingua inglese è il solo facente fede)**(Testo rilevante ai fini del SEE)**

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 108, paragrafo 2, primo comma,

visto l'accordo sullo Spazio economico europeo, in particolare l'articolo 62, paragrafo 1, lettera a),

dopo aver invitato gli interessati a presentare osservazioni a norma dei suddetti articoli ⁽¹⁾ e viste le osservazioni trasmesse,

considerando quanto segue:

1. PROCEDIMENTO

- (1) Con lettera del 18 maggio 2011 la Bulgaria ha notificato alla Commissione determinate misure a favore di BDZ Holding EAD SA ⁽²⁾ («BDZ Holding») e delle sue controllate, BDZ Passenger EOOD («BDZ Passenger») e BDZ Cargo EOOD («BDZ Cargo»).
- (2) Con lettera del 20 maggio 2011, la Bulgaria ha trasmesso ulteriori informazioni alla Commissione. Con lettere del 15 luglio 2011 e del 28 settembre 2011, la Commissione ha chiesto informazioni aggiuntive, fornite dalla Bulgaria con lettere del 5 settembre 2011 e del 7 ottobre 2011.
- (3) Con lettera del 9 novembre 2011, la Commissione ha comunicato alla Bulgaria la decisione di avviare il procedimento di cui all'articolo 108, paragrafo 2, del trattato in relazione alle misure («decisione di avvio»). Con lettera del 12 gennaio 2012, la Bulgaria ha presentato i suoi commenti sulla decisione di avvio.
- (4) La decisione di avvio del procedimento è stata pubblicata nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* ⁽³⁾. La Commissione ha invitato gli interessati a presentare osservazioni.
- (5) La Commissione ha ricevuto le osservazioni di una parte interessata e le ha trasmesse alla Bulgaria con lettera del 16 maggio 2012, offrendole l'opportunità di replicare. I commenti della Bulgaria sono pervenuti con lettera del 13 giugno 2012. Con lettera del 10 dicembre 2012, la Commissione ha comunicato alla parte interessata che la versione non riservata delle sue osservazioni era stata trasmessa alla Bulgaria.
- (6) Con lettere del 12 aprile 2012, 24 luglio 2012, 10 dicembre 2012, 7 maggio 2013, 5 novembre 2013, 6 maggio 2014, 6 giugno 2014, 29 luglio 2014, 29 aprile 2015, 14 dicembre 2015, 26 aprile 2016, 15 settembre 2016, 20 ottobre 2016 e 3 aprile 2017, la Commissione ha chiesto ulteriori informazioni alla Bulgaria.
- (7) Con lettere del 7 giugno 2012, 28 settembre 2012, 31 gennaio 2013, 1° febbraio 2013, 30 maggio 2013, 2 ottobre 2013, 15 ottobre 2013, 2 dicembre 2013, 3 gennaio 2014, 6 febbraio 2014, 22 aprile 2014, 14 maggio 2014, 23 giugno 2014, 4 agosto 2014, 20 agosto 2014, 1° settembre 2014, 13 settembre 2014, 23 settembre 2014, 1° giugno 2015, 9 dicembre 2015, 20 gennaio 2016, 31 maggio 2016, 12 ottobre 2016 e 7 novembre 2016, la Bulgaria ha trasmesso informazioni aggiuntive alla Commissione.

⁽¹⁾ GU C 10 del 12.1.2012, pag. 9.

⁽²⁾ Nel prosieguo della presente decisione il termine «BDZ Holding» è utilizzato per indicare sia «BDZ EAD» prima della modifica della ragione sociale il 22 ottobre 2011, sia «BDZ Holding EAD SA» successivamente. Cfr. nota 4.

⁽³⁾ Cfr. nota 2.

- (8) Con lettere del 22 aprile 2014 e del 12 ottobre 2016, la Bulgaria ha ritirato la notifica concernente l'aiuto alla ristrutturazione a favore di BDZ Holding, rientrante nelle misure di cui al punto (1). Con lettera del 5 aprile 2017, la Bulgaria ha modificato la propria notifica, riducendo l'ammontare del debito che intendeva annullare mediante la misura di cancellazione dei debiti rientrante nelle misure di cui al punto (1).
- (9) Con lettera del 7 novembre 2016, la Bulgaria ha accettato in via eccezionale che la presente decisione fosse adottata e notificata esclusivamente in lingua inglese.

2. DESCRIZIONE DELLE MISURE

2.1. BENEFICIARIO

- (10) I beneficiari delle misure sono BDZ Holding e le sue controllate, BDZ Passenger e BDZ Cargo, società di proprietà statale al 100 % che forniscono servizi di trasporto ferroviario di passeggeri e merci dietro compenso in Bulgaria.
- (11) BDZ Holding ⁽⁴⁾, una società per azioni, è stata creata nel 2001, quando le Ferrovie nazionali bulgare sono state suddivise in una società di gestione dell'infrastruttura ferroviaria, la National Railway Infrastructure Company («NRIC»), e un fornitore di servizi di trasporto («BDZ Holding»).
- (12) Nel 2007, BDZ Holding è stata riorganizzata in una holding, con l'istituzione di tre controllate operanti nei servizi di trasporto di merci e passeggeri e nei servizi di trazione. La controllante BDZ Holding era proprietaria di vagoni per il trasporto di passeggeri e merci e di locomotori, che affittava alle sue controllate, responsabili della manutenzione del materiale rotabile. BDZ Holding era responsabile anche del servizio dei debiti sorti prima della riorganizzazione. Poiché questa struttura si è rivelata inefficiente, nel 2010 i servizi di trazione sono stati fusi nella BDZ Holding.
- (13) Nel 2011 BDZ Holding ha trasferito la proprietà di vagoni per il trasporto di passeggeri e merci e locomotori alle controllate BDZ Passenger e BDZ Cargo, mantenendo la proprietà di tutte le attività non operative.
- (14) BDZ Holding ha la propria sede sociale a Sofia, Bulgaria, e offre servizi di trasporto di merci e passeggeri in tutto il territorio della Bulgaria, interamente ammissibile agli aiuti a finalità regionale ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 3, lettera a), del trattato.
- (15) BDZ Cargo, una società a responsabilità limitata, opera nel mercato del trasporto ferroviario di merci a livello nazionale e internazionale. Nel 2007 la Bulgaria ha liberalizzato il mercato del trasporto ferroviario di merci, che da allora ha visto l'ingresso di diversi operatori privati. Nel 2016, la quota di mercato di BDZ Cargo (in tonnellate-chilometro nette) ammontava al 43 % e i suoi principali concorrenti erano Bulgarian Railway Company (25 %), DB Schenker Rail Bulgaria (18 %), Bulmarket (6 %) e Rail Cargo (4 %).
- (16) BDZ Passenger, una società a responsabilità limitata, è l'unico fornitore di servizi di trasporto passeggeri a livello nazionale in Bulgaria. BDZ Passenger assolve un obbligo di servizio pubblico («OSP») che copre circa il 90 % del mercato del trasporto ferroviario di passeggeri. Il contratto relativo all'OSP di BDZ Passenger è stato firmato nel 2009 per un periodo di 15 anni (2010 – 2025).

2.2. DESCRIZIONE DELLE MISURE E MOTIVAZIONI PER L'AVVIO DEL PROCEDIMENTO

- (17) Nella decisione di avvio, la Commissione ha individuato quattro misure che configurano potenziali aiuti di Stato a favore di BDZ Holding e delle sue controllate, BDZ Passenger e BDZ Cargo:
- a) misura 1: aiuto alla ristrutturazione costituito da sei aumenti di capitale a favore di BDZ Holding, per un totale di 550 milioni di BGN (281 milioni di EUR ⁽⁵⁾);
 - b) misura 2: cancellazione dei debiti sorti prima del 2007;
 - c) misura 3: non pagamento dei debiti scaduti di BDZ Holding nei confronti del gestore dell'infrastruttura (NRIC);
 - d) misura 4: rimborso dell'imposta sul valore aggiunto («IVA») dallo Stato a BDZ Holding.

⁽⁴⁾ In virtù della decisione n. 151 del 22 ottobre 2011 emanata dal ministero dei Trasporti, delle tecnologie dell'informazione e delle comunicazioni, la denominazione della società è stata modificata da BDZ EAD a Holding Bulgarian State Railways (BDZ) EAD («BDZ Holding»).

⁽⁵⁾ Il tasso di cambio applicato nella presente decisione è 1 EUR = 1,9558 BGN (GU C 304 del 20.8.2016, pag. 2).

2.2.1. MISURA 1: AIUTO ALLA RISTRUTTURAZIONE

- (18) La Bulgaria ha previsto la concessione di un aiuto alla ristrutturazione sotto forma di sei aumenti di capitale a favore di BDZ Holding per un totale di 550 milioni di BGN (281 milioni di EUR) nel periodo 2011-2016 e l'ha notificato alla Commissione nel 2011. Tuttavia, finora le autorità pubbliche competenti non hanno ancora preso una decisione definitiva in merito alla concessione dell'aiuto e i fondi non sono stati versati a BDZ Holding.
- (19) Nella decisione di avvio, la Commissione ha rilevato che l'aiuto alla ristrutturazione configurerebbe un aiuto di Stato ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 1, del trattato, e ha espresso dubbi in merito alla compatibilità dell'aiuto con il mercato interno.

2.2.2. MISURA 2: CANCELLAZIONE DEI DEBITI SORTI PRIMA DEL 2007

- (20) In base alle informazioni presentate dalla Bulgaria, le passività correnti e gli accantonamenti di BDZ Holding e delle sue controllate ammontavano a 806 729 558 BGN (412 milioni di EUR) al 31 dicembre 2006, prima dell'adesione della Bulgaria all'Unione il 1° gennaio 2007.
- (21) Le passività e gli accantonamenti di BDZ Holding riguardavano i) prestiti da istituti finanziari quali Kreditanstalt für Wiederaufbau («KfW»), Banca europea per la ricostruzione e lo sviluppo («BERS») e Banca internazionale per la ricostruzione e lo sviluppo («BIRS»), destinati principalmente al risanamento del materiale rotabile, ma anche ii) obblighi commerciali, anche nei confronti del gestore dell'infrastruttura ferroviaria bulgara NRIC, accantonamenti e obblighi nei confronti di personale e assicurazioni, nonché altri debiti, ivi compresi quelli derivanti da un accordo per l'acquisto di materiale rotabile concluso tra BDZ Holding, Siemens e KfW nel 2005. Gli importi di tali passività e accantonamenti sono ripartiti come indicato nella tabella 1.

Tabella 1

Riepilogo di passività e accantonamenti di BDZ Holding e delle sue controllate al 31 dicembre 2006

(in milioni di BGN)

	Passività totali di BDZ Holding e delle sue controllate al 31 dicembre 2006
Debiti nei confronti di istituti finanziari	201,1
Accordo SIEMENS/KfW	307,5
Obblighi commerciali	244,5
Obblighi nei confronti di personale e assicurazioni	26,4
Altre passività, compresi imposte e accantonamenti	27,2
Passività totali	806,7

- (22) La Bulgaria prevedeva di assumere in tutto o in parte i debiti contratti prima del 1° gennaio 2007 da BDZ Holding e dalle sue controllate.
- (23) Nella decisione di avvio, la Commissione ha rilevato che la cancellazione dei debiti configurerebbe un aiuto di Stato ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 1, del trattato, e ha espresso dubbi in merito alla compatibilità dell'aiuto con il mercato interno. La Bulgaria non ha invocato l'applicazione dei criteri pertinenti delle linee guida sugli aiuti alle ferrovie⁽⁶⁾, né dimostrato che la misura fosse in linea con gli stessi. Di conseguenza, la Commissione non è stata in grado di assumere una posizione sulla compatibilità dell'aiuto con il mercato interno.

⁽⁶⁾ Linee guida comunitarie per gli aiuti di Stato alle imprese ferroviarie (GU C 184 del 22.7.2008, pag. 13).

2.2.3. MISURA 3: NON PAGAMENTO DEI DEBITI SCADUTI DI BDZ HOLDING E DELLE SUE CONTROLLATE NEI CONFRONTI DEL GESTORE DELL'INFRASTRUTTURA (NRIC)

- (24) Secondo le informazioni fornite dalla Bulgaria, BDZ Holding e le sue controllate non avevano provveduto a pagare tutti gli oneri d'infrastruttura dovuti a NRIC. Di conseguenza, la decisione di avvio indicava un importo di debiti commerciali correnti nei confronti di NRIC pari a 45 milioni di BGN.
- (25) Poiché la Bulgaria non ha chiarito l'origine, né l'evoluzione di tali debiti commerciali, nella decisione di avvio la Commissione ha concluso che la mancata esecuzione degli stessi potrebbe potenzialmente comportare un aiuto di Stato a norma dell'articolo 107, paragrafo 1, del trattato. A tale proposito, la Commissione ha rilevato che, secondo la giurisprudenza, la mancata riscossione di debiti di imprese pubbliche ⁽⁷⁾ potrebbe comportare un aiuto di Stato se un ipotetico operatore in un'economia di mercato nella stessa situazione non si sarebbe comportato come le imprese pubbliche e li avrebbe riscossi ⁽⁸⁾. Tuttavia, la Commissione non disponeva di precise indicazioni del fatto che NRIC non avesse preso le misure che un creditore diligente avrebbe adottato nella stessa situazione. Di conseguenza, la Commissione ha invitato la Bulgaria a fornire informazioni circa le eventuali modalità con cui NRIC avesse tentato di riscuotere i crediti in essere.
- (26) Nella misura in cui si è constatato che la misura comportava un aiuto di Stato, la Commissione ha anche espresso dei dubbi in merito alla sua compatibilità con il mercato interno nel contesto dell'aiuto alla ristrutturazione allora notificato e del relativo piano di ristrutturazione. A tale proposito, la Commissione ha invitato la Bulgaria a integrare il piano di ristrutturazione con informazioni circa le modalità con cui verrebbero saldati questi debiti nei confronti di NRIC.

2.2.4. MISURA 4: RIMBORSO DELL'IVA ERRONEAMENTE APPLICATA DALLO STATO A BDZ HOLDING

- (27) Secondo le informazioni fornite dalla Bulgaria, in passato a BDZ Holding era stata rimborsata l'imposta sul valore aggiunto («IVA») per un importo di 72 milioni di BGN (36,7 milioni di EUR).
- (28) Poiché al momento della decisione di avvio la Bulgaria non ha chiarito i motivi del rimborso dell'IVA e se fosse conforme alla direttiva 2006/112/CE del Consiglio ⁽⁹⁾, la Commissione ha ritenuto che il rimborso dell'IVA potesse potenzialmente comportare un aiuto di Stato a norma dell'articolo 107, paragrafo 1, del trattato. A tale proposito, la Commissione ha rilevato che secondo la giurisprudenza, il concetto di aiuto vale a designare non soltanto prestazioni positive, ma anche interventi che in varie forme alleviano gli oneri che normalmente gravano sul bilancio di un'impresa. Di conseguenza, la Commissione ha invitato la Bulgaria a fornire ulteriori informazioni sui motivi del rimborso dell'IVA a BDZ Holding.

3. OSSERVAZIONI PERVENUTE DA UNA PARTE INTERESSATA

- (29) Un concorrente di BDZ Cargo operante nei servizi di trasporto ferroviario di merci, che non ha voluto rivelare la propria identità, ha presentato osservazioni su due misure individuate nella decisione di avvio.
- (30) Per quanto riguarda il previsto aiuto alla ristrutturazione (misura 1), il concorrente ha suggerito che i locomotori inutilizzati di BDZ Holding e delle sue controllate, BDZ Passenger e BDZ Cargo, debbano essere venduti a titolo di misura compensativa. Il concorrente ha affermato che BDZ Holding non concedeva l'accesso alla propria flotta inutilizzata ai concorrenti, che non disponevano di altre fonti dalle quali acquistare o noleggiare locomotori.
- (31) Per quanto riguarda il non pagamento dei debiti scaduti di BDZ Holding e delle sue controllate nei confronti di NRIC (misura 3), il concorrente ha affermato che, benché tutti i vettori del trasporto merci siano obbligati a pagare gli stessi canoni, la mancata esecuzione dei debiti accumulati nei confronti di NRIC genera un vantaggio competitivo per BDZ Holding e le sue controllate. Inoltre, il concorrente ha chiesto che a BDZ siano imposte misure di compensazione ai sensi degli Orientamenti sugli aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese non finanziarie in difficoltà e delle linee guida sugli aiuti alle ferrovie e che BDZ Cargo sia privatizzata a condizioni di mercato.

⁽⁷⁾ Direttiva 2006/111/CE della Commissione, del 16 novembre 2006, relativa alla trasparenza delle relazioni finanziarie tra gli Stati membri e le loro imprese pubbliche e alla trasparenza finanziaria all'interno di talune imprese (GU L 318 del 17.11.2006, pag. 17).

⁽⁸⁾ Sentenza della Corte di giustizia del 29 giugno 1999, *Déménagements-Manutention Transport SA (DMT)*, C-256/97, ECLI:EU:C:1999:332, punti 25-28.

⁽⁹⁾ Direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto (GU L 347 dell'11.12.2006, pag. 1).

4. COMMENTI DELLA BULGARIA

- (32) Nella sua replica alla decisione di avvio e nelle successive informazioni, la Bulgaria ha formulato commenti e fornito ulteriori chiarimenti sui fatti ai quali si fa riferimento nella decisione di avvio.

4.1. MISURA 1: AIUTO ALLA RISTRUTTURAZIONE – RITIRO DELLA NOTIFICA

- (33) Con lettera del 22 aprile 2014, la Bulgaria ha ritirato la notifica dell'aiuto alla ristrutturazione. Tuttavia, tale aiuto è citato in comunicazioni successive e infine è stato revocato con lettera del 7 novembre 2016.
- (34) La Bulgaria ha precisato che, invece di concedere a BDZ Holding l'aiuto alla ristrutturazione, intendeva rifinanziare le passività di BDZ Holding, cancellando una parte dei debiti sorti e in essere prima dell'adesione della Bulgaria.

4.2. MISURA 2: CANCELLAZIONE DEI DEBITI SORTI PRIMA DEL 2007

- (35) La Bulgaria ha spiegato che, al 31 dicembre 2006, un giorno prima del suo ingresso nell'Unione, l'importo complessivo delle passività e degli accantonamenti di BDZ Holding ammontava a 806,7 milioni di BGN (412 milioni di EUR), come illustrato nella tabella 1. Tenendo conto delle passività rimborsate da BDZ Holding e del suo fabbisogno finanziario, la Bulgaria intendeva cancellare i debiti di BDZ Holding per un importo di 601,9 milioni di BGN (307,1 milioni di EUR). Tuttavia, con lettera del 5 aprile 2017, la Bulgaria ha modificato la propria notifica, chiedendo alla Commissione di approvare una misura di cancellazione dei debiti per un importo di 223,45 milioni di BGN (114,25 milioni di EUR). A seguito della modifica della notifica, i debiti destinati alla cancellazione, compresi interessi di mora, riguardano i) debiti preadesione ancora in essere nei confronti di KfW IPEX Bank e ii) debiti contratti verso i detentori di obbligazioni relative all'emissione ISIN BG2100032072 del 19 novembre 2007 e verso il ministero delle Finanze per il rifinanziamento dei debiti preadesione nei confronti di KfW IPEX Bank, BERS, BIRS, NRIC e NEC AD. La Bulgaria ha comunicato alla Commissione gli importi ancora dovuti e le relative spiegazioni, come segue (cfr. tabella 2).

Tabella 2

Debiti di BDZ Holding al 31 dicembre 2006 destinati alla cancellazione

Categoria di creditore/Importi in BGN al 31 marzo 2017	Importo di debiti di BDZ in BGN in essere al 31 dicembre 2006 (debiti preadesione)			Prestiti o altri strumenti di debito utilizzati per il rifinanziamento dei debiti preadesione
	Debiti preadesione in essere	Debiti in essere per il rifinanziamento di debiti preadesione di BDZ	Interessi di mora	
a) Creditori finanziari internazionali	30 967 919	105 642 950	24 901 981	
KfW IPEX Bank 80 % UMD	0	76 529 380		Seconda emissione obbligazionaria ISIN: BG2100032072, in conformità dell'offerta di acquisto del debito dell'ottobre 2007
BERS	0	20 980 115		Garanzia statale attivata per il rimborso del debito per cui BDZ ha contratto un debito verso il ministero delle Finanze.
BIRS	0	8 133 455		Garanzia statale attivata per il rimborso del debito per cui BDZ ha contratto un debito verso il ministero delle Finanze.
KfW IPEX Bank 85 % UME	30 967 919	0		

Categoria di creditore/Importi in BGN al 31 marzo 2017	Importo di debiti di BDZ in BGN in essere al 31 dicembre 2006 (debiti preadesione)			Prestiti o altri strumenti di debito utilizzati per il rifinanziamento dei debiti preadesione
	Debiti preadesione in essere	Debiti in essere per il rifinanziamento di debiti preadesione di BDZ	Interessi di mora	
b) Fornitori	0	53 884 257	8 051 694	
NRIC	0	26 292 761	3 928 815	Seconda emissione obbligazionaria ISIN: BG2100032072, in conformità dell'offerta di acquisto del debito dell'ottobre 2007
NEC AD	0	27 591 496	4 122 879	Seconda emissione obbligazionaria ISIN: BG2100032072, in conformità dell'offerta di acquisto del debito dell'ottobre 2007
Totale	30 967 919	159 527 207	32 953 675	

Fonte: comunicazione della Bulgaria del 5 aprile 2017.

- (36) Per quanto concerne i debiti nei confronti di BIRS e BERS, la Bulgaria ha spiegato che questi prestiti, assunti nel 1995, erano coperti al 100 % da una garanzia statale. Poiché BDZ Holding era inadempiente rispetto ai pagamenti dovuti, è stata attivata la garanzia statale e il ministero delle Finanze ha provveduto al servizio del debito. Di conseguenza, ai sensi della legge sul debito pubblico ⁽¹⁰⁾, a partire dalla data dei pagamenti coperti dalla garanzia dello Stato, il governo ha assunto i diritti dei creditori previsti dagli accordi di prestito nei confronti di BDZ Holding fino all'ammontare dei pagamenti effettuati. BDZ Holding è tenuta a rimborsare interamente gli importi pagati dallo Stato a BIRS e BERS, compresi gli interessi di mora. Per quanto riguarda gli altri debiti rifinanziati mediante l'emissione obbligazionaria ISIN BG2100032072 del 19 novembre 2007, la Bulgaria ha fornito prova dei pagamenti effettuati a KfW IPEX Bank, NRIC e NEC AD.
- (37) La Bulgaria non contesta il fatto che la misura di cancellazione dei debiti comporterebbe un aiuto di Stato a vantaggio di BDZ Holding. Tuttavia, ritiene che la cancellazione dei debiti sarebbe compatibile con il mercato interno, in virtù dei punti da 56 a 60 delle linee guida sugli aiuti alle ferrovie, come segue.
- (38) Primo, tutti i debiti erano chiaramente determinati e individuati e sorti prima dell'adesione della Bulgaria all'Unione, in quanto registrati nel bilancio finanziario consolidato di BDZ Holding prima della data di adesione e/o derivanti da contratti conclusi a titolo irrevocabile prima di tale data.
- (39) Secondo, tutti i debiti per i quali è prevista la cancellazione erano direttamente connessi all'attività di trasporto ferroviario di passeggeri e merci e contratti prevalentemente a titolo di prestiti per l'acquisto di unità multiple diesel ed elettriche e per la riparazione e l'ammmodernamento di carri merci di proprietà della società e per coprire obblighi in essere relativi alla fornitura di servizi ferroviari, come gli obblighi nei confronti di NRIC.
- (40) Terzo, nel 2016 BDZ Holding registrava un indebitamento eccessivo e rispondeva a tutti i criteri previsti dalla legislazione bulgara per l'avvio di un procedimento di insolvenza nei suoi confronti. L'indebitamento eccessivo impediva alla società di operare su una base finanziaria stabile. La società non era in grado di coprire autonomamente il proprio fabbisogno di capitale a causa dell'accumulo di debiti scaduti. I creditori internazionali si rifiutavano di approvare una ristrutturazione del debito in assenza di una garanzia statale, che secondo la Bulgaria avrebbe sollevato ulteriori problemi in materia di aiuti di Stato. Dal piano aziendale di BDZ Holding risulta che la cancellazione dei debiti sorti prima dell'adesione sarebbe necessaria per migliorare gli indicatori finanziari.
- (41) Quarto, l'unico obiettivo della misura di cancellazione è quello di sollevare BDZ Holding dai debiti contratti prima dell'adesione all'Unione della Bulgaria e di normalizzare la situazione finanziaria della società. La cancellazione dei debiti non eccede quanto è ragionevolmente necessario per ripristinare la sostenibilità finanziaria della società.

⁽¹⁰⁾ Gazzetta bulgara n. 93/2002.

- (42) Quinto, la cancellazione dei debiti non conferirebbe a BDZ Holding un vantaggio competitivo tale da impedire lo sviluppo di una concorrenza effettiva sul mercato; non aumenterebbe la capacità di BDZ Holding, né modificherebbe la sua posizione di mercato o le consentirebbe di entrare in nuovi mercati in altri Stati membri. Inoltre, non si sono dissuasi nuovi operatori dall'entrare nel mercato, poiché attualmente otto operatori, oltre a BDZ Cargo, sono attivi sul mercato del trasporto ferroviario in Bulgaria ⁽¹¹⁾.
- (43) La Bulgaria ha spiegato inoltre che la difficile situazione finanziaria della società limitava le sue possibilità di investimento. A causa della mancanza di risorse, sono state effettuate solo le riparazioni essenziali (di routine o di emergenza) mentre sono stati posticipati interventi rilevanti. Il 94 % delle carrozze passeggeri ha oltre 15 anni e il 90 % dei carri merci supera i 29 anni. Il 90 % delle unità multiple diesel e il 45 % delle unità multiple elettriche hanno oltre 30 anni. La produttività del materiale rotabile e dei locomotori di proprietà della società è notevolmente inferiore alla media dell'Unione. La limitazione degli interventi di riparazione ha provocato un costante deterioramento dei servizi ferroviari e la cancellazione di treni.
- (44) La Bulgaria ha anche rilevato che BDZ Holding rischiava azioni coercitive di risanamento, quali la vendita delle sue attività o la sospensione dei conti bancari da parte dei creditori internazionali a seguito dell'ingiunzione di pagamento dei loro crediti emessa dall'Alta Corte di giustizia di Londra.

4.3. MISURA 3: NON PAGAMENTO DEI DEBITI SCADUTI DI BDZ HOLDING E DELLE SUE CONTROLLATE NEI CONFRONTI DEL GESTORE DELL'INFRASTRUTTURA (NRIC)

Riepilogo dei debiti di BDZ Holding nei confronti di NRIC

- (45) In risposta all'invito contenuto nella decisione di avvio a fornire informazioni circa le eventuali modalità con cui NRIC aveva riscosso i debiti precedenti e intendeva recuperare o ottenere il pagamento dei debiti in essere, la Bulgaria ha affermato che BDZ Holding e le sue controllate avevano provveduto e stavano ancora provvedendo al servizio dei propri debiti nei confronti di NRIC su una base regolare. A sostegno della propria affermazione, la Bulgaria ha fornito informazioni sull'evoluzione degli importi dovuti a NRIC da BDZ Holding e dalle sue controllate per gli oneri d'infrastruttura, la fornitura di elettricità e altri servizi accessori, calcolati sulla base del piano tariffario di NRIC applicato a tutti gli operatori ferroviari.
- (46) La Bulgaria ha rilevato che, dopo la decisione di avvio, tra novembre 2011 e agosto 2016, BDZ Holding ha pagato a NRIC un importo totale di 503,2 milioni di BGN (257 milioni di EUR). Il pagamento è stato effettuato mediante bonifici bancari, compensazioni di debiti di NRIC nei confronti di BDZ Holding e operazioni di conversione del debito in attività.

Misure prese da NRIC per riscuotere e/o recuperare i debiti da BDZ Holding

- (47) La Bulgaria afferma che NRIC ha preso tutte le misure necessarie per riscuotere i debiti dovuti da BDZ Holding e dalle sue controllate, senza avviare procedimenti legali. La Bulgaria rileva che si erano tenuti incontri regolari tra NRIC e BDZ Holding, per discutere del pagamento degli obblighi in essere. Allo stesso modo, NRIC ha inviato regolarmente lettere a BDZ Holding, ivi compreso un avviso notarile ⁽¹²⁾, per richiedere il pagamento degli obblighi in essere e degli interessi per gli obblighi scaduti ⁽¹³⁾.
- (48) NRIC ha applicato gli interessi di mora sui debiti scaduti a norma del decreto n. 100 sul calcolo degli interessi legali su ritardati pagamenti in valuta nazionale ed estera ⁽¹⁴⁾ («decreto n. 100») del consiglio dei ministri del 29 settembre 2012. La Bulgaria ha dichiarato che ai sensi del decreto n. 100, il tasso di interesse legale annuo per il ritardato pagamento di debiti in BGN corrisponde al tasso di interesse di base della Banca nazionale bulgara in vigore dal 1° gennaio o dal 1° luglio del rispettivo esercizio, maggiorato di un premio di rischio del 10 %. Con effetto da settembre 2016, gli interessi dovuti ammontano a 23,3 milioni di BGN (12 milioni di EUR).
- (49) Secondo la Bulgaria, NRIC avrebbe agito come un creditore in un'economia di mercato, in quanto sul piano economico era più sensato riscuotere i debiti in essere riconosciuti da entrambe le parti, invece di avviare una

⁽¹¹⁾ A titolo di esempio, DB Schenker Rail Bulgaria ha ottenuto una licenza nel maggio 2010 e Port Rail nell'aprile 2012.

⁽¹²⁾ Ai sensi dell'articolo 569, paragrafo 3, del codice di procedura civile, gli avvisi notarili costituiscono uno strumento per la composizione volontaria, prima dell'intervento del tribunale.

⁽¹³⁾ A titolo di esempio, verbale della riunione del consiglio di amministrazione di NRIC n. 109 del 25 settembre 2009 o verbale del consiglio di amministrazione di NRIC n. 145 del 3 giugno 2010.

⁽¹⁴⁾ Gazzetta bulgara n. 42/2012.

procedura di fallimento e rischiare la cessazione dell'attività del debitore. La Bulgaria ha affermato che NRIC avrebbe dovuto sostenere i costi del procedimento legale, pari a un'imposta di bollo del 4 % dell'importo richiesto. Inoltre, nel caso di un procedimento legale, NRIC non sarebbe stata in grado di riscuotere completamente il proprio credito, perché BDZ Holding e le sue controllate avrebbero dovuto rimborsare tutti i debiti, senza privilegiare un particolare creditore. Secondo la Bulgaria, poiché BDZ Holding e le sue controllate sono i principali clienti di NRIC, come risulta evidente dal fatto che il 77 % delle entrate di NRIC nel 2015 si potrebbe attribuire a BDZ Holding e alle sue controllate, il fallimento di BDZ Holding avrebbe avuto un impatto negativo sulla redditività di NRIC e sulla sua capacità di mantenere in condizioni adeguate la rete ferroviaria nazionale.

Debiti dovuti da NRIC a BDZ Holding

- (50) NRIC doveva pagare BDZ Holding per i servizi forniti, concernenti tra l'altro abbonamenti e biglietti gratuiti e ridotti per i dipendenti di NRIC e le relative famiglie, l'affitto di strutture interne ed esterne e locali di proprietà di BDZ Holding, la fornitura di corrente di trazione, il trasporto di merci su rotaia, le operazioni di trasbordo e manutenzione di treni di servizio. La Bulgaria ha dichiarato che, nel periodo dal 2008 al 2011, i debiti contratti da NRIC nei confronti di BDZ Holding e delle sue controllate per i servizi forniti ammontavano in totale a 45 532 415 BGN (23,8 milioni di EUR), come sintetizzato nella tabella 3. Ad agosto 2016, i crediti in essere di NRIC verso BDZ Holding ammontavano a 1 094 367 BGN (0,6 milioni di EUR).

Tabella 3

Debiti dovuti da NRIC a BDZ Holding (2008-2011)

Crediti verso NRIC in BGN	2008	2009	2010	2011	Totale
BDZ Holding	15 695 566	4 364 383	12 907 606	13 564 860	46 532 415

Operazioni di conversione del debito in attività

- (51) In risposta all'invito contenuto nella decisione di avvio a fornire informazioni circa le eventuali modalità con cui NRIC intendeva recuperare o riscuotere i debiti in essere, la Bulgaria ha affermato che, in base ad accordi conclusi il 1° dicembre 2012 e il 31 maggio 2013, NRIC e BDZ Holding hanno riconosciuto determinati obblighi reciproci e hanno deciso di rimborsare parzialmente i debiti in essere mediante un'operazione di conversione del debito in attività. L'obiettivo dell'operazione era quello di estinguere gli obblighi riconosciuti di BDZ Holding e delle sue controllate nei confronti di NRIC tramite la cessione di attività che sarebbero state utili a NRIC e presentavano un buon livello di liquidità. L'operazione era consentita dalla legislazione nazionale, in particolare l'articolo 65, paragrafo 2, della legge su contratti e obbligazioni, e il suo fondamento giuridico era costituito dalle delibere del consiglio dei ministri.
- (52) Nella sua comunicazione del 7 novembre 2016, la Bulgaria ha sottolineato che, nel periodo 2013-2016, le attività oggetto della conversione, IVA compresa, ammontavano nel complesso a 25,9 milioni di BGN (13,3 milioni di EUR). La prima fase della conversione, per un importo di 23 milioni di BGN (11,8 milioni di EUR), è stata attuata nel dicembre 2013 sulla base della delibera n. 481/12.08.2013 del consiglio dei ministri. In seguito, nel dicembre 2015 e nell'agosto 2016, sulla base delle delibere n. 965/10.12.2015 e n. 626/29.07.2016 del consiglio dei ministri, sono stati convertiti beni rispettivamente per 1,1 milioni di BGN (0,58 milioni di EUR) e 1,8 milioni di BGN (0,9 milioni di EUR). Le particolari attività oggetto della conversione erano state specificate in anticipo, a seconda delle esigenze delle parti in merito al loro successivo utilizzo. La Bulgaria ha dichiarato che su questa base NRIC aveva acquisito 16 proprietà, tra cui le strutture presso il complesso per traghetti di Varna e l'immobile per uffici di Stara Zagora.
- (53) La Bulgaria ha dichiarato inoltre che NRIC aveva scelto autonomamente le attività che a suo parere presentavano un interesse commerciale. A sostegno di questa affermazione, la Bulgaria ha precisato che nell'agosto 2016 NRIC ha respinto la proposta di una capitalizzazione del debito in relazione a determinate attività e di conseguenza BDZ ha scambiato attività per un importo di 1,8 milioni di BGN (0,9 milioni di EUR) invece di 10 milioni di BGN (5,1 milioni di EUR). La procedura era trasparente. Le attività erano soggette alla valutazione di esperti indipendenti muniti di certificati rilasciati dalla camera dei valutatori indipendenti in Bulgaria. La determinazione del valore delle attività si basava su principi e metodi di mercato, in conformità delle norme di valutazione internazionali ed europee contenute nella legislazione bulgara. Secondo la Bulgaria, tali attività possono essere vendute sul mercato immobiliare al prezzo indicativo stabilito dai valutatori indipendenti. I prezzi finali concordati da BDZ Holding e NRIC erano di entità analoga a quelli indicati nelle valutazioni.

- (54) La Bulgaria ritiene quindi che NRIC abbia agito come un creditore in un'economia di mercato e che le operazioni di conversione del debito in attività siano state concordate e attuate a normali condizioni di mercato.

4.4. MISURA 4: RIMBORSO DELL'IVA APPLICATA ERRONEAMENTE DALLO STATO A BDZ HOLDING

- (55) La Bulgaria comunica che, a causa dell'interpretazione e dell'applicazione non corrette della legislazione nazionale in vigore, BDZ Holding aveva versato erroneamente l'IVA, pari a 72 milioni di BGN (36,8 milioni di EUR), sull'ammontare delle compensazioni per OSP nel periodo dal 1° dicembre 2004 al 29 febbraio 2008. L'errore è stato individuato nella relazione di audit eseguita dall'Agenzia nazionale delle entrate nel 2009. La Bulgaria spiega che BDZ Holding ha adottato le misure legali necessarie ai sensi del codice di procedura tributaria e assicurativa («DOPK») per il recupero dell'IVA indebitamente versata tramite rimborso. L'importo dell'imposta versata indebitamente è stato determinato con atti emessi dall'amministrazione nazionale delle entrate e tributaria.
- (56) La Bulgaria afferma inoltre che alla società è stato conferito un OSP ai sensi del contratto del 29 giugno 2004, firmato nel settembre 2004, tra il ministero bulgaro dei Trasporti e delle Comunicazioni e BDZ Holding. La compensazione per l'OSP a norma del contratto era concessa per coprire le perdite sostenute nel fornire i servizi di trasporto. Inoltre, secondo i termini del contratto, la prestazione del servizio e la compensazione erano soggette alla conformità a condizioni relative a numero di treni, posti e orari e la compensazione poteva essere ridotta se non erano soddisfatti i requisiti specifici concernenti chilometri, posti e orari.
- (57) La Bulgaria spiega che, ai sensi dell'articolo 29 della legge sull'imposta sul valore aggiunto («ZDDS») in vigore fino al 31 dicembre 2006, l'ammontare imponibile relativo alla fornitura di servizi comprende anche tutti i mezzi finanziari ricevuti e assorbiti dal fornitore dei servizi e direttamente connessi alla prestazione degli stessi, ivi comprese le sovvenzioni. La Bulgaria ha dichiarato inoltre che, ai sensi dell'articolo 20, paragrafo 6, della ZDDS, tutti i mezzi finanziari (come le sovvenzioni) direttamente connessi alla fornitura di beni o servizi si devono considerare contributi a carico del bilancio dello Stato o di un'altra entità, e costituiscono un pagamento aggiuntivo per beni o servizi. Sulla base di dichiarazioni dell'Agenzia nazionale delle entrate ⁽¹⁵⁾ la Bulgaria ha comunicato che le sovvenzioni ricevute per coprire le perdite, i costi o l'acquisto di beni non rientrano nell'ambito di applicazione della ZDDS, così come il contratto per l'OSP. In tale contesto, la Bulgaria ha chiarito che le disposizioni nazionali consentivano il rimborso dell'IVA sulla base di un accertamento emesso dalle autorità fiscali a seguito di una verifica e revisione ex post. Inoltre, la Bulgaria ha affermato che prima della sua adesione all'Unione non era soggetta all'obbligo della piena armonizzazione della legislazione sull'IVA.
- (58) Secondo la Bulgaria, dal 1° gennaio 2007, con l'entrata in vigore della nuova ZDDS, le disposizioni di legge bulgare sull'IVA sono state pienamente armonizzate con la direttiva 2006/112/CE. La Bulgaria ha dichiarato inoltre che, ai sensi dell'articolo 26, paragrafo 3, della nuova ZDDS, l'ammontare imponibile relativo alla fornitura di servizi comprende anche tutti i mezzi finanziari (come le sovvenzioni) ricevuti e assorbiti dal fornitore dei servizi e direttamente connessi alla prestazione degli stessi. La Bulgaria ha spiegato inoltre che, ai sensi della nuova ZDDS, tutti i mezzi finanziari (come le sovvenzioni) direttamente connessi alla fornitura di beni o servizi si devono ritenere contributi a carico del bilancio dello Stato o di un'altra entità, e costituiscono un pagamento aggiuntivo per beni o servizi. Tuttavia, secondo la Bulgaria le sovvenzioni ricevute per coprire le perdite o lo spese, compreso l'acquisto o la liquidazione di beni, non rientrano nell'ambito di applicazione della nuova ZDDS.
- (59) Secondo la Bulgaria, l'errore, costituito dall'errata applicazione dell'IVA sulle entrate derivanti dalla fornitura dei servizi soggetti a OSP nel periodo dal 1° dicembre 2004 al 29 febbraio 2008, era stato individuato dalle autorità fiscali competenti nel corso di un'ispezione. A tale proposito, la Bulgaria ha spiegato che alle conclusioni delle autorità fiscali competenti hanno fatto seguito le decisioni che ordinano il rimborso e la relazione di audit fiscale numero 29010038 del 7 febbraio 2011, conformemente al codice bulgaro di procedura tributaria e assicurativa ⁽¹⁶⁾. La Bulgaria ha spiegato inoltre che le procedure per il rimborso dell'IVA sono indicate negli articoli 128 e 129 del codice bulgaro di procedura tributaria e assicurativa.

⁽¹⁵⁾ Lettera dell'Agenzia nazionale delle entrate, numero di riferimento 24-34-350/20.07.2007 e 24-00-39/17.08.2007

⁽¹⁶⁾ Decisione di rimborso d'imposta numero 100337 del 12 agosto 2010 e decisione fiscale numero 290100380 del febbraio 2011 per un ammontare di 36 877 000 BGN per il periodo da dicembre 2004 ad aprile 2007; decisione di rimborso d'imposta numero 2900180 del 14 gennaio 2009 per un ammontare di 19 167 000 BGN per il periodo da maggio 2007 a febbraio 2008; decisione di rimborso d'imposta numero 290900153 dell'8 luglio 2009 per un ammontare di 16 000 000 BGN per il periodo da marzo 2008 a ottobre 2008.

- (60) Di conseguenza, secondo la Bulgaria, il rimborso dell'IVA applicata erroneamente non costituisce un aiuto di Stato.

5. RITIRO DELLA NOTIFICA

- (61) Come indicato ai considerando 32 e 34, la Bulgaria ha ritirato la notifica concernente l'aiuto alla ristrutturazione a favore di BDZ Holding (misura 1), precisando di volerlo sostituire con la cancellazione dei debiti contratti da BDZ Holding prima dell'adesione della Bulgaria all'Unione il 1° gennaio 2007 (misura 2).
- (62) Ai sensi dell'articolo 10 del regolamento (UE) 2015/1589 del Consiglio, lo Stato membro interessato può ritirare la notifica prima che la Commissione abbia adottato una decisione sull'aiuto. Ai sensi dell'articolo 10, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2015/1589, nei casi in cui la Commissione abbia già avviato il procedimento d'indagine formale all'atto del ritiro di una notifica, essa provvede a dichiararlo chiuso.
- (63) La Commissione rileva che l'aiuto alla ristrutturazione non è stato ancora concesso. Poiché la Bulgaria ha ritirato la notifica e non concederà l'aiuto alla ristrutturazione di 550 milioni di BGN a favore di BDZ Holding, il procedimento d'indagine formale ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 2, del trattato s'intende chiuso rispetto alla misura di aiuto alla ristrutturazione notificata.

6. VALUTAZIONE DELLE MISURE

- (64) In virtù dell'articolo 107, paragrafo 1, del trattato, «[...] sono incompatibili con il mercato interno, nella misura in cui incidano sugli scambi tra Stati membri, gli aiuti concessi dagli Stati, ovvero mediante risorse statali, sotto qualsiasi forma che, favorendo talune imprese o talune produzioni, falsino o minaccino di falsare la concorrenza».
- (65) I criteri di cui all'articolo 107, paragrafo 1, del trattato sono cumulativi. Pertanto, per determinare se la misura in questione costituisca un aiuto di Stato ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 1, del trattato, tutte le seguenti condizioni devono essere soddisfatte:
- a) il beneficiario è un'impresa ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 1, del trattato, per cui svolge un'attività economica;
 - b) la misura è finanziata da risorse statali e imputabile allo Stato;
 - c) conferisce un vantaggio economico;
 - d) il vantaggio è selettivo;
 - e) la misura in questione falsa o minaccia di falsare la concorrenza e può incidere sugli scambi tra Stati membri.

6.1. MISURA 2: CANCELLAZIONE DEI DEBITI SORTI PRIMA DEL 2007

6.1.1. ESISTENZA DI UN AIUTO AI SENSI DELL'ARTICOLO 107, PARAGRAFO 1, DEL TRATTATO SUL FUNZIONAMENTO DELL'UNIONE EUROPEA (IL «TRATTATO»)

6.1.1.1. *Attività economica e nozione di impresa ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 1, del trattato*

- (66) In applicazione della giurisprudenza consolidata, la Commissione deve innanzitutto stabilire chi sarà il beneficiario della misura 2. L'articolo 107, paragrafo 1, del trattato si riferisce al concetto di impresa nel definire il beneficiario dell'aiuto. Come confermato dagli organi giurisdizionali dell'Unione, un'impresa ai fini di tale disposizione non deve necessariamente essere un'entità singola, ma può comprendere un gruppo di società⁽¹⁷⁾. Il criterio principale per determinare l'esistenza di un'impresa ai sensi di tale disposizione è la presenza di una «*unità economica*», che può essere composta da diverse persone giuridiche. Tale unità economica corrisponde quindi all'impresa interessata. A tale riguardo, gli organi giurisdizionali dell'Unione considerano rilevante l'esistenza di una quota di controllo e di altri legami funzionali, economici e organici⁽¹⁸⁾.

⁽¹⁷⁾ Sentenza della Corte di giustizia del 14 novembre 1984, Intermills/Commissione, C-323/82, ECLI:EU:C:1984:345, punti 11 e seguenti.

⁽¹⁸⁾ Sentenza della Corte di giustizia del 16 dicembre 2010, AceaElectrabel Produzione SpA/Commissione, C-480/09 P, ECLI:EU:C:2010:787, punti da 47 a 55; sentenza della Corte di giustizia del 10 gennaio 2006, Cassa di Risparmio di Firenze SpA e altri, C-222/04, ECLI:EU:C:2006:8, punto 112.

- (67) Nel caso in esame, la Bulgaria ha dichiarato che BDZ Holding è l'entità giuridica i cui debiti sorti prima del 2007 saranno cancellati. In effetti, come indicato ai punti (34), (35) e (36), la Bulgaria ritiene che BDZ Holding sia l'unica beneficiaria della misura 2. Tuttavia, numerosi elementi indicano che l'impresa interessata non si limita alla sola persona giuridica di BDZ Holding.
- (68) In primo luogo, in termini di assetto proprietario, va notato che BDZ Holding detiene il 100 % delle azioni di BDZ Passenger e BDZ Cargo. BDZ Holding controlla pertanto tutte le attività commerciali di BDZ Passenger e BDZ Cargo, formula una politica di gestione comune e stabilisce obiettivi per entrambe le controllate.
- (69) In secondo luogo, lo scopo principale dei prestiti iniziali era l'acquisto e la riparazione di beni utilizzati da BDZ Cargo e BDZ Passenger, quali locomotori, carri merci e carrozze passeggeri. La cancellazione dei debiti si riferisce quindi a servizi di trasporto ferroviario forniti da entrambe le controllate. Dopo la riorganizzazione del 2007, il materiale rotabile era di proprietà di BDZ Holding che lo affittava a BDZ Cargo e BDZ Passenger, mentre a seguito della riorganizzazione del 2011 il materiale rotabile è stato trasferito alle controllate BDZ Cargo e BDZ Passenger (cfr. considerando 12 e 13). Di conseguenza, la misura 2, concessa per la cancellazione dei debiti per il finanziamento del materiale rotabile, va effettivamente a vantaggio di BDZ Cargo e BDZ Passenger.
- (70) Alla luce di queste considerazioni, oltre a BDZ Holding, anche le sue controllate BDZ Passenger e BDZ Cargo si devono considerare beneficiarie della cancellazione dei debiti. Dalla descrizione delle attività di BDZ Passenger e BDZ Cargo, nella sezione 2.1, si deduce che le due società costituiscono una singola unità economica sotto il controllo di BDZ Holding ed entrambe forniscono servizi dietro compenso in Bulgaria. La Commissione ritiene pertanto che, fornendo servizi di trasporto di passeggeri e merci, e provvedendo alla gestione e al coordinamento di tali attività, BDZ Holding e le sue controllate BDZ Passenger e BDZ Cargo svolgono un'attività economica e perciò costituiscono imprese ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 1, del trattato.

6.1.1.2. *Risorse statali e imputabilità allo Stato*

- (71) Per costituire un aiuto di Stato, la misura in questione deve essere finanziata con risorse statali e la decisione di concedere la misura deve essere imputabile allo Stato ⁽¹⁹⁾.
- (72) La cancellazione dei debiti sarà finanziata direttamente dal bilancio dello Stato bulgaro e concessa dalle autorità centrali di tale Stato membro.
- (73) Di conseguenza, la cancellazione dei debiti comporta l'impiego di risorse statali, è decisa dallo Stato e ad esso imputabile.

6.1.1.3. *Vantaggio economico*

- (74) Ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 1, del trattato, per vantaggio si intende qualsiasi vantaggio economico che l'impresa non avrebbe ottenuto in condizioni normali di mercato, ossia in assenza di intervento statale ⁽²⁰⁾. Non sono considerati rilevanti né la causa né lo scopo dell'intervento dello Stato, ma solo gli effetti della misura sull'impresa ⁽²¹⁾.
- (75) Nella fattispecie, la Bulgaria intende annullare 223,45 milioni di BGN (114,25 milioni di EUR) di debiti direttamente connessi alle attività ferroviarie di BDZ Holding. Un operatore ragionevole in un'economia di mercato non cancellerebbe un importo di debiti di una tale entità senza una remunerazione. Inoltre, la misura solleva BDZ Holding dai suoi obblighi di pagamento dei debiti, liberando fondi che BDZ Holding e le sue controllate possono impiegare per sviluppare le rispettive attività e migliorare gli indicatori finanziari.
- (76) Di conseguenza, si conclude che la decisione della Bulgaria di annullare i debiti di BDZ Holding conferisce a BDZ Holding, BDZ Passenger e BDZ Cargo un vantaggio economico che non avrebbero ottenuto in condizioni normali di mercato.

⁽¹⁹⁾ Sentenza della Corte di giustizia del 16 maggio 2002, Francia/Commissione («Stardust Marine»), C-482/99, ECLI:EU:C:2002:294.

⁽²⁰⁾ Sentenza della Corte di giustizia dell'11 luglio 1996, Syndicat français de l'Express international (SFEI) e altri/La Poste e altri, C-39/94, ECLI:EU:C:1996:285, punto 60; sentenza della Corte di giustizia del 29 aprile 1999, Regno di Spagna/Commissione delle Comunità europee, C-342/96, ECLI:EU:C:1999:210, punto 41; sentenza della Corte di giustizia del 16 maggio 2002, Francia/Commissione («Stardust Marine»), C-482/99, ECLI:EU:C:2002:294, punto 69.

⁽²¹⁾ Sentenza della Corte del 2 luglio 1974, Repubblica Italiana/Commissione delle Comunità europee, C-173/73, ECLI:EU:C:1974:71, punto 13.

6.1.1.4. *Selettività*

- (77) Per rientrare nel campo di applicazione dell'articolo 107, paragrafo 1, del trattato, una misura di Stato deve favorire «*talune imprese o talune produzioni*». Pertanto, solo le misure che favorendo talune imprese concedono un vantaggio selettivo rientrano nella nozione di aiuti di Stato. La cancellazione dei debiti avvantaggia solo BDZ Holding e le sue controllate e pertanto è selettiva ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 1, del trattato.

Conclusioni

- (78) Si conclude che la cancellazione dei debiti prevista conferisce un vantaggio economico selettivo a BDZ Holding e alle sue controllate BDZ Passenger e BDZ Cargo.

6.1.1.5. *Distorsione della concorrenza e incidenza sugli scambi*

Distorsione della concorrenza

- (79) Si presume l'esistenza di una distorsione della concorrenza ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 1, del trattato ogniqualvolta lo Stato concede un vantaggio finanziario a un'impresa in un settore liberalizzato dove esiste, o potrebbe esistere, una situazione di concorrenza ⁽²²⁾.
- (80) A tale proposito, nel 2002 la Bulgaria ha aperto il mercato del trasporto merci per ferrovia ad altri operatori nazionali stabiliti in Bulgaria. Il mercato del trasporto ferroviario di merci nell'Unione è stato aperto per la prima volta alla concorrenza sulla rete transeuropea del trasporto merci per ferrovia il 15 marzo 2003, con il primo pacchetto ferroviario ⁽²³⁾. Il secondo pacchetto ferroviario ha liberalizzato tutto il trasporto internazionale di merci il 1° gennaio 2006 e il trasporto nazionale di merci per ferrovia a partire dal 1° gennaio 2007 ⁽²⁴⁾. Tuttavia, numerosi Stati membri avevano liberalizzato unilateralmente i rispettivi mercati nazionali prima di tale data.
- (81) La quota di mercato di BDZ Cargo sul mercato bulgaro del trasporto merci per ferrovia ammontava al 43 % nel 2016. In tale mercato, BDZ Cargo compete direttamente con altri operatori del trasporto ferroviario di merci, come precisato al considerando 15.
- (82) Per quanto concerne il trasporto di passeggeri, con effetto dal 1° gennaio 2010 il terzo pacchetto ferroviario ha aperto il mercato del trasporto internazionale di passeggeri ⁽²⁵⁾. Pur riguardando esclusivamente i servizi internazionali, il pacchetto comprende le attività dei beneficiari sulle linee interessate. In ogni caso, come stabilito dalla Corte nella sentenza *Altmark Trans*, il fatto che una società di trasporti operi esclusivamente in uno Stato membro

⁽²²⁾ Sentenza del Tribunale del 15 giugno 2000, *Alzetta e altri/Commissione*, T-298/97, ECLI:EU:T:2000:151, punti da 141 a 147.

⁽²³⁾ Direttiva 2001/12/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 febbraio 2001 che modifica la direttiva 91/440/CEE del Consiglio relativa allo sviluppo delle ferrovie comunitarie (GU L 75 del 15.3.2001, pag. 1), direttiva 2001/13/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2001, che modifica la direttiva 95/18/CE del Consiglio relativa alle licenze delle imprese ferroviarie (GU L 75 del 15.3.2001, pag. 26), direttiva 2001/14/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2001, relativa alla ripartizione della capacità di infrastruttura ferroviaria, all'imposizione dei diritti per l'utilizzo dell'infrastruttura ferroviaria e alla certificazione di sicurezza (GU L 75 del 15.3.2001, pag. 29).

⁽²⁴⁾ Regolamento (CE) n. 881/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004 che istituisce un'Agenzia ferroviaria europea (GU L 164 del 30.4.2004, pag. 1), direttiva 2004/49/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004 relativa alla sicurezza delle ferrovie comunitarie e recante modifica della direttiva 95/18/CE del Consiglio relativa alle licenze delle imprese ferroviarie e della direttiva 2001/14/CE relativa alla ripartizione della capacità di infrastruttura ferroviaria, all'imposizione dei diritti per l'utilizzo dell'infrastruttura ferroviaria e alla certificazione di sicurezza (GU L 164 del 30.4.2004, pag. 44), direttiva 2004/50/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004 che modifica la direttiva 96/48/CE del Consiglio relativa all'interoperabilità del sistema ferroviario transeuropeo ad alta velocità e la direttiva 2001/16/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa all'interoperabilità del sistema ferroviario transeuropeo convenzionale (GU L 164 del 30.4.2004, pag. 114) e direttiva 2004/51/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004 che modifica la direttiva 91/440/CEE relativa allo sviluppo delle ferrovie comunitarie (GU L 164 del 30.4.2004, pag. 164).

⁽²⁵⁾ Nel 2007 è stato adottato un terzo pacchetto, che comprende il regolamento (CE) n. 1370/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 ottobre 2007 relativo ai servizi pubblici di trasporto di passeggeri su strada e per ferrovia e che abroga i regolamenti del Consiglio (CEE) n. 1191/69 e (CEE) n. 1107/70 (GU L 315 del 3.12.2007, pag. 1), il regolamento (CE) n. 1371/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2007, relativo ai diritti e agli obblighi dei passeggeri nel trasporto ferroviario (GU L 315 del 3.12.2007, pag. 14), la direttiva 2007/58/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 ottobre 2007, che modifica la direttiva 91/440/CEE del Consiglio relativa allo sviluppo delle ferrovie comunitarie e la direttiva 2001/14/CE relativa alla ripartizione della capacità di infrastruttura ferroviaria, all'imposizione dei diritti per l'utilizzo dell'infrastruttura ferroviaria (GU L 315 del 3.12.2007, pag. 44) e la direttiva 2007/59/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2007, relativa alla certificazione dei macchinisti addetti alla guida di locomotori e treni sul sistema ferroviario della Comunità (GU L 315 del 3.12.2007, pag. 51).

non esclude la possibilità che eventuali aiuti incidano sugli scambi all'interno dell'Unione ⁽²⁶⁾. A tale proposito, va notato che dal 1995 diversi Stati membri hanno aperto unilateralmente i rispettivi mercati del trasporto ferroviario di passeggeri e che eventuali vantaggi concessi a una società di trasporto ferroviario in uno Stato membro possono ridurre la possibilità di un concorrente di un altro Stato membro di operare in quel mercato geografico.

- (83) La Commissione conclude pertanto che la misura falsa o minaccia di falsare la concorrenza nel mercato interno.

Incidenza sugli scambi tra Stati membri.

- (84) Quando un aiuto concesso da uno Stato membro rafforza la posizione di un'impresa rispetto ad altre imprese concorrenti che operano sul mercato dell'Unione, queste ultime sono da considerarsi influenzate dall'aiuto ⁽²⁷⁾. È sufficiente che il destinatario dell'aiuto sia in concorrenza con altre imprese su mercati aperti alla concorrenza ⁽²⁸⁾.
- (85) Nella fattispecie, il beneficiario offre servizi, anche transfrontalieri, in concorrenza con altre imprese che forniscono servizi di trasporto nel mercato interno. Quindi, il vantaggio economico selettivo conferito a BDZ Holding e alle sue controllate mediante la prevista cancellazione dei debiti rafforza la sua posizione economica, sollevando l'operatore ferroviario dai debiti contratti prima del 2007. Di conseguenza, BDZ Holding e le sue controllate forniranno servizi di trasporto ferroviario nel mercato interno senza l'onere di tutti gli investimenti e i costi di esercizio sostenuti.
- (86) La Commissione conclude pertanto che la prevista cancellazione dei debiti può incidere sugli scambi tra gli Stati membri.

6.1.1.6. **Conclusioni**

- (87) Alla luce di quanto precede, la Commissione ritiene che la cancellazione dei debiti che la Bulgaria intende attuare costituisca un aiuto di Stato ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 1, del trattato.

6.1.2. LEGITTIMITÀ DELL'AIUTO

- (88) Ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 3, del trattato, gli Stati membri sono tenuti a notificare eventuali progetti diretti a istituire o modificare aiuti e non possono dare esecuzione alle misure progettate prima che la procedura di notifica abbia condotto a una decisione finale.
- (89) Poiché la cancellazione dei debiti a favore di BDZ Holding e delle sue controllate non è ancora stata attuata, la Commissione ritiene che la Bulgaria abbia rispettato gli obblighi derivanti dall'articolo 108, paragrafo 3, del trattato ⁽²⁹⁾.

6.1.3. COMPATIBILITÀ DELL'AIUTO

- (90) Avendo stabilito che la cancellazione dei debiti configura un aiuto di Stato ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 1, del trattato, la Commissione ora deve valutare se tale aiuto si possa considerare compatibile con il mercato interno.
- (91) L'articolo 107, paragrafo 3, del trattato prevede una serie di eccezioni rispetto alla regola generale fissata dall'articolo 107, paragrafo 1, del trattato, secondo cui l'aiuto di Stato non è compatibile con il mercato interno. L'articolo 107, paragrafo 3, lettera c), del trattato stabilisce che: si possono considerare compatibili con il mercato interno «*gli aiuti destinati ad agevolare lo sviluppo di talune attività o di talune regioni economiche, sempre che non alterino le condizioni degli scambi in misura contraria al comune interesse.*»
- (92) A tale riguardo, la sezione 4 delle linee guida sugli aiuti alle ferrovie fornisce un quadro di valutazione per stabilire se la Commissione possa dichiarare compatibile con il mercato interno ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 3, lettera c), del trattato, l'aiuto concesso alle imprese ferroviarie per la cancellazione dei debiti.

⁽²⁶⁾ Sentenza della Corte di giustizia del 24 luglio 2003, Altmark Trans e Regierungspräsidium Magdeburg, C-280/00, ECLI:EU:C:2003:415, punti 77-81.

⁽²⁷⁾ Cfr. in particolare, la sentenza della Corte di giustizia del 17 settembre 1980, Philip Morris/Commissione, C-730/79, ECLI:EU:C:1980:209, punto 11; sentenza della Corte di giustizia del 22 novembre 2001, Ferring, C-53/00, ECLI:EU:C:2001:627, punto 21; sentenza della Corte di giustizia del 29 aprile 2004, Italia/Commissione, C-372/97, ECLI:EU:C:2004:234, punto 44.

⁽²⁸⁾ Sentenza del Tribunale del 30 aprile 1998, Het Vlaamse Gewest/Commissione, T-214/95, ECLI:EU:T:1998:77.

⁽²⁹⁾ Sentenza del Tribunale del 14 gennaio 2004, Fleuren Compost/Commissione, T-109/01, ECLI:EU:T:2004:4.

- (93) La Commissione concorda con la Bulgaria in merito all'applicabilità della sezione 4 delle linee guida sugli aiuti alle ferrovie per valutare la compatibilità della cancellazione dei debiti. In effetti, secondo il punto 54 delle linee guida sugli aiuti alle ferrovie, «Alla luce dell'articolo 9 della direttiva 91/440/CEE del Consiglio⁽³⁰⁾, la Commissione ritiene inoltre che, qualora ricorrano determinate condizioni, aiuti siffatti possano essere autorizzati in assenza di una ristrutturazione finanziaria, qualora l'annullamento riguardi debiti pregressi, contratti prima dell'entrata in vigore della direttiva 2001/12/CE, che stabilisce le condizioni dell'apertura del settore alla concorrenza». Secondo il punto 56 delle linee guida sugli aiuti alle ferrovie, nel caso degli Stati membri che hanno aderito all'Unione dopo l'entrata in vigore della direttiva 2001/12/CE, la data a partire dalla quale la direttiva si applica a tali Stati membri coincide con la data dell'adesione. La data pertinente al fine di stabilire quali debiti preadesione si possono cancellare in conformità delle linee guida sugli aiuti alle ferrovie è pertanto il 1° gennaio 2007.
- (94) Poiché la Bulgaria sostiene che la prevista cancellazione dei debiti è conforme a tutte le condizioni di compatibilità indicate nelle linee guida sugli aiuti alle ferrovie, la Commissione è tenuta a verificare questa affermazione. In effetti, secondo i punti da 55 a 61 delle linee guida sugli aiuti alle ferrovie, gli aiuti per la cancellazione di debiti sorti prima dell'adesione della Bulgaria all'Unione si possono considerare compatibili con il mercato interno ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 3, lettera c), del trattato purché siano soddisfatte le cinque condizioni cumulative che seguono:
- In primo luogo, l'aiuto deve servire a compensare debiti chiaramente determinati ed individuati e sorti prima del 15 marzo 2001, data di entrata in vigore della direttiva 2001/12/CE. In nessun caso l'aiuto può superare l'importo di questi debiti. Nel caso degli Stati membri che hanno aderito alla Comunità dopo il 15 marzo 2001, la data pertinente coincide con la data dell'adesione alla Comunità. Infatti, la ratio dell'articolo 9 della direttiva 91/440/CEE, che le direttive successive hanno fatto propria, consisteva nel rimediare ad un livello di debiti accumulati in un contesto in cui l'apertura del mercato a livello comunitario non era ancora stata decisa.
 - In secondo luogo, i debiti in questione devono essere direttamente connessi all'attività di trasporto ferroviario o all'attività di gestione, costruzione o utilizzazione di infrastrutture ferroviarie. [...]
 - In terzo luogo, la cancellazione dei debiti può aver luogo a favore di imprese che registrano un indebitamento eccessivo, tale da impedire una sana gestione finanziaria. L'aiuto deve essere necessario per rimediare alla situazione, nel senso che la prevedibile evoluzione della concorrenza sul mercato non consentirebbe all'impresa di risanare la propria situazione finanziaria in un futuro prossimo. [...]
 - In quarto luogo, l'aiuto non deve eccedere quanto è necessario per raggiungere l'obbiettivo. [...]
 - In quinto luogo, la cancellazione dei debiti non deve conferire all'impresa un vantaggio nella concorrenza tale da impedire lo sviluppo di una concorrenza effettiva sul mercato, ad esempio dissuadendo imprese operanti su altri mercati o nuovi attori dall'entrare in alcuni mercati nazionali o regionali.

a) L'aiuto deve servire a compensare debiti chiaramente determinati e individuati, contratti prima dell'adesione della Bulgaria all'Unione.

- (95) Le linee guida sugli aiuti alle ferrovie prevedono che i debiti da cancellare debbano essere chiaramente determinati, individuati e, nel caso della Bulgaria, contratti prima della sua adesione all'UE. Ne consegue che i debiti aggregati o indeterminati non possono essere compensati. La compensazione non sarebbe permessa, ad esempio, se si prevedesse di cancellare debiti generici, quali «debiti verso tutti i fornitori». Allo stesso modo, la compensazione non sarebbe permessa se si prevedesse di cancellare completamente, senza distinzioni, i debiti aggregati nei confronti di un singolo creditore, come le «passività totali nei confronti di una particolare banca» derivanti da varie componenti, quali scoperti, garanzie o prestiti a lungo termine.
- (96) La Bulgaria prevede di cancellare 223,45 milioni di BGN (114,25 milioni di EUR) di debiti di BDZ Holding. Come descritto al considerando 35 e nella tabella 2, l'importo di 223,45 milioni di BGN oggetto della cancellazione deriva da obblighi finanziari assunti prima dell'adesione della Bulgaria all'Unione e in essere alla data dell'adesione, o da debiti successivi contratti da BDZ Holding che hanno sostituito o rifinanziato debiti sorti prima dell'adesione della Bulgaria all'Unione, come documentato dal bilancio finanziario consolidato di BDZ Holding per il 2006, e/o informazioni sui pagamenti di prestiti pertinenti. Ciascuno dei debiti di cui è prevista la cancellazione si può ricondurre a un contratto di prestito (creditori finanziari KfW IPEX Bank, BERS, BIRS) o a regolari rapporti contrattuali con specifici fornitori di servizi relativi a infrastrutture ferroviarie (NRIC) o servizi di energia elettrica (NEC AD) prima dell'adesione.

⁽³⁰⁾ Direttiva 91/440/CEE del Consiglio, del 29 luglio 1991, relativa allo sviluppo delle ferrovie comunitarie (GU L 237 del 24.8.1991, pag. 25).

- (97) Lo stesso vale per quanto riguarda i debiti di BDZ Holding individuati nei confronti dei detentori di obbligazioni dell'emissione ISIN BG2100032072 del 19 novembre 2007 e del ministero delle Finanze, quando quest'ultimo è diventato creditore di BDZ Holding (cfr. considerando 35, 36 e tabella 2). In entrambi i casi i debiti sono ben individuati e inoltre i proventi sono stati utilizzati per rifinanziare debiti preadesione ben specificati che BDZ Holding non era in grado di coprire e saldare con risorse proprie. Ne consegue che gli importi attualmente in essere costituiscono, in termini economici, un mero riporto di debiti ereditati dal passato.
- (98) Infine, poiché il debito di 223,45 milioni di BGN di cui è prevista la cancellazione deriva da debiti chiaramente determinati e individuati, contratti prima dell'adesione della Bulgaria all'UE, non occorre prendere posizione sul fatto che anche altri debiti, ivi compresi accantonamenti e obblighi commerciali di BDZ Holding, individuati anch'essi dalla Bulgaria come debiti preadesione (tabella 1 e considerando 35 e 20), pari alla differenza tra 806,7 milioni di BGN e 223,45 milioni di BGN, si possano legittimamente cancellare ai sensi delle linee guida sugli aiuti alle ferrovie. L'importo del debito corrispondente a tale differenza è escluso dall'ambito di applicazione della presente decisione.
- (99) Si conclude pertanto che la misura in esame è intesa a cancellare un importo di 223,45 milioni di BGN di debiti chiaramente determinati e individuati, contratti prima dell'adesione della Bulgaria all'Unione.

b) I debiti in questione devono essere direttamente connessi all'attività di trasporto ferroviario o all'attività di gestione, costruzione o utilizzazione di infrastrutture ferroviarie.

- (100) La Bulgaria ha dichiarato che tutti i debiti contratti da BDZ Holding erano direttamente connessi all'attività di trasporto ferroviario di passeggeri e merci (cfr. considerando 39).
- (101) La Commissione osserva che i debiti da cancellare in effetti sono stati contratti per finanziare il rinnovo e la riparazione di materiale rotabile, nonché per l'acquisto di unità multiple a trazione diesel ed elettrica o l'ammodernamento di carri merci di proprietà della società. In alternativa, anche i debiti quali le obbligazioni in essere nei confronti di NRIC hanno finanziato la fornitura dei servizi ferroviari di BDZ Holding. Si tratta delle attività principali di BDZ Holding e delle sue controllate, direttamente connesse al trasporto ferroviario.
- (102) La Commissione ritiene pertanto che i debiti interessati siano direttamente connessi all'attività di trasporto ferroviario.

c) La cancellazione dei debiti può aver luogo a favore di imprese che registrano un indebitamento eccessivo, tale da impedire una sana gestione finanziaria. L'aiuto deve essere necessario per rimediare alla situazione, nel senso che la prevedibile evoluzione della concorrenza sul mercato non consentirebbe all'impresa di risanare la propria situazione finanziaria in un futuro prossimo.

Indebitamento eccessivo di BDZ Holding tale da impedire una sana gestione finanziaria

- (103) La Bulgaria ha asserito che BDZ Holding si qualificava come impresa insolvente ed eccessivamente indebitata a norma della legislazione vigente in Bulgaria e rispondeva a tutti i criteri previsti dalla legislazione bulgara per avviare un procedimento di insolvenza nei suoi confronti. Si tratta di una valida indicazione di indebitamento eccessivo. Inoltre, la Bulgaria ha dichiarato che la società non era stata in grado di rispettare i propri obblighi finanziari a causa del suo indebitamento.
- (104) I debiti di BDZ Holding ammontavano in totale a 806,7 milioni di BGN al 31 dicembre 2006 e rappresentavano il 78 % del capitale complessivo (patrimonio netto e passività) della società, con un indice di indebitamento pari a quattro. La situazione finanziaria di BDZ Holding si è notevolmente deteriorata dal 2007. A partire dal 2011, l'indice di indebitamento di BDZ Holding ha superato 7,5 (9), per arrivare a 14 nel 2012, 15 nel 2013, – 209 nel 2014 e – 33 nell'ottobre 2015 ⁽³¹⁾. Sempre nell'ottobre 2015, gli obblighi in essere di BDZ Holding, ossia 499,1 milioni di BGN (255 milioni di EUR) rappresentavano l'86 % del valore contabile delle attività, pari a 582,4 milioni di BGN (298 milioni di EUR).

⁽³¹⁾ Ai sensi del punto 20, lettera d), degli Orientamenti sugli aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese non finanziarie in difficoltà, uno degli indicatori del fatto che un'impresa è in difficoltà è un rapporto debito/patrimonio netto contabile dell'impresa superiore a 7,5 per due anni consecutivi.

- (105) La Commissione osserva inoltre che, pur avendo provveduto a rimborsare 724 milioni di BGN (370 milioni di EUR) di debiti in essere nel periodo dal 1° gennaio 2007 al 28 settembre 2016, BDZ Holding non è stata in grado di rispettare pienamente i propri obblighi finanziari. A causa dell'inadempienza nei confronti di creditori internazionali, il 20 luglio 2015 l'Alta corte di giustizia di Londra ha ordinato a BDZ di versare 66,7 milioni di EUR (130,4 milioni di BGN) con un interesse di mora dell'8 % annuo ⁽³²⁾.
- (106) Inoltre, considerando il livello di indebitamento eccessivo di BDZ Holding, in assenza della cancellazione dei debiti la società avrebbe gravi difficoltà a rispettare i propri obblighi e potrebbe finire in liquidazione.
- (107) Sulla base di quanto precede, la Commissione ritiene che BDZ Holding registri un livello di indebitamento eccessivo, tale da impedire una sana gestione finanziaria.

Necessità dell'aiuto

- (108) Inoltre, l'aiuto deve essere necessario per rimediare alla situazione di indebitamento eccessivo, nel senso che la prevedibile evoluzione della concorrenza sul mercato non consentirebbe a BDZ Holding e alle sue controllate di risanare la propria situazione finanziaria entro un periodo ragionevole.
- (109) A causa del suo indebitamento, BDZ Holding non è stata in grado di rispettare tutti i suoi obblighi finanziari e presenta un arretrato di investimenti nell'ammodernamento del proprio materiale rotabile. A causa dell'arretrato di investimenti nell'ammodernamento e nella manutenzione del materiale rotabile, la flotta della società è troppo vecchia e in parte obsoleta. A questo riguardo, la Commissione osserva che l'82 % delle carrozze di BDZ Passenger ha oltre 20 anni e il 74 % dei locomotori supera i 25 anni. Nel 2015, all'incirca il 50 % dei locomotori di BDZ Cargo era in riparazione o non operativo. Allo stesso modo, nel 2015 circa il 51 % dei carri merci di BDZ Cargo non era operativo e richiedeva interventi di riparazione.
- (110) In assenza dell'aiuto, BDZ Holding non sarebbe in grado di rimborsare i debiti ancora in essere assunti prima dell'adesione della Bulgaria all'Unione, né sarebbe in grado di utilizzare le proprie risorse per investire nell'ammodernamento del materiale rotabile.
- (111) A titolo illustrativo, sulla base del reddito dichiarato dalla società nel 2016 (336,2 milioni di BGN), sarebbe necessario un aumento *a tantum* di prezzo e/o tariffa in media del 66 %, a parità di condizioni, per generare nel breve termine il reddito operativo di 223,45 milioni di BGN necessario per rimborsare i debiti di cui è prevista la cancellazione. Tuttavia, nel contempo, le controllate di BDZ Holding operano esclusivamente in un'area geografica interamente ammissibile agli aiuti a finalità regionale ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 3, lettera a), del trattato. In queste aree geografiche, aumenti tariffari di entità considerevole potrebbero avere effetti sociali negativi più forti che in regioni più ricche dell'Unione. Di conseguenza, ipotetici aumenti tariffari intesi a rafforzare le entrate di BDZ Holding e ad alleviare i suoi debiti nella misura necessaria, anche laddove siano legalmente possibili per quanto concerne i servizi di trasporto passeggeri soggetti a OSP e commercialmente sostenibili in un ambiente competitivo per quanto concerne i servizi di trasporto merci, potrebbero avere un impatto sociale sproporzionato sul trasporto ferroviario di passeggeri bulgaro o sulle società che si avvalgono dei servizi di trasporto merci di BDZ.
- (112) Quindi, non esistono altre ipotetiche misure politiche credibili oltre alla cancellazione dei debiti che consentirebbero alla società di continuare ad operare. Ne consegue che la misura in esame è necessaria per rimediare alla situazione di indebitamento di BDZ Holding, nel senso che la prevedibile evoluzione della concorrenza sul mercato non consentirebbe a BDZ Holding e alle sue controllate di risanare la propria situazione finanziaria in un futuro prossimo.

d) L'aiuto non deve eccedere quanto è necessario per raggiungere l'obiettivo.

- (113) La Commissione rileva che, in considerazione della situazione finanziaria di BDZ Holding, l'importo della cancellazione dei debiti è il minimo necessario per garantire la sopravvivenza della società, nonché una preconditione per la sua sostenibilità finanziaria. Sostanzialmente si tratta dell'importo necessario per i pagamenti in essere nei confronti dei creditori – istituzioni finanziarie internazionali e NRIC. BDZ Holding e le sue controllate hanno ancora debiti in essere sorti prima del 1° gennaio 2007 che, se non saldati, metterebbero il beneficiario a rischio di liquidazione. Dagli indicatori finanziari emerge che attualmente i pagamenti non possono essere effettuati attingendo a risorse proprie e sarebbe irrealistico attendersi che la società possa aumentare in misura significativa le tariffe o i prezzi per generare un aumento delle entrate nel breve termine.

⁽³²⁾ Ingiunzioni del 20 luglio 2015, CL-2015-000309 FMS Wertmanagement AöR/BDZ Holding; CL-2015-000214 Dexia Credit Local/BDZ Holding; CL-2015-000090 KA Finanz AG/BDZ Holding.

- (114) Inoltre, la Commissione rileva che nel periodo trascorso dall'adesione, BDZ Holding ha rimborsato 166 milioni di BGN di debiti sorti prima del 1° gennaio 2007 mediante risorse proprie derivanti principalmente dalla vendita di attività. Poiché tali importi erano potenzialmente ammissibili alla cancellazione, è ragionevole ritenere che BDZ Holding avrebbe potuto utilizzare tali risorse per lo sviluppo e l'ammodernamento del materiale rotabile e dei servizi forniti. La società era in ritardo rispetto allo sviluppo del settore ferroviario per quanto concerne caratteristiche tecniche e sistemi informativi. Di conseguenza, nella misura in cui BDZ Holding ha utilizzato anche risorse proprie per rimborsare una parte del debito preadesione, non si può ritenere che la cancellazione dei debiti ecceda quanto è necessario, anche se solleva la società da obblighi di rimborso e consente un margine di manovra finanziario per investire in future attività di ammodernamento o riparazione.
- (115) Alla luce di queste considerazioni, la Commissione constata che non si può ritenere che l'attuazione della misura di cancellazione dei debiti metta BDZ Holding in una situazione più favorevole rispetto a quella di un'impresa media ben amministrata avente lo stesso profilo di attività.

e) La cancellazione dei debiti non deve conferire all'impresa un vantaggio nella concorrenza tale da impedire lo sviluppo di una concorrenza effettiva sul mercato, ad esempio dissuadendo imprese operanti su altri mercati o nuovi attori dall'entrare in alcuni mercati nazionali o regionali.

- (116) La cancellazione dei debiti proposta consentirà a BDZ Holding solo di normalizzare il finanziamento delle attività operative della società e non servirà a BDZ Holding o alle sue controllate per espandere l'attività o entrare in nuovi mercati. In questo senso, l'aiuto non impedirà lo sviluppo di una concorrenza effettiva sul mercato, né inciderà sulla posizione di mercato dei concorrenti, che potranno continuare a competere con BDZ Holding alle medesime condizioni.
- (117) La Commissione ritiene altresì che la cancellazione dei debiti non provocherà una distorsione indebita della concorrenza e degli scambi tra Stati membri, in quanto consentirà esclusivamente a BDZ Holding di stabilizzare la propria situazione finanziaria, ostacolata da debiti assunti prima della liberalizzazione del mercato. Inoltre, secondo la Commissione la misura non dissuade nuovi operatori dall'entrare nel mercato bulgaro dei trasporti. Come descritto ai considerando 15 e 42, sul mercato bulgaro del trasporto ferroviario attualmente sono attivi otto operatori di trasporto merci, oltre a BDZ Cargo. Non vi sono elementi che comprovino che la cancellazione dei debiti modifichi questa situazione concorrenziale.

Conclusioni

- (118) Alla luce di quanto precede, la Commissione conclude che l'aiuto di Stato sotto forma di cancellazione dei debiti (misura 2) per un ammontare di 223,45 milioni di BGN (114,25 milioni di EUR) che la Bulgaria intende attuare soddisfa le condizioni per la compatibilità con il mercato interno di cui al capitolo IV delle linee guida sugli aiuti alle ferrovie.

6.2. MISURA 3: NON PAGAMENTO DEI DEBITI SCADUTI DI BDZ HOLDING E DELLE SUE CONTROLLATE NEI CONFRONTI DEL GESTORE DELL'INFRASTRUTTURA (NRIC)

- (119) Poiché la Bulgaria non ha chiarito l'origine, né l'evoluzione dei debiti in essere di BZD Holding nei confronti di NRIC prima della decisione di avvio, si è ritenuto che il mancato pagamento di tali debiti scaduti comporti un potenziale aiuto di Stato a norma dell'articolo 107, paragrafo 1, del trattato.
- (120) Secondo le informazioni fornite dalla Bulgaria (cfr. sezione 4.3), una parte dei debiti in essere di BDZ Holding verso NRIC era costituita da debiti contratti dalla società prima dell'adesione della Bulgaria all'Unione. Una parte di questi debiti preadesione (fino a 26,3 milioni di BGN) è stata successivamente rifinanziata con i proventi derivanti dall'emissione obbligazionaria del 19 novembre 2007, che è un debito ancora in essere e pertanto soggetto a valutazione nel quadro della «misura 2: cancellazione dei debiti sorti prima del 2007» di cui alla sezione 6.1. In altre parole, NRIC è stata pagata.
- (121) Inoltre, e nell'intento di spiegare la situazione relativa ai rimanenti debiti in essere, la Bulgaria ha fornito ulteriori informazioni sulle disposizioni di esecuzione e sulle misure prese da NRIC (cfr. sezione 4.3). Secondo la Bulgaria, NRIC aveva preso tutte le misure necessarie per riscuotere i debiti scaduti di BDZ Holding e delle sue controllate e ottenere il massimo recupero degli importi dovuti, senza tuttavia avviare procedimenti legali.

- (122) Al fine di verificare se NRIC avesse indebitamente favorito BDZ Holding per quanto concerne il ritardo e le modalità di pagamento dei debiti scaduti, la Commissione deve valutare se la società avrebbe potuto beneficiare di simili disposizioni in condizioni normali di mercato ⁽³³⁾. A tale riguardo, la Commissione deve valutare se un ipotetico creditore in un'economia di mercato in una situazione simile a quella di NRIC, nel tentativo di ottenere il massimo pagamento degli importi che gli sono dovuti, avrebbe accettato il ritardo e avviato la rinegoziazione del pagamento dei debiti scaduti a termini e condizioni analoghi ⁽³⁴⁾. In altre parole, la Commissione deve valutare se NRIC abbia agito con la debita diligenza di un creditore in un'economia di mercato, prima di scegliere tra un'esecuzione individuale e in via amichevole dei propri crediti o l'avvio di un procedimento di recupero collettivo che alla fine avrebbe portato al fallimento di BDZ Holding e delle sue controllate.
- (123) La Commissione rileva che, al fine di individuare l'alternativa più vantaggiosa, un creditore diligente in un'economia di mercato valuterebbe i vantaggi e gli svantaggi di ciascuna opzione, tenendo conto, tra l'altro, degli importi recuperabili, della sua precedente esposizione economica, della durata del procedimento di recupero e dei costi ⁽³⁵⁾.
- (124) La Commissione osserva innanzi tutto che i debiti nei confronti di NRIC sono sorti nel contesto di un rapporto commerciale regolare e di lungo periodo tra imprese (di proprietà dello Stato): BDZ Holding e le sue controllate erano importanti clienti di NRIC e producevano oltre il 70 % del suo reddito operativo. Anche l'origine del debito di 46,5 milioni di BGN dovuti da NRIC a BDZ Holding accumulato tra il 2008 e il 2011 per vari servizi forniti a NRIC (tabella 3) costituisce una prova ulteriore della costante interazione e interdipendenza tra NRIC e BDZ Holding. La possibile uscita dal mercato di BDZ Holding e delle sue controllate a seguito di una procedura concorsuale per insolvenza avrebbe quindi esercitato un immediato impatto negativo sulla situazione finanziaria di NRIC. A sua volta, il fallimento di BDZ Holding avrebbe contribuito a ridurre gli utili di NRIC e la sua capacità di mantenere in condizioni adeguate la rete ferroviaria nazionale, con il conseguente rischio di ulteriori riduzioni delle entrate commerciali derivanti da altri clienti, in aggiunta alle controllate di BDZ Holding.
- (125) Ne consegue che un creditore in un'economia di mercato impegnato come NRIC in un simile rapporto commerciale con un debitore come BDZ Holding avrebbe considerato con circospezione un'ipotetica azione coercitiva, che avrebbe determinato la scomparsa dal mercato del suo principale cliente, diversamente da un creditore che rivendichi un credito *in tantum* e non sia commercialmente e finanziariamente dipendente dalla permanenza in attività sul mercato del proprio debitore dopo la riscossione del credito.
- (126) In secondo luogo, i crediti di NRIC nei confronti di BDZ Holding e delle sue controllate non avrebbero potuto essere riscossi come crediti privilegiati nell'ambito di un'ipotetica procedura concorsuale per insolvenza, nella quale non si sarebbe potuto applicare un particolare privilegio per il rimborso di NRIC rispetto ad altri creditori (cfr. punto (49)). Inoltre, il debito dovuto a NRIC (45 milioni di BGN) individuato nella decisione di avvio era inferiore agli importi dovuti ad altri creditori (cfr. tabella 1). Per di più, nell'ambito di una procedura concorsuale per insolvenza, il valore contabile delle attività di BDZ Holding avrebbe dovuto essere ridotto mediante uno sconto di liquidazione in una vendita forzata. A seconda del tipo di attività, lo sconto di liquidazione può ammontare fino al 75 % del suo valore. Di conseguenza, è molto probabile che il valore di liquidazione delle attività di BDZ Holding non sarebbe stato sufficiente per coprire i costi di liquidazione, gli stipendi dei dipendenti e tutta l'esposizione debitoria. Prendendo il 2011 a titolo di esempio, i costi di liquidazione, gli stipendi dei dipendenti e l'esposizione debitoria ammontavano a 778 milioni di BGN, mentre il valore contabile delle attività di BDZ Holding era di 933 milioni di BGN. Quindi, NRIC avrebbe potuto aspettarsi realisticamente di recuperare solo una piccola parte dei propri crediti se fosse stata avviata una procedura concorsuale per insolvenza.
- (127) Inoltre, la Commissione ritiene, in linea con la giurisprudenza consolidata, che i costi, unitamente alla durata del procedimento giudiziario, possano influenzare il creditore nel decidere se procedere con la liquidazione di una società ⁽³⁶⁾. In tale contesto, la Commissione conviene che NRIC aveva un interesse particolare a proseguire la collaborazione con BDZ Holding e le sue controllate, non soltanto in considerazione di futuri introiti commerciali prodotti da BDZ Holding, ma anche nell'intento di massimizzare il recupero dei crediti non privilegiati in essere accumulati fino a novembre 2011, invece di avviare la liquidazione della società. La

⁽³³⁾ Sentenza della Corte di giustizia dell'11 luglio 1996, SFEI e altri, C-39/94, ECLI:EU:C:1996:285, punto 60; sentenza della Corte di giustizia del 29 aprile 1999, Spagna/Commissione, C-342/96, ECLI:EU:C:1999:210, punto 41.

⁽³⁴⁾ Comunicazione della Commissione sulla nozione di aiuto di Stato di cui all'articolo 107, paragrafo 1, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (2016/C 262/01), punto 74; sentenza della Corte di giustizia del 22 novembre 2007, Spagna/Commissione, C-525/04 P, ECLI:EU:C:2007:698; sentenza della Corte di giustizia del 24 gennaio 2013, Frucona/Commissione, C-73/11 P, ECLI:EU:C:2013:32, punto 78; sentenza della Corte di giustizia del 29 giugno 1999, DMTransport, C-256/97, ECLI:EU:C:1999:332; sentenza del 30 aprile 1998, Cityflyer, T-16/96, ECLI:EU:T:1998:78, punto 51; sentenza della Corte di giustizia del 21 marzo 2013, Commissione/Buczek Automotive e Polonia, C-405/2011, ECLI:EU:C:2013:186, punti 54-60.

⁽³⁵⁾ Frucona/Commissione, C-73/11 P, ECLI:EU:C:2013:32, punto 78; Commissione/Buczek Automotive e Polonia, C-405/11, ECLI:EU:C:2013:186, punti 54-60; causa C-124/10P Commissione europea/Électricité de France (EDF), ECLI:EU:C:2012:318, punto 85.

⁽³⁶⁾ Sentenza della Corte di giustizia del 21 marzo 2013, Commissione/Buczek Automotive, C-405/11 P, ECLI:EU:C:2013:186, punto 59.

Commissione conclude che l'avvio di lunghe procedure concorsuali per insolvenza, con la conseguenza di una liquidazione forzata del gruppo con un tasso di recupero incerto e comunque basso, non sarebbe stata un'opzione valida e realistica per NRIC nell'intento di massimizzare il recupero dei propri crediti.

- (128) In effetti, la Commissione osserva che BDZ Holding e le sue controllate hanno provveduto regolarmente al servizio del debito nei confronti di NRIC, che non ha mai ricevuto un trattamento diverso rispetto ad altri creditori privati del gruppo. In caso di ritardi nei pagamenti, BDZ Holding non è stata avvantaggiata dal differimento del rimborso, poiché i ritardati pagamenti a NRIC hanno comportato un margine considerevole di 1 000 punti base in aggiunta al tasso di interesse di base della Banca nazionale bulgara (cfr. considerando 48). A titolo illustrativo, la Commissione ritiene che 1 000 punti base siano un'approssimazione di un margine di interesse conforme al mercato su un prestito con una garanzia di bassa qualità a una società in difficoltà finanziarie, come BDZ Holding ⁽³⁷⁾. I debiti scaduti sono stati rimborsati mediante regolari bonifici bancari diretti, compensazioni di debiti di NRIC nei confronti di BDZ Holding e delle sue controllate e operazioni di conversione del debito in attività. A titolo di esempio, tra il 2011 e il 2016 BDZ Holding e le sue controllate hanno pagato un importo di 503 milioni di BGN (257 milioni di EUR) per i servizi forniti da NRIC. Rispetto a una bassa probabilità di recuperare una quota, comunque minima, dei crediti di NRIC in caso di liquidazione di BDZ Holding, l'importo del debito rimborsato a NRIC a partire dal 2011 conferma a posteriori che la scelta di NRIC di non procedere all'esecuzione dei crediti è stata quella più razionale.
- (129) Inoltre, benché non si tratti di informazioni specifiche relative al debito preadesione citato nella decisione di avvio, la Commissione rileva ad esempio, per quanto concerne il pagamento dei debiti mediante le conversioni del debito in attività attuate dopo la decisione di avvio, che NRIC ha concluso accordi con BDZ Holding e le sue controllate a condizioni di mercato, come descritto ai considerando 51, 52 e 53, che riconoscevano i debiti scaduti agevolandone pertanto il rimborso.
- (130) Sulla base delle informazioni aggiuntive e della documentazione di supporto fornita dalla Bulgaria e in considerazione di quanto precede, la Commissione ritiene che NRIC abbia agito come un creditore in un'economia di mercato e, pertanto, il differimento del rimborso dei debiti e le disposizioni concordate tra NRIC e BDZ Holding e le sue controllate, non abbiano fornito a queste ultime alcun vantaggio economico indebito di cui non avrebbero beneficiato in normali condizioni di mercato.
- (131) Di conseguenza, la Commissione conclude che il modo in cui BDZ Holding e le sue controllate hanno trattato i propri debiti scaduti nei confronti del gestore dell'infrastruttura (NRIC) prima del novembre 2011 non configura un aiuto di Stato a norma dell'articolo 107, paragrafo 1, del trattato.
- (132) Poiché le condizioni necessarie per determinare l'esistenza di un aiuto di Stato a norma dell'articolo 107, paragrafo 1, del trattato, sono cumulative, le sue disposizioni non si applicano se una di esse non è soddisfatta. Non è pertanto necessario valutare se il mancato pagamento dei debiti scaduti di BDZ Holding e delle sue controllate nei confronti di NRIC in passato soddisfa le altre condizioni dell'articolo 107, paragrafo 1, del trattato.

6.3. MISURA 4: RIMBORSO DELL'IVA DA PARTE DELLO STATO A BDZ HOLDING

- (133) La Commissione ha avviato l'indagine sulla misura 4 perché la Bulgaria non ha chiarito i motivi del rimborso dell'IVA e se fosse conforme alla direttiva 2006/112/CE. La Commissione ha pertanto ritenuto che il rimborso dell'IVA potesse comportare un aiuto di Stato a norma dell'articolo 107, paragrafo 1, lettera b), del trattato. Di conseguenza, la Commissione ha invitato la Bulgaria a fornire ulteriori informazioni sui motivi del rimborso dell'IVA a BDZ Holding.
- (134) A seguito della decisione di avvio, la Bulgaria ha chiarito che la misura 4 riguardava il rimborso di un importo di IVA indebitamente applicato e versato, pari a 72 milioni di BGN (36,7 milioni di EUR), su compensazioni per OSP ricevute dal ministero dei Trasporti per il periodo dal 1° dicembre 2004 al 29 febbraio 2008 (cfr. considerando da 55 a 59). La Bulgaria ha chiarito inoltre che l'errore amministrativo è stato individuato nel corso di una revisione effettuata dalle autorità fiscali nazionali competenti, conformemente alle vigenti disposizioni della legislazione nazionale. L'errore è stato corretto mediante le decisioni di rimborso fiscale numero 2900180 del 14 gennaio 2009, 290900153 dell'8 luglio 2009, 100337 del 12 agosto 2010 e 290100380 del febbraio 2011.

⁽³⁷⁾ Comunicazione della Commissione relativa alla revisione del metodo di fissazione dei tassi di riferimento e di attualizzazione (GU C 14 del 19.1.2008, pag. 6).

- (135) La Commissione rileva che ai fini della nozione di aiuto di Stato non è rilevante solo la concessione di vantaggi economici positivi, ma può costituire un vantaggio anche qualsiasi intervento che allevii gli oneri economici, come le agevolazioni fiscali. Occorre pertanto esaminare se il rimborso dell'IVA sulle compensazioni per OSP ricevute dal ministero dei Trasporti abbia fornito un vantaggio economico a BDZ Holding grazie alla riduzione di oneri che normalmente gravano sul bilancio di un'impresa ⁽³⁸⁾, o se effettivamente l'IVA sulle compensazioni per OSP fosse stata indebitamente riscossa. Si esclude l'esistenza di un vantaggio nel caso della restituzione di tasse indebitamente riscosse ⁽³⁹⁾.
- (136) Ai sensi dell'articolo 73 della direttiva 2006/112/CE, le prestazioni di servizi, ivi compreso il trasporto di passeggeri, sono soggette all'IVA e la base imponibile comprende tutto ciò che costituisce il corrispettivo versato o da versare al fornitore o al prestatore per tali operazioni da parte del cliente o di un terzo, comprese le compensazioni o le sovvenzioni direttamente connesse con il prezzo di tali operazioni. Inoltre, ai sensi dell'articolo 132 della stessa direttiva, le imprese alle quali è conferito un OSP non rientrano nelle esenzioni dall'IVA.
- (137) Di conseguenza, occorre valutare se la compensazione per OSP ricevuta da BDZ Holding fosse direttamente collegata al prezzo dei servizi forniti. La compensazione per OSP era intesa a compensare le perdite derivanti dalla prestazione di servizi di trasporto di passeggeri a specifiche condizioni, quali chilometri-treno, posti, frequenza e altri criteri qualitativi. In particolare, la compensazione sarebbe stata ridotta in caso di scostamenti rispetto, tra l'altro, a chilometri, posti e orari e altri criteri qualitativi stabiliti per i servizi forniti. Quindi la compensazione per OSP non si può considerare direttamente collegata al prezzo della prestazione dei servizi di trasporto, ma piuttosto come una compensazione per le perdite derivanti dall'adempimento di un OSP.
- (138) Inoltre, la normativa bulgara sull'IVA non prevede che le compensazioni per OSP relative alla copertura delle perdite siano soggette a IVA. L'errore è stato individuato dalle autorità fiscali competenti a seguito di un'ispezione e ha determinato diverse decisioni delle autorità fiscali (cfr. considerando 59), in conformità del codice bulgaro di procedura tributaria e assicurativa.
- (139) Di conseguenza, l'IVA è stata indebitamente applicata sulle compensazioni per OSP di BDZ Holding nel periodo dal 1° dicembre 2004 al 29 febbraio 2008. La Commissione ritiene pertanto che il rimborso dell'IVA indebitamente riscossa non fornisca un vantaggio economico a BDZ Holding.
- (140) In considerazione del fatto che le condizioni necessarie per determinare l'esistenza di un aiuto di Stato a norma dell'articolo 107, paragrafo 1, del trattato sono cumulative, l'assenza di una di esse è decisiva. Non è pertanto necessario valutare se la misura 4 soddisfa le altre condizioni dell'articolo 107, paragrafo 1, del trattato.
- (141) La Commissione conclude quindi che la misura 4 non configura un aiuto di Stato ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 1, del trattato.

7. CONCLUSIONE

- (142) In considerazione del ritiro della notifica concernente l'aiuto alla ristrutturazione a favore di BDZ Holding (cfr. misura 1, sezione 5), il procedimento d'indagine formale ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 2, del trattato s'intende chiuso rispetto alla misura di aiuto alla ristrutturazione notificata.
- (143) Con riguardo alla cancellazione dei debiti di BDZ Holding e delle sue controllate per un importo di 223,45 milioni di BGN (114,25 milioni di EUR), (misura 2, sezione 6.1), si configura un aiuto di Stato ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 1 del trattato e sono soddisfatte le condizioni di compatibilità indicate nelle linee guida sugli aiuti alle ferrovie. Di conseguenza, la misura 2 si dovrebbe dichiarare compatibile con il mercato interno in applicazione dell'articolo 107, paragrafo 3, lettera c), del trattato.

⁽³⁸⁾ Sentenza della Corte di giustizia del 15 marzo 1994, Banco Exterior de España, C-387/92, ECLI:EU:C:1994:100, punto 13; sentenza della Corte di giustizia del 19 settembre 2000, Germania/Commissione, C-156/98, ECLI:EU:C:2000:467, punto 25; sentenza della Corte di giustizia del 19 maggio 1999, Italia/Commissione, C-6/97, ECLI:EU:C:1999:251, punto 15; sentenza della Corte di giustizia del 3 marzo 2005, Heiser, C-172/03, ECLI:EU:C:2005:130, punto 36.

⁽³⁹⁾ Sentenza della Corte di giustizia del 27 marzo 1980, Amministrazione delle finanze dello Stato, 61/79, ECLI:EU:C:1980:100, punti da 29 a 32.

- (144) Con riguardo al mancato pagamento di 45 milioni di BGN di debiti scaduti nei confronti di NRIC (misura 3, sezione 6.2), NRIC ha agito come un creditore in un'economia di mercato. Quindi, la misura 3 non costituisce un aiuto di Stato.
- (145) Con riguardo al rimborso dell'IVA erroneamente versata (misura 4, sezione 6.3), poiché l'IVA è stata indebitamente riscossa, la sua restituzione non costituisce un aiuto di Stato,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

A seguito del ritiro della notifica dell'aiuto alla ristrutturazione da parte della Bulgaria, il procedimento di indagine formale a norma dell'articolo 108, paragrafo 2, del trattato rispetto alla misura di aiuto alla ristrutturazione notificata in favore di BDZ Holding EAD SA è divenuto privo di oggetto e s'intende chiuso.

Articolo 2

1. L'aiuto di Stato in favore di BDZ Holding EAD SA sotto forma di cancellazione dei debiti per un importo di 223 448 801 BGN, che la Bulgaria intende attuare, è compatibile con il mercato interno sulla base dell'articolo 107, paragrafo 3, lettera c), del trattato. L'attuazione della misura di cancellazione dei debiti è di conseguenza autorizzata.
2. Le modalità con cui la National Railway Infrastructure Company (NRIC) ha trattato, prima del novembre 2011, il debito scaduto di 45 milioni di BGN dovuto da BDZ Holding EAD SA, BDZ Passenger EOOD e BDZ Cargo EOOD non configurano un aiuto di Stato ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 1, del trattato.
3. Il rimborso di 72 milioni di BGN di imposta sul valore aggiunto versata erroneamente non costituisce un aiuto di Stato ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 1, del trattato.

Articolo 3

La repubblica di Bulgaria è destinataria della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 16 giugno 2017

Per la Commissione
Margrethe VESTAGER
Membro della Commissione

DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2017/2373 DELLA COMMISSIONE**del 14 dicembre 2017****che autorizza l'immissione sul mercato dell'idrossitirosolo quale nuovo ingrediente alimentare a norma del regolamento (CE) n. 258/97 del Parlamento europeo e del Consiglio***[notificata con il numero C(2017) 8423]***(Il testo in lingua spagnola è il solo facente fede)**

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 258/97 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 gennaio 1997, sui nuovi prodotti e i nuovi ingredienti alimentari ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 7,

considerando quanto segue:

- (1) Il 12 giugno 2014 la società Seprox Biotech ha presentato all'autorità competente della Spagna una domanda di immissione sul mercato dell'Unione dell'idrossitirosolo sintetico («idrossitirosolo») quale nuovo ingrediente alimentare ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 2, lettera c), del regolamento (CE) n. 258/97. La popolazione bersaglio è la popolazione in generale, esclusi i bambini di età inferiore ai tre anni e le donne in gravidanza e in allattamento.
- (2) Il 2 marzo 2015 l'autorità competente della Spagna ha pubblicato una relazione di valutazione iniziale. In tale relazione essa concludeva che l'idrossitirosolo soddisfa i criteri relativi ai nuovi ingredienti alimentari di cui all'articolo 3, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 258/97.
- (3) Il 10 aprile 2015 la Commissione ha trasmesso agli altri Stati membri la relazione di valutazione iniziale.
- (4) Altri Stati membri hanno formulato obiezioni motivate entro il termine di 60 giorni di cui all'articolo 6, paragrafo 4, primo comma, del regolamento (CE) n. 258/97.
- (5) Il 19 novembre 2015 la Commissione ha consultato l'Autorità europea per la sicurezza alimentare (EFSA) chiedendo un'ulteriore valutazione dell'idrossitirosolo come nuovo ingrediente alimentare a norma del regolamento (CE) n. 258/97.
- (6) Il 31 gennaio 2017 l'EFSA, nel suo parere scientifico sulla sicurezza dell'idrossitirosolo quale nuovo prodotto alimentare a norma del regolamento (CE) n. 258/97 ⁽²⁾ ha concluso che l'idrossitirosolo è sicuro per gli usi e i livelli di uso proposti.
- (7) Il parere scientifico offre una base sufficiente per stabilire che, in relazione agli usi e ai livelli di uso proposti, l'idrossitirosolo soddisfa i criteri di cui all'articolo 3, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 258/97.
- (8) Considerando che la domanda di autorizzazione esclude alcuni gruppi della popolazione e impone determinate condizioni per il rendimento tecnico degli alimenti contenenti idrossitirosolo quando riscaldati, i prodotti alimentari contenenti idrossitirosolo dovrebbero essere opportunamente etichettati.
- (9) Il regolamento (CE) n. 1925/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽³⁾ stabilisce requisiti per l'aggiunta di vitamine, minerali e talune altre sostanze agli alimenti. È opportuno autorizzare l'uso dell'idrossitirosolo, fatte salve le disposizioni di tale regolamento.
- (10) Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi,

⁽¹⁾ GUL 43 del 14.2.1997, pag. 1.⁽²⁾ EFSA Journal 2017; 15(3):4728.⁽³⁾ Regolamento (CE) n. 1925/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 dicembre 2006, sull'aggiunta di vitamine e minerali e di talune altre sostanze agli alimenti (GUL 404 del 30.12.2006, pag. 26).

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Fatto salvo il regolamento (CE) n. 1925/2006, l'idrossitirosolo, quale specificato nell'allegato I della presente decisione, può essere immesso sul mercato dell'Unione quale nuovo ingrediente alimentare destinato alla popolazione in generale, esclusi i bambini di età inferiore ai tre anni e le donne in gravidanza e in allattamento, per gli usi indicati e ai tenori massimi stabiliti nell'allegato II della presente decisione.

Articolo 2

1. La denominazione dell'idrossitirosolo autorizzata dalla presente decisione sull'etichettatura dei prodotti alimentari che la contengono è «idrossitirosolo».
2. L'etichettatura dei prodotti alimentari contenenti idrossitirosolo deve recare la seguente dicitura:
 - a) «Questo prodotto alimentare non è indicato per i bambini di età inferiore ai tre anni e per le donne in gravidanza o in allattamento»;
 - b) «Questo prodotto alimentare non è adatto per la cottura, la cottura al forno e la friggitura».

Articolo 3

La società Seprox Biotech, Centro Empresarial Ingenia N-8, Parque Tecnológico Fuente Álamo, 30320 Fuente Álamo, Murcia, Spagna, è destinataria della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 14 dicembre 2017

Per la Commissione
Vytenis ANDRIUKAITIS
Membro della Commissione

ALLEGATO I

SPECIFICHE PER L'IDROSSITIROSOLO

Definizione:

Denominazione chimica	Denominazione IUPAC: 4-(2-hydroxyethyl)-benzene-1,2-diol Sinonimi: 3-idrossitiroso 3,4-diidrossifeniletanolo Diidrossifeniletanolo 2-(3,4-di-idrossifenil)-etanolo
Formula chimica	C ₈ H ₁₀ O ₃
Massa molecolare	154,16 Da
N. CAS	10597-60-1

Descrizione: L'idrossitiroso è un liquido viscoso giallo pallido.

Specifiche:

Parametro	Specifiche
Descrizione	Liquido viscoso giallo pallido
Tenore di umidità	≤ 4,0 %
Odore	Caratteristico
Sapore	Leggermente amarognolo
Solubilità (acqua)	Miscibile con acqua
pH	3,5-4,5
Indice di rifrazione (25 °C)	1,571-1,575
Idrossitiroso e sottoprodotti organici della sintesi chimica	
Idrossitiroso	≥ 99,0 %
Acido acetico	≤ 0,4 %
Idrossitiroso acetato	≤ 0,3 %
Somma di alcol omovanillico, alcol iso-omovanillico e 3-metossi-4-idrossifenilglicolo	≤ 0,3 %
Metalli pesanti	
Piombo	≤ 0,03 mg/kg
Cadmio	≤ 0,01 mg/kg
Mercurio	≤ 0,01 mg/kg
Solventi residui	
Acetato di etile	≤ 25,0 mg/kg
Isopropanolo	≤ 2,50 mg/kg
Metanolo	≤ 2,00 mg/kg
Tetraidrofurano	≤ 0,01 mg/kg

ALLEGATO II

Usi autorizzati dell'idrossitirosolo

Categoria alimentare	Livello massimo
Oli di pesce e vegetali, [esclusi gli oli d'oliva e gli oli di sansa d'oliva come definiti nell'allegato VII, parte VIII, del regolamento (UE) n. 1308/2013 ⁽¹⁾], immessi sul mercato in quanto tali.	0,215 g/kg
Grassi da spalmare, quali definiti nell'allegato VII, parte VII, del regolamento (UE) n. 1308/2013, immessi sul mercato in quanto tali.	0,175 g/kg

⁽¹⁾ Regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio (GU L 347 del 20.12.2013, pag. 671).

DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2017/2374 DELLA COMMISSIONE**del 15 dicembre 2017****che stabilisce le condizioni per il movimento, l'immagazzinamento e la trasformazione di taluni frutti e relativi ibridi originari di paesi terzi per impedire l'introduzione nell'Unione di determinati organismi nocivi**

[notificata con il numero C(2017) 8395]

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

vista la direttiva 2000/29/CE del Consiglio, dell'8 maggio 2000, concernente le misure di protezione contro l'introduzione nella Comunità di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali e contro la loro diffusione nella Comunità ⁽¹⁾, in particolare l'allegato IV, parte A, sezione I, punti 16.2, lettera e), e 16.4, lettera e),

considerando quanto segue:

- (1) L'allegato IV della direttiva 2000/29/CE stabilisce i requisiti particolari che devono essere rispettati da tutti gli Stati membri per l'introduzione e il movimento sul loro territorio di vegetali e prodotti vegetali.
- (2) La direttiva di esecuzione (UE) 2017/1279 della Commissione ⁽²⁾ ha inserito i punti 16.2, lettera e), e 16.4, lettera e), nell'allegato IV, parte A, sezione I, della direttiva 2000/29/CE. Tali punti stabiliscono requisiti particolari in merito a taluni frutti (frutti di *Citrus* L., *Fortunella Swingle*, *Poncirus Raf.*, *Microcitrus Swingle*, *Naringi Adans.*, *Swinglea Merr.* e relativi ibridi) destinati alla trasformazione industriale (di seguito «i frutti specificati»). In conformità ai suddetti punti la Commissione è tenuta ad adottare le condizioni per il movimento nell'Unione, l'immagazzinamento e la trasformazione di tali frutti.
- (3) Al fine di consentire agli organismi ufficiali responsabili e agli operatori professionali di rispettare le condizioni applicabili ai frutti specificati, è opportuno richiedere la comunicazione delle informazioni dettagliate riguardanti detti frutti prima che questi possano essere trasportati all'interno dell'Unione.
- (4) Il movimento dei frutti specificati all'interno dell'Unione dovrebbe essere soggetto al controllo degli organismi ufficiali responsabili al fine di garantire una verifica efficace del rispetto delle condizioni pertinenti.
- (5) È opportuno stabilire condizioni specifiche per la trasformazione industriale dei frutti specificati, al fine di assicurare la protezione fitosanitaria del territorio dell'Unione da organismi nocivi. Tali condizioni dovrebbero includere disposizioni relative agli impianti, ai rifiuti, ai sottoprodotti e alla tenuta dei registri.
- (6) Allo scopo di assicurare la protezione fitosanitaria dell'Unione e, se necessario, il controllo delle attività di immagazzinamento, i frutti specificati dovrebbero essere conservati in un deposito riconosciuto a tal fine dallo Stato membro in cui esso si trova, in modo da evitare ogni potenziale rischio di diffusione degli organismi specificati. È opportuno fissare condizioni specifiche in materia di immagazzinamento, al fine di garantire l'effettiva tracciabilità di tali prodotti, il controllo dell'attività in questione e la protezione fitosanitaria del territorio dell'Unione.
- (7) Poiché gli Stati membri sono tenuti ad applicare le disposizioni nazionali necessarie per conformarsi alla direttiva (UE) 2017/1279 dal 1° gennaio 2018, la presente decisione dovrebbe applicarsi a decorrere dalla stessa data.
- (8) Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi,

⁽¹⁾ GUL 169 del 10.7.2000, pag. 1.

⁽²⁾ Direttiva di esecuzione (UE) 2017/1279 della Commissione, del 14 luglio 2017, che modifica gli allegati da I a V della direttiva 2000/29/CE del Consiglio concernente le misure di protezione contro l'introduzione nella Comunità di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali e contro la loro diffusione nella Comunità (GUL 184 del 15.7.2017, pag. 33).

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Oggetto

La presente decisione stabilisce le condizioni per il movimento, l'immagazzinamento e la trasformazione di frutti di *Citrus* L., *Fortunella* Swingle, *Poncirus* Raf., *Microcitrus* Swingle, *Naringi* Adans. e *Swinglea* Merr. e relativi ibridi, originari di paesi terzi, ai fini dell'allegato IV, parte A, sezione I, punti 16.2, lettera e), e 16.4, lettera e), della direttiva 2000/29/CE.

Articolo 2

Definizioni

Ai fini della presente decisione si intende per:

- a) «organismi specificati»: *Phyllosticta citricarpa* (McAlpine) Van der Aa, *Xanthomonas citri* pv. *citri* e *Xanthomonas citri* pv. *aurantifolii*;
- b) «frutti specificati»: *Citrus* L., *Fortunella* Swingle, *Poncirus* Raf., *Microcitrus* Swingle, *Naringi* Adans. e *Swinglea* Merr. e relativi ibridi, originari di paesi terzi.

Articolo 3

Movimento dei frutti specificati all'interno dell'Unione

1. I frutti specificati possono essere trasportati all'interno dell'Unione soltanto se l'importatore ha comunicato i dettagli di ogni contenitore all'organismo ufficiale responsabile dello Stato membro nel quale si trova il punto di entrata e, se del caso, all'organismo ufficiale responsabile dello Stato membro in cui avverrà la trasformazione industriale.

Tale comunicazione contiene le seguenti informazioni:

- a) il volume dei frutti specificati;
- b) il numero di identificazione dei contenitori;
- c) la data prevista d'introduzione e il punto di entrata nel territorio dell'Unione;
- d) i nomi, gli indirizzi e l'ubicazione degli impianti di cui all'articolo 4.

2. L'importatore comunica agli organismi ufficiali responsabili di cui al paragrafo 1 qualsiasi modifica delle informazioni contenute in tale comunicazione non appena ne viene a conoscenza.

3. I frutti specificati possono essere trasportati verso uno Stato membro diverso dallo Stato membro attraverso il quale sono stati introdotti nell'Unione soltanto se gli organismi ufficiali responsabili degli Stati membri interessati acconsentono a tale movimento.

4. I frutti specificati sono direttamente e immediatamente trasportati negli impianti di trasformazione di cui all'articolo 4 o in un deposito di cui all'articolo 5. I movimenti dei frutti specificati sono effettuati sotto il controllo dell'organismo ufficiale responsabile dello Stato membro in cui avvengono tali movimenti.

5. Gli Stati membri interessati dai movimenti cooperano per garantire che il presente articolo sia rispettato.

*Articolo 4***Prescrizioni relative alla trasformazione industriale dei frutti specificati**

1. I frutti specificati sono trasformati in impianti situati in un'area in cui non sono prodotti frutti specificati. Gli impianti devono essere ufficialmente registrati e riconosciuti a tal fine dall'organismo ufficiale responsabile dello Stato membro in cui si trovano.
2. I rifiuti e i sottoprodotti dei frutti specificati sono utilizzati o distrutti in un'area in cui non sono prodotti frutti specificati, situata all'interno dello Stato membro in cui tali frutti sono stati trasformati.
3. I rifiuti e i sottoprodotti sono distrutti mediante qualsiasi metodo tecnicamente giustificato, approvato dall'organismo ufficiale responsabile dello Stato membro in cui sono stati trasformati i frutti specificati e sotto il controllo di detto organismo ufficiale, in modo da impedire ogni potenziale rischio di diffusione degli organismi specificati.
4. I trasformatori tengono per almeno tre anni un registro dei frutti specificati trasformati e lo mettono, su richiesta, a disposizione dell'organismo ufficiale responsabile dello Stato membro in cui avviene la trasformazione. Tale registro riporta i numeri e i marchi distintivi dei contenitori, i volumi dei frutti specificati ricevuti e i volumi e altre informazioni dettagliate relativi all'uso o alla distruzione dei rifiuti e dei sottoprodotti.

*Articolo 5***Prescrizioni relative all'immagazzinamento dei frutti specificati**

1. Qualora i frutti specificati non siano trasformati immediatamente, essi sono immagazzinati in un deposito riconosciuto e registrato a tal fine dall'organismo ufficiale responsabile dello Stato membro in cui si trova il deposito.
2. I lotti di frutti specificati rimangono identificabili separatamente.
3. I frutti specificati sono conservati in modo da evitare ogni potenziale rischio di diffusione degli organismi specificati.

*Articolo 6***Data di applicazione**

La presente decisione si applica a decorrere dal 1° gennaio 2018.

*Articolo 7***Destinatari**

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 15 dicembre 2017

Per la Commissione
Vytenis ANDRIUKAITIS
Membro della Commissione

DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2017/2375 DELLA COMMISSIONE**del 15 dicembre 2017****che autorizza l'immissione sul mercato dell'acido N-acetil-D-neuramminico quale nuovo ingrediente alimentare a norma del regolamento (CE) n. 258/97 del Parlamento europeo e del Consiglio***[notificata con il numero C(2017) 8431]***(Il testo in lingua inglese è il solo facente fede)**

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 258/97 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 gennaio 1997, sui nuovi prodotti e i nuovi ingredienti alimentari ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 7,

considerando quanto segue:

- (1) Il 22 settembre 2015 la società Glycom A/S ha presentato all'autorità competente dell'Irlanda una domanda di immissione sul mercato dell'Unione dell'acido N-acetil-D-neuramminico sintetico (acido N-acetil-D-neuramminico, NANA) quale nuovo ingrediente alimentare ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 2, lettera c), del regolamento (CE) n. 258/97.
- (2) L'8 marzo 2016 l'autorità competente dell'Irlanda ha presentato una relazione di valutazione iniziale, nella quale ha concluso che l'acido N-acetil-D-neuramminico soddisfa i criteri relativi ai nuovi ingredienti alimentari di cui all'articolo 3, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 258/97.
- (3) Il 15 marzo 2016 la Commissione ha trasmesso la relazione di valutazione iniziale agli altri Stati membri.
- (4) Altri Stati membri hanno formulato obiezioni motivate entro il termine di 60 giorni di cui all'articolo 6, paragrafo 4, primo comma, del regolamento (CE) n. 258/97.
- (5) Il 14 luglio 2016 la Commissione ha consultato l'Autorità europea per la sicurezza alimentare (EFSA) chiedendo una valutazione complementare dell'acido N-acetil-D-neuramminico quale nuovo ingrediente alimentare a norma del regolamento (CE) n. 258/97.
- (6) Il 28 giugno 2017 l'EFSA, nel suo parere scientifico sulla sicurezza dell'acido N-acetil-D-neuramminico quale nuovo ingrediente alimentare ai sensi del regolamento (CE) n. 258/97 ⁽²⁾, ha concluso che tale sostanza è sicura se aggiunta ad alimenti diversi dagli integratori alimentari, negli usi e ai livelli d'uso proposti per la popolazione in generale. Per quanto riguarda gli integratori alimentari, l'EFSA ha stabilito che l'acido N-acetil-D-neuramminico è sicuro negli usi e ai livelli d'uso proposti per persone di età superiore a 10 anni ed è sicuro anche per i bambini di età inferiore a 10 anni, a condizione che l'esposizione combinata da varie fonti non superi 11 mg/kg di peso corporeo.
- (7) Il parere dell'EFSA presenta pertanto motivazioni sufficienti per stabilire che, in relazione agli usi e ai livelli d'uso proposti per la popolazione in generale, l'acido N-acetil-D-neuramminico soddisfa i criteri di cui all'articolo 3, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 258/97. Il parere presenta inoltre sufficienti motivazioni per stabilire che l'acido N-acetil-D-neuramminico, in relazione agli usi e ai livelli d'uso proposti, se utilizzato come ingrediente negli integratori alimentari, rispetta i criteri di cui all'articolo 3, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 258/97, a condizione che un'etichettatura adeguata garantisca che, per i bambini di età inferiore a 10 anni, l'esposizione combinata da varie fonti non superi 11 mg/kg di peso corporeo.

⁽¹⁾ GUL 43 del 14.2.1997, pag. 1.⁽²⁾ The EFSA Journal 2017; 15(7):4918.

- (8) La direttiva 2002/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽¹⁾, il regolamento (UE) n. 609/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽²⁾ ed il regolamento (UE) n. 1169/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽³⁾ contemplano già prescrizioni relative all'etichettatura applicabili ai prodotti contenenti acido N-acetil-D-neuramminico, atte a garantire che i consumatori di integratori alimentari siano informati in merito ad una serie di particolari. Sono inoltre necessarie prescrizioni specifiche in materia di etichettatura al fine di garantire la sicurezza degli integratori alimentari contenenti acido N-acetil-D-neuramminico qualora siano assunti da lattanti, bambini nella prima infanzia e bambini di età inferiore a 10 anni in combinazione con latte materno o con altri alimenti addizionati di acido N-acetil-D-neuramminico.
- (9) Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

L'acido N-acetil-D-neuramminico quale specificato nell'allegato I della presente decisione può essere immesso sul mercato dell'Unione quale nuovo ingrediente alimentare per gli usi definiti e ai livelli massimi stabiliti nell'allegato II della presente decisione.

Articolo 2

1. La denominazione dell'acido N-acetil-D-neuramminico autorizzato dalla presente decisione sull'etichetta dei prodotti alimentari è «acido N-acetil-D-neuramminico».
2. Gli integratori alimentari contenenti acido N-acetil-D-neuramminico sono etichettati in conformità delle prescrizioni relative alla presentazione applicate a norma del regolamento (UE) n. 1169/2011, con l'indicazione che l'integratore alimentare non deve essere somministrato a lattanti, bambini nella prima infanzia e bambini di età inferiore a 10 anni qualora essi consumino latte materno o altri alimenti addizionati di acido N-acetil-D-neuramminico durante lo stesso periodo di ventiquattro ore.

Articolo 3

La presente decisione è indirizzata a Glycom A/S, Kogle Allé 4, 2970 Hørsholm, Danimarca.

Fatto a Bruxelles, il 15 dicembre 2017

Per la Commissione
Vytenis ANDRIUKAITIS
Membro della Commissione

⁽¹⁾ Direttiva 2002/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 10 giugno 2002, per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative agli integratori alimentari (GUL 183 del 12.7.2002, pag. 51).

⁽²⁾ Regolamento (UE) n. 609/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 giugno 2013, relativo agli alimenti destinati ai lattanti e ai bambini nella prima infanzia, agli alimenti a fini medici speciali e ai sostituti dell'intera razione alimentare giornaliera per il controllo del peso e che abroga la direttiva 92/52/CEE del Consiglio, le direttive 96/8/CE, 1999/21/CE, 2006/125/CE e 2006/141/CE della Commissione, la direttiva 2009/39/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e i regolamenti (CE) n. 41/2009 e (CE) n. 953/2009 della Commissione (GUL 181 del 29.6.2013, pag. 35).

⁽³⁾ Regolamento (UE) n. 1169/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2011, relativo alla fornitura di informazioni sugli alimenti ai consumatori, che modifica i regolamenti (CE) n. 1924/2006 e (CE) n. 1925/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio e abroga la direttiva 87/250/CEE della Commissione, la direttiva 90/496/CEE del Consiglio, la direttiva 1999/10/CE della Commissione, la direttiva 2000/13/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, le direttive 2002/67/CE e 2008/5/CE della Commissione e il regolamento (CE) n. 608/2004 della Commissione (GUL 304 del 22.11.2011, pag. 18).

ALLEGATO I

SPECIFICHE DELL'ACIDO N-ACETIL-D-NEURAMMINICO (DIIDRATO)

Definizione

Denominazione chimica	Denominazioni IUPAC: N-Acetyl-D-neuraminic acid (dihydrate) [acido N-acetil-D-neuramminico (diidrato)]; 5-Acetamido-3,5-dideoxy-D-glycero-D-galacto-non-2-ulopyranosonic acid (dihydrate) Sinonimi: acido sialico (diidrato)
Formula chimica	C ₁₁ H ₁₉ NO ₉ (acido) C ₁₁ H ₂₃ NO ₁₁ (C ₁₁ H ₁₉ NO ₉ *2H ₂ O) (diidrato)
Massa molecolare	309,3 Da (acido) 345,3 (309,3 + 36,0) (diidrato)
N. CAS	131-48-6 (acido libero) 50795-27-2 (diidrato)

Descrizione: l'acido N-acetil-D-neuramminico si presenta come polvere cristallina di colore bianco-biancastro.

Specifiche

Parametro	Specifiche
Descrizione	polvere cristallina di colore bianco-biancastro
pH (20 °C, soluzione al 5 %)	1,7 – 2,5
acido N-acetil-D-neuramminico (diidrato)	> 97,0 %
Acqua (10,4 % nel diidrato)	≤ 12,5 % (p/p)
Ceneri, solfate	< 0,2 % (p/p)
Acido acetico (acido libero e/o acetato di sodio)	< 0,5 % (p/p)
Metalli pesanti	
Ferro	< 20,0 mg/kg
Piombo	< 0,1 mg/kg
Proteine residue	< 0,01 % (p/p)
Solventi residui	
2-propanolo	< 0,1 % (p/p)
Acetone	< 0,1 % (p/p)
Acetato di etile	< 0,1 % (p/p)
Specifiche microbiologiche	
<i>Salmonella</i>	Assenza in 25 g
Conteggio totale degli aerobi mesofili	< 500 CFU/g
Enterobatteriacee	Assenza in 10 g
<i>Cronobacter (Enterobacter) sakazakii</i>	Assenza in 10 g

Parametro	Specifiche
<i>Listeria monocytogenes</i>	Assenza in 25 g
<i>Bacillus cereus</i>	< 50 CFU/g
Lieviti	< 10 CFU/g
Muffe	< 10 CFU/g
Endotossine residue	< 10 EU/mg

CFU: unità formanti colonie (Colony Forming Units); EU: unità di endotossina (Endotoxin Units).

ALLEGATO II

Usi autorizzati dell'acido N-acetil-D-neuramminico

Categoria alimentare	Livello massimo
Formule per lattanti e formule di proseguimento secondo la definizione del regolamento (UE) n. 609/2013	0,05 g/l di formula ricostituita
Alimenti a base di cereali e altri alimenti per lattanti e bambini nella prima infanzia, quali definiti dal regolamento (UE) n. 609/2013	0,05 g/kg per gli alimenti solidi
Alimenti a fini medici speciali per lattanti e bambini nella prima infanzia, quali definiti dal regolamento (UE) n. 609/2013	A seconda delle particolari esigenze nutrizionali dei lattanti e dei bambini nella prima infanzia cui sono destinati, ma in ogni caso non superiore ai livelli massimi stabiliti per la categoria di cui all'allegato II, corrispondente ai prodotti.
Sostituti dell'intera razione alimentare giornaliera per il controllo del peso quali definiti dal regolamento (UE) n. 609/2013	0,2 g/l (bevande) 1,7 g/kg (barrette)
Alimenti recanti diciture sull'assenza di glutine o sulla sua presenza in misura ridotta in conformità alle prescrizioni del regolamento di esecuzione (UE) n. 828/2014 della Commissione ⁽¹⁾	1,25 g/kg
Prodotti non aromatizzati, pastorizzati e sterilizzati (compreso il trattamento UHT), a base di latte	0,05 g/l
Prodotti non aromatizzati a base di latte fermentato, trattati termicamente dopo la fermentazione, prodotti aromatizzati a base di latte fermentato, compresi i prodotti trattati termicamente	0,05 g/l (bevande) 0,4 g/kg (alimenti solidi)
Prodotti sostitutivi dei prodotti lattiero-caseari, compresi i preparati per la macchiatura di bevande	0,05 g/l (bevande) 0,25 g/kg (alimenti solidi)
Barrette ai cereali	0,5 g/kg
Edulcoranti da tavola	8,3 g/kg
Bevande a base di frutta e di verdura	0,05 g/l
Bevande aromatizzate	0,05 g/l
Caffè speciale, tè, infusioni a base di frutta ed erbe, cicoria; estratti di tè, di infusioni a base di frutta ed erbe e di cicoria; preparati di tè, piante, frutta e cereali per infusioni	0,2 g/kg
Integratori alimentari quali definiti dalla direttiva 2002/46/CE	300 mg/giorno per la popolazione in generale (persone di età superiore a 10 anni) 55 mg/giorno per i lattanti 130 mg/giorno per i bambini nella prima infanzia 250 mg/giorno per i bambini di età compresa fra 3 e 10 anni

⁽¹⁾ Regolamento di esecuzione (UE) n. 828/2014 della Commissione, del 30 luglio 2014, relativo alle prescrizioni riguardanti l'informazione dei consumatori sull'assenza di glutine o sulla sua presenza in misura ridotta negli alimenti (GU L 228 del 31.7.2014, pag. 5).

DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2017/2376 DELLA COMMISSIONE**del 15 dicembre 2017****che modifica la decisione di esecuzione (UE) 2015/348 per quanto riguarda la coerenza degli obiettivi rivisti nel settore essenziale di prestazione concernente l'efficienza economica inclusi nei piani nazionali o nei piani per i blocchi funzionali di spazio aereo presentati da Malta, dalla Bulgaria e dalla Polonia***[notificata con il numero C(2017) 8433]***(Testo rilevante ai fini del SEE)**

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 549/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 10 marzo 2004, che stabilisce i principi generali per l'istituzione del cielo unico europeo («regolamento quadro») ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 11, paragrafo 3, lettera c),visto il regolamento di esecuzione (UE) n. 390/2013 della Commissione ⁽²⁾, del 3 maggio 2013, che istituisce un sistema di prestazioni per i servizi di navigazione aerea e le funzioni di rete, in particolare l'articolo 14, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

- (1) In conformità al regolamento (CE) n. 549/2004, gli Stati membri adottano i piani nazionali o i piani per i blocchi funzionali di spazio aereo («FAB») comprendenti obiettivi nazionali od obiettivi a livello di FAB di carattere vincolante, garantendone la coerenza con gli obiettivi prestazionali a livello di Unione. Il regolamento (CE) n. 549/2004 stabilisce inoltre che la Commissione valuti la coerenza di tali obiettivi in base ai criteri di valutazione di cui all'articolo 11, paragrafo 6, lettera d), del medesimo regolamento. Norme dettagliate al riguardo sono stabilite nel regolamento di esecuzione (UE) n. 390/2013.
- (2) In seguito alla valutazione dei piani di prestazione, la Commissione ha adottato la decisione di esecuzione (UE) 2015/348 ⁽³⁾, la quale stabilisce, tra l'altro, che gli obiettivi a livello locale nel settore essenziale di prestazione concernente l'efficienza economica inclusi nei piani di prestazione presentati da Malta, dalla Bulgaria e dalla Polonia sono coerenti con gli obiettivi prestazionali a livello dell'Unione per il secondo periodo di riferimento (2015-2019).
- (3) Successivamente la Commissione ha adottato la decisione di esecuzione (UE) 2017/1985 della Commissione ⁽⁴⁾, che consente a tali Stati membri, su loro richiesta, di rivedere i loro obiettivi nel settore essenziale di prestazione concernente l'efficienza economica per gli anni 2017, 2018 e 2019 conformemente all'articolo 17, paragrafo 1, del regolamento di esecuzione (UE) n. 390/2013.
- (4) Su tale base Malta, la Bulgaria e la Polonia hanno rivisto i rispettivi obiettivi e modificato di conseguenza i loro piani di prestazione, che hanno presentato alla Commissione con la richiesta di autorizzare la revisione nel 2016.
- (5) La Commissione ha valutato i piani così modificati e, in particolare, gli obiettivi rivisti, a norma dell'articolo 14 del regolamento di esecuzione (UE) n. 390/2013. La coerenza degli obiettivi per il settore essenziale di prestazione concernente l'efficienza economica, espressa in termini di costi unitari determinati di rotta, con gli obiettivi a livello di Unione è stata valutata in conformità ai principi di cui al punto 5, in combinato disposto con il regolamento di esecuzione (UE) n. 390/2013, allegato IV, punto 1, tenendo conto in particolare della tendenza dei costi unitari determinati di rotta nel corso del secondo periodo di riferimento in relazione all'obiettivo di riduzione media del 3,3 % annuo, e nel periodo combinato del primo e del secondo periodo di riferimento (2012-2019) in relazione all'obiettivo di riduzione media dell'1,7 % annuo, e del livello dei costi unitari determinati di rotta rispetto ad altri Stati membri con un ambiente economico e operativo simile.

⁽¹⁾ GUL 96 del 31.3.2004, pag. 1.

⁽²⁾ GUL 128 del 9.5.2013, pag. 1.

⁽³⁾ Decisione di esecuzione (UE) 2015/348 della Commissione, del 2 marzo 2015, relativa alla coerenza di taluni obiettivi inclusi nei piani nazionali o nei piani per i blocchi funzionali di spazio aereo presentati a norma del regolamento (CE) n. 549/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio con gli obiettivi prestazionali a livello dell'Unione per il secondo periodo di riferimento (GUL 60 del 4.3.2015, pag. 55).

⁽⁴⁾ Decisione di esecuzione (UE) 2017/1985 della Commissione, del 31 ottobre 2017, che consente la revisione degli obiettivi nel settore essenziale di prestazione concernente l'efficienza economica per gli anni 2017, 2018 e 2019 per i servizi di navigazione aerea di Malta, della Bulgaria e della Polonia, in conformità dell'articolo 17, paragrafo 1, del regolamento di esecuzione (UE) n. 390/2013 (GUL 287 del 4.11.2017, pag. 28).

- (6) Per quanto riguarda Malta, dalla valutazione emerge che gli obiettivi rivisti si basano su una riduzione media annua prevista del 3 % dei costi unitari determinati di rotta nel corso del secondo periodo di riferimento. Questo valore è leggermente inferiore all'obiettivo di riduzione della media dei costi unitari determinati di rotta a livello dell'Unione per lo stesso periodo. Nel periodo combinato del primo e del secondo periodo di riferimento i costi unitari determinati di rotta hanno tuttavia subito una riduzione maggiore (- 4,6 %) rispetto all'obiettivo a livello dell'Unione. L'obiettivo rivisto per il 2019 per Malta si basa inoltre su una previsione di costi unitari determinati di rotta nettamente inferiore (40,4 %) alla media dei costi unitari determinati di rotta di altri Stati membri con un ambiente economico e operativo simile a quello di Malta. La Commissione ritiene pertanto che gli obiettivi rivisti di Malta per gli anni 2017, 2018 e 2019 sono coerenti con gli obiettivi a livello dell'Unione nel settore essenziale di prestazione concernente l'efficienza economica per il secondo periodo di riferimento.
- (7) Per quanto riguarda la Bulgaria, dalla valutazione emerge che gli obiettivi rivisti si basano su una riduzione media annua prevista dell'1,1 % dei costi unitari determinati di rotta nel corso del secondo periodo di riferimento. Questo valore è inferiore all'obiettivo di riduzione della media dei costi unitari determinati di rotta a livello dell'Unione per lo stesso periodo. Nel periodo combinato del primo e del secondo periodo di riferimento i costi unitari determinati di rotta hanno tuttavia subito una riduzione maggiore (- 2,3 %) rispetto all'obiettivo a livello dell'Unione. L'obiettivo rivisto per il 2019 per la Bulgaria si basa inoltre su una previsione di costi unitari determinati di rotta inferiore (3,0 %) alla media dei costi unitari determinati di rotta di altri Stati membri con un ambiente economico e operativo simile a quello della Bulgaria. La Commissione ritiene pertanto che gli obiettivi rivisti della Bulgaria per gli anni 2017, 2018 e 2019 sono coerenti con gli obiettivi a livello dell'Unione nel settore essenziale di prestazione concernente l'efficienza economica per il secondo periodo di riferimento.
- (8) Per quanto riguarda la Polonia, dalla valutazione emerge che gli obiettivi rivisti si basano su una riduzione media annua prevista dello 0,1 % dei costi unitari determinati di rotta nel corso del secondo periodo di riferimento. Questo valore è inferiore all'obiettivo di riduzione della media dei costi unitari determinati di rotta a livello dell'Unione per lo stesso periodo. Nel periodo combinato del primo e del secondo periodo di riferimento i costi unitari determinati di rotta sono aumentati (+ 1,4 % medio annuo). L'obiettivo rivisto per il 2019 per la Polonia si basa tuttavia su una previsione di costi unitari determinati di rotta nettamente inferiore (14,9 %) alla media dei costi unitari determinati di rotta di altri Stati membri con un ambiente economico e operativo simile a quello della Polonia. Considerato tale livello favorevole in termini di costi unitari determinati di rotta e tenuto conto delle circostanze specifiche che spiegano l'evoluzione sfavorevole dei costi unitari determinati di rotta, nello specifico l'adozione delle misure necessarie in materia di sicurezza, la Commissione ritiene che, nel complesso, gli obiettivi rivisti per la Polonia per gli anni 2017, 2018 e 2019 sono coerenti con gli obiettivi a livello dell'Unione nel settore essenziale di prestazione concernente l'efficienza economica per il secondo periodo di riferimento.
- (9) È pertanto opportuno modificare la decisione di esecuzione (UE) 2015/348 in modo da tenere conto degli obiettivi rivisti di Malta, della Bulgaria e della Polonia.

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

L'allegato della decisione di esecuzione (UE) 2015/348 è sostituito dall'allegato della presente decisione.

Articolo 2

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 15 dicembre 2017

Per la Commissione
Violeta BULC
Membro della Commissione

ALLEGATO

«ALLEGATO

Obiettivi prestazionali per i settori essenziali di prestazione concernenti la sicurezza, l'ambiente, la capacità e l'efficienza economica inclusi nei piani nazionali o nei piani per i blocchi funzionali di spazio aereo, presentati ai sensi del regolamento (CE) n. 549/2004, giudicati coerenti con gli obiettivi prestazionali a livello dell'Unione per il secondo periodo di riferimento

SETTORE ESSENZIALE DI PRESTAZIONE CONCERNENTE LA SICUREZZA (SAFETY)

Efficienza della gestione della sicurezza (EOSM) e applicazione della classificazione del livello di gravità basato sulla metodologia dello strumento di analisi dei rischi (RAT)

STATO MEMBRO	FAB	EOSM			Livello ATM Ground % (RAT)						Livello ATM globale % (RAT)					
		STATO Livello	ANSP Livello		2017			2019			2017			2019		
			SC	Altri MO	SMI	RIs	ATM-S	SMI	RIs	ATM-S	SMI	RIs	ATM-S	SMI	RIs	ATM-S
Austria	FAB CE	C	D	D	94,17	93,33	80	100	100	100	80	80	80	80	80	100
Croazia																
Repubblica ceca																
Ungheria																
Repubblica slovacca																
Slovenia																
Irlanda	UK - IR	C	C	D	80	80	80	100	100	100	80	80	80	80	80	100
Regno Unito																
Belgio/Lussemburgo	FAB EC	C	C	D	≥ 80	≥ 80	≥ 80	100	100	100	≥ 80	≥ 80	≥ 80	≥ 80	≥ 80	100
Francia																
Germania																
Paesi Bassi																
[Svizzera]																
Polonia	Baltico	C	C	D	≥ 80	≥ 80	≥ 80	100	100	100	≥ 80	≥ 80	≥ 80	90	90	100
Lituania																
Cipro	Blue Med	C	C	D	80	80	80	100	100	100	80	80	80	95	95	100
Grecia																
Italia																
Malta																

STATO MEMBRO	FAB	EOSM			Livello ATM Ground % (RAT)						Livello ATM globale % (RAT)					
		STATO Livello	ANSP Livello		2017			2019			2017			2019		
			SC	Altri MO	SMI	RIs	ATM-S	SMI	RIs	ATM-S	SMI	RIs	ATM-S	SMI	RIs	ATM-S
Bulgaria	Danubio	C	C	D	90	90	80	100	100	100	80	85	80	90	90	100
Romania																
Danimarca	DK - SE	C	C	D	80	80	80	100	100	100	80	80	80	80	80	100
Svezia																
Estonia	NEFAB	C	C	D	95	95	85	100	100	100	90	90	85	100	100	100
Finlandia																
Lettonia																
[Norvegia]																
Portogallo	SW	C	D	D	90	90	90	100	100	100	80	80	90	80	80	100
Spagna																

Abbreviazioni:

“SC”: Obiettivo di gestione “cultura della sicurezza” (“Safety Culture”) di cui al regolamento di esecuzione (UE) n. 390/2013, allegato I, sezione 2, punto 1.1, lettera a).

“altri MO”: Altri obiettivi di gestione (“Management Objectives”) di cui al regolamento di esecuzione (UE) n. 390/2013, allegato I, sezione 2, punto 1.1, lettera a), diversi da “cultura della sicurezza”.

“RIs”: Invasioni di pista (“Runway Incursions”).

“SMI”: Violazione dei minimi di separazione (“Separation Minima Infringements”).

“ATM-S”: Casi specifici connessi all’ATM (“ATM-specific occurrences”).

SETTORE ESSENZIALE DI PRESTAZIONE CONCERNENTE L’AMBIENTE

Efficienza di volo orizzontale della traiettoria effettiva

STATO MEMBRO	FAB	OBIETTIVO FAB AMBIENTE
		2019
Austria	FAB CE	1.81 %
Croazia		
Repubblica ceca		
Ungheria		
Repubblica slovacca		
Slovenia		
Irlanda	UK - IR	2.99 %
Regno Unito		

STATO MEMBRO	FAB	OBIETTIVO FAB AMBIENTE
		2019
Belgio/Lussemburgo	FAB EC	2.96 %
Francia		
Germania		
Paesi Bassi		
[Svizzera]		
Polonia	Baltico	1.36 %
Lituania		
Cipro	Blue Med	2.45 %
Grecia		
Italia		
Malta		
Bulgaria	Danubio	1.37 %
Romania		
Danimarca	DK - SE	1.19 %
Svezia		
Estonia	NEFAB	1.22 %
Finlandia		
Lettonia		
[Norvegia]		
Portogallo	SW	3.28 %
Spagna		

SETTORE ESSENZIALE DI PRESTAZIONE CONCERNENTE LA CAPACITÀ

Ritardo ATMF (Air Traffic Flow Management: gestione dei flussi di traffico aereo) di rotta espresso in min/volo

STATO MEMBRO	FAB	OBIETTIVO FAB CAPACITÀ DURANTE LA ROTTA				
		2015	2016	2017	2018	2019
Irlanda	UK - IR	0,25	0,26	0,26	0,26	0,26
Regno Unito						
Polonia	Baltico	0,21	0,21	0,21	0,22	0,22
Lituania						

STATO MEMBRO	FAB	OBIETTIVO FAB CAPACITÀ DURANTE LA ROTTA				
		2015	2016	2017	2018	2019
Danimarca	DK - SE	0,10	0,10	0,10	0,09	0,09
Svezia						
Estonia	NEFAB	0,12	0,12	0,13	0,13	0,13
Finlandia						
Lettonia						
[Norvegia]						

SETTORE ESSENZIALE DI PRESTAZIONE CONCERNENTE L'EFFICIENZA ECONOMICA

Legenda:

Simbolo	Voce	Unità
(A)	Totale dei costi determinati di rotta	(in valuta nazionale e in termini nominali)
(B)	Tasso d'inflazione	(%)
(C)	Indice d'inflazione	(100 = 2009)
(D)	Totale dei costi determinati di rotta	(in prezzi reali del 2009 e in valuta nazionale)
(E)	Unità di servizi di rotta totali	(TSU)
(F)	Costo unitario determinato (DUC) per i servizi di rotta	(in prezzi reali del 2009 e in valuta nazionale)

FAB BALTIC

Zona tariffaria: Lituania – Valuta: EUR

	2015	2016	2017	2018	2019
(A)	23 316 993	23 342 321	24 186 978	25 093 574	25 748 766
(B)	1.7 %	2.2 %	2.5 %	2.2 %	2.2 %
(C)	112,9	115,4	118,4	121,0	123,7
(D)	20 652 919	20 223 855	20 434 886	20 737 566	20 814 037
(E)	490 928	508 601	524 877	541 672	559 548
(F)	42,07	39,76	38,93	38,28	37,20

Zona tariffaria: Polonia – Valuta: PLN

	2015	2016	2017	2018	2019
(A)	658 592 342	687 375 337	807 874 605	840 660 505	795 098 157
(B)	2.4 %	2.5 %	1.1 %	1.9 %	2.4 %

	2015	2016	2017	2018	2019
(C)	115,9	118,7	111,3	113,4	116,1
(D)	568 474 758	578 848 069	725 678 008	741 339 221	685 060 982
(E)	4 362 840	4 544 000	4 299 929	4 419 000	4 560 000
(F)	130,30	127,39	168,77	167,76	150,23

FAB BLUE MED

Zona tariffaria: Cipro – Valuta: EUR

	2015	2016	2017	2018	2019
(A)	52 708 045	53 598 493	55 916 691	57 610 277	59 360 816
(B)	1.6 %	1.7 %	1.7 %	1.8 %	2.0 %
(C)	112,9	114,8	116,8	118,9	121,3
(D)	46 681 639	46 676 772	47 881 610	48 459 560	48 952 987
(E)	1 395 081	1 425 773	1 457 140	1 489 197	1 521 959
(F)	33,46	32,74	32,86	32,54	32,16

Zona tariffaria: Grecia – Valuta: EUR

	2015	2016	2017	2018	2019
(A)	147 841 464	151 226 557	155 317 991	156 939 780	164 629 376
(B)	0.3 %	1.1 %	1.2 %	1.3 %	1.6 %
(C)	107,9	109,1	110,4	111,8	113,6
(D)	136 958 572	138 630 543	140 635 901	140 350 008	144 936 752
(E)	4 231 888	4 318 281	4 404 929	4 492 622	4 599 834
(F)	32,36	32,10	31,93	31,24	31,51

Zona tariffaria: Malta – Valuta: EUR

	2015	2016	2017	2018	2019
(A)	17 736 060	19 082 057	20 694 940	21 720 523	22 752 314
(B)	1.7 %	1.8 %	1.7 %	1.7 %	1.7 %
(C)	111,9	114,0	115,9	117,9	119,9
(D)	15 844 908	16 745 957	17 857 802	18 429 483	18 982 242
(E)	609 000	621 000	880 000	933 000	990 000
(F)	26,02	26,97	20,29	19,75	19,17

FAB DANUBE

Zona tariffaria: Bulgaria – Valuta: BGN

	2015	2016	2017	2018	2019
(A)	166 771 377	172 805 739	219 350 068	228 283 095	232 773 544
(B)	0.9 %	1.8 %	1.1 %	1.2 %	1.4 %
(C)	110,1	112,1	106,9	108,1	109,7
(D)	151 495 007	154 219 178	205 254 233	211 080 244	212 260 655
(E)	2 627 000	2 667 000	3 439 000	3 611 824	3 745 039
(F)	57,67	57,82	59,68	58,44	56,68

Zona tariffaria: Romania – Valuta: RON

	2015	2016	2017	2018	2019
(A)	690 507 397	704 650 329	718 659 958	735 119 853	753 216 461
(B)	3.1 %	3.0 %	2.8 %	2.8 %	2.7 %
(C)	126,9	130,7	134,4	138,2	141,9
(D)	543 963 841	538 937 162	534 681 066	532 030 334	530 795 951
(E)	4 012 887	4 117 019	4 219 063	4 317 155	4 441 542
(F)	135,55	130,90	126,73	123,24	119,51

FAB DENMARK-SWEDEN

Zona tariffaria: Danimarca – Valuta: DKK

	2015	2016	2017	2018	2019
(A)	726 872 134	724 495 393	735 983 926	749 032 040	750 157 741
(B)	1.8 %	2.2 %	2.2 %	2.2 %	2.2 %
(C)	111,6	114,1	116,6	119,1	121,8
(D)	651 263 654	635 160 606	631 342 985	628 704 443	616 095 213
(E)	1 553 000	1 571 000	1 589 000	1 608 000	1 628 000
(F)	419,36	404,30	397,32	390,99	378,44

Zona tariffaria: Svezia – Valuta: SEK

	2015	2016	2017	2018	2019
(A)	1 951 544 485	1 974 263 091	1 970 314 688	1 964 628 986	1 958 887 595
(B)	1.6 %	2.4 %	2.1 %	2.0 %	2.0 %
(C)	106,1	108,6	110,9	113,1	115,4

	2015	2016	2017	2018	2019
(D)	1 840 204 091	1 817 994 673	1 777 040 937	1 737 169 570	1 698 130 296
(E)	3 257 000	3 303 000	3 341 000	3 383 000	3 425 000
(F)	565,00	550,41	531,89	513,50	495,80

FAB CE

Zona tariffaria: Croazia – Valuta: HRK

	2015	2016	2017	2018	2019
(A)	670 066 531	687 516 987	691 440 691	687 394 177	674 346 800
(B)	0.2 %	1.0 %	1.5 %	2.5 %	2.5 %
(C)	109,2	110,4	112,0	114,8	117,7
(D)	613 414 184	622 991 131	617 287 272	598 707 050	573 017 597
(E)	1 763 000	1 783 000	1 808 000	1 863 185	1 926 787
(F)	347,94	349,41	341,42	321,34	297,40

Zona tariffaria: Repubblica ceca – Valuta: CZK

	2015	2016	2017	2018	2019
(A)	3 022 287 900	3 087 882 700	3 126 037 100	3 149 817 800	3 102 014 900
(B)	1.9 %	2.0 %	2.0 %	2.0 %	2.0 %
(C)	111,5	113,7	116,0	118,3	120,7
(D)	2 710 775 667	2 715 303 433	2 694 955 079	2 662 212 166	2 570 401 338
(E)	2 548 000	2 637 000	2 717 000	2 795 000	2 881 000
(F)	1 063,88	1 029,69	991,89	952,49	892,19

Zona tariffaria: Ungheria – Valuta: HUF

	2015	2016	2017	2018	2019
(A)	28 133 097 383	29 114 984 951	29 632 945 277	30 406 204 408	31 345 254 629
(B)	1.8 %	3.0 %	3.0 %	3.0 %	3.0 %
(C)	119,3	122,8	126,5	130,3	134,2
(D)	23 587 547 923	23 699 795 100	23 418 852 735	23 330 056 076	23 350 067 982
(E)	2 457 201	2 364 165	2 413 812	2 453 639	2 512 526
(F)	9 599,36	10 024,60	9 702,02	9 508,35	9 293,46

Zona tariffaria: Slovenia – Valuta: EUR

	2015	2016	2017	2018	2019
(A)	32 094 283	33 168 798	33 870 218	34 392 801	35 029 005
(B)	1.6 %	2.1 %	1.9 %	2.0 %	2.0 %
(C)	111,9	114,3	116,5	118,8	121,2
(D)	28 675 840	29 018 678	29 079 819	28 949 500	28 906 876
(E)	481 500	499 637	514 217	529 770	546 470
(F)	59,56	58,08	56,55	54,65	52,90

NEFAB

Zona tariffaria: Estonia – Valuta: EUR

	2015	2016	2017	2018	2019
(A)	23 098 175	24 757 151	25 985 553	27 073 003	28 182 980
(B)	3.0 %	3.1 %	3.0 %	3.0 %	3.0 %
(C)	123,3	127,1	130,9	134,8	138,9
(D)	18 739 585	19 481 586	19 852 645	20 081 013	20 295 459
(E)	774 641	801 575	827 117	855 350	885 643
(F)	24,19	24,30	24,00	23,48	22,92

Zona tariffaria: Finlandia – Valuta: EUR

	2015	2016	2017	2018	2019
(A)	45 050 000	45 596 000	46 064 000	46 321 000	46 468 000
(B)	1.5 %	1.7 %	1.9 %	2.0 %	2.0 %
(C)	114,4	116,4	118,6	121,0	123,4
(D)	39 368 663	39 179 750	38 843 860	38 294 684	37 662 953
(E)	792 600	812 000	827 000	843 000	861 000
(F)	49,67	48,25	46,97	45,43	43,74

Zona tariffaria: Lettonia – Valuta: EUR

	2015	2016	2017	2018	2019
(A)	22 680 662	23 118 000	23 902 000	24 692 818	25 534 000
(B)	2.5 %	2.3 %	2.3 %	2.3 %	2.3 %
(C)	109,7	112,2	114,8	117,4	120,1

	2015	2016	2017	2018	2019
(D)	20 683 885	20 603 685	20 823 477	21 028 777	21 256 247
(E)	802 000	824 000	844 000	867 000	890 000
(F)	25,79	25,00	24,67	24,25	23,88

FAB SW

Zona tariffaria: Portogallo – Valuta: EUR

	2015	2016	2017	2018	2019
(A)	111 331 252	117 112 878	121 117 127	124 427 807	127 871 286
(B)	1.2 %	1.5 %	1.5 %	1.5 %	1.5 %
(C)	110,5	112,2	113,8	115,5	117,3
(D)	100 758 704	104 424 905	106 399 345	107 692 336	109 037 112
(E)	3 095 250	3 104 536	3 122 232	3 147 209	3 171 128
(F)	32,55	33,64	34,08	34,22	34,38

SPAGNA

Zona tariffaria: Spagna continentale – Valuta: EUR

	2015	2016	2017	2018	2019
(A)	620 443 569	622 072 583	622 240 962	625 580 952	627 777 294
(B)	0.8 %	0.9 %	1.0 %	1.0 %	1.1 %
(C)	110,6	111,6	112,7	113,9	115,1
(D)	561 172 369	557 638 172	552 025 959	549 379 889	545 563 910
(E)	8 880 000	8 936 000	9 018 000	9 128 000	9 238 000
(F)	63,20	62,40	61,21	60,19	59,06

Zona tariffaria: Spagna Canarie – Valuta: EUR

	2015	2016	2017	2018	2019
(A)	98 528 223	98 750 683	99 003 882	98 495 359	98 326 935
(B)	0.8 %	0.9 %	1.0 %	1.0 %	1.1 %
(C)	110,6	111,6	112,7	113,9	115,1
(D)	89 115 786	88 522 066	87 832 072	86 497 790	85 450 091
(E)	1 531 000	1 528 000	1 531 000	1 537 000	1 543 000
(F)	58,21	57,93	57,37	56,28	55,38

FAB UK-IR

Zona tariffaria: Irlanda – Valuta: EUR

	2015	2016	2017	2018	2019
(A)	118 046 200	121 386 700	125 595 100	129 364 400	130 778 800
(B)	1.1 %	1.2 %	1.4 %	1.7 %	1.7 %
(C)	103,7	105,0	106,4	108,2	110,1
(D)	113 811 728	115 644 664	118 001 964	119 511 684	118 798 780
(E)	4 000 000	4 049 624	4 113 288	4 184 878	4 262 135
(F)	28,45	28,56	28,69	28,56	27,87

Zona tariffaria: Regno Unito – Valuta: GBP

	2015	2016	2017	2018	2019
(A)	686 348 218	687 119 724	690 004 230	682 569 359	673 089 111
(B)	1.9 %	1.9 %	2.0 %	2.0 %	2.0 %
(C)	118,2	120,5	122,9	125,3	127,8
(D)	580 582 809	570 397 867	561 561 156	544 617 914	526 523 219
(E)	10 244 000	10 435 000	10 583 000	10 758 000	10 940 000
(F)	56,68	54,66	53,06	50,62	48,13»

DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2017/2377 DELLA COMMISSIONE**del 15 dicembre 2017****sulle emissioni di gas a effetto serra disciplinate dalla decisione n. 406/2009/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per ciascuno Stato membro per l'anno 2015***[notificata con il numero C(2017) 8476]*

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 525/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 maggio 2013, relativo a un meccanismo di monitoraggio e comunicazione delle emissioni di gas a effetto serra e di comunicazione di altre informazioni in materia di cambiamenti climatici a livello nazionale e dell'Unione europea e che abroga la decisione n. 280/2004/CE ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 19, paragrafo 6,

considerando quanto segue:

- (1) La decisione n. 406/2009/CE del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽²⁾ stabilisce le assegnazioni annuali di emissioni per ciascuno Stato membro per ciascun anno del periodo dal 2013 al 2020 e un meccanismo per la valutazione annuale del rispetto di tali limiti. Le assegnazioni annuali di emissioni degli Stati membri, espresse in tonnellate di CO₂ equivalente, sono contenute nella decisione 2013/162/UE della Commissione ⁽³⁾. Gli adeguamenti delle assegnazioni annuali di emissioni per ciascuno Stato membro sono fissati nella decisione di esecuzione 2013/634/UE della Commissione ⁽⁴⁾.
- (2) L'articolo 19 del regolamento (UE) n. 525/2013 prevede una procedura di revisione degli inventari dei gas a effetto serra degli Stati membri al fine di verificarne la conformità con la decisione n. 406/2009/CE. La revisione annuale di cui all'articolo 19, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 525/2013 è stata effettuata sulla base dei dati sulle emissioni del 2015 trasmessi alla Commissione nel marzo 2017, secondo le procedure di cui al capo III del regolamento di esecuzione (UE) n. 749/2014 della Commissione ⁽⁵⁾ e dell'allegato XVI di detto regolamento.
- (3) La quantità totale delle emissioni di gas a effetto serra disciplinate dalla decisione n. 406/2009/CE per ciascuno Stato membro per il 2015 dovrebbe prendere in considerazione le rettifiche tecniche e le stime rivedute calcolate nel corso della revisione annuale, quali contenute nelle relazioni di revisione finali redatte a norma dell'articolo 35, paragrafo 2, del regolamento di esecuzione (UE) n. 749/2014.
- (4) La presente decisione entra in vigore il giorno della pubblicazione al fine di essere in linea con le disposizioni dell'articolo 19, paragrafo 7, del regolamento (UE) n. 525/2013, che fissa la data di pubblicazione della presente decisione quale inizio del periodo di quattro mesi in cui gli Stati membri sono autorizzati a ricorrere alle flessibilità previste dalla decisione n. 406/2009/CE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La somma totale delle emissioni di gas a effetto serra disciplinate dalla decisione n. 406/2009/CE per ciascuno Stato membro per l'anno 2015, calcolata in base ai dati di inventario corretti al momento del completamento della revisione annuale di cui all'articolo 19, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 525/2013, è riportata nell'allegato della presente decisione.

⁽¹⁾ GUL 165 del 18.6.2013, pag. 13.

⁽²⁾ Decisione n. 406/2009/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2009, concernente gli sforzi degli Stati membri per ridurre le emissioni dei gas a effetto serra al fine di adempiere agli impegni della Comunità in materia di riduzione delle emissioni di gas a effetto serra entro il 2020 (GUL 140 del 5.6.2009, pag. 136).

⁽³⁾ Decisione 2013/162/UE della Commissione, del 26 marzo 2013, che determina le assegnazioni annuali di emissioni degli Stati membri per il periodo dal 2013 al 2020 a norma della decisione n. 406/2009/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 90 del 28.3.2013, pag. 106).

⁽⁴⁾ Decisione di esecuzione 2013/634/UE della Commissione, del 31 ottobre 2013, sugli adeguamenti delle assegnazioni annuali di emissioni degli Stati membri per il periodo dal 2013 al 2020 a norma della decisione n. 406/2009/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 292 dell'1.11.2013, pag. 19).

⁽⁵⁾ Regolamento di esecuzione (UE) n. 749/2014 della Commissione, del 30 giugno 2014, riguardante la struttura, il formato, le procedure di trasmissione e la revisione delle informazioni comunicate dagli Stati membri a norma del regolamento (UE) n. 525/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 203 dell'11.7.2014, pag. 23).

Articolo 2

La presente decisione entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Fatto a Bruxelles, il 15 dicembre 2017

Per la Commissione

Il presidente

Jean-Claude JUNCKER

ALLEGATO

Stato membro	Emissioni di gas a effetto serra disciplinate dalla decisione n. 406/2009/CE per l'anno 2015 (tonnellate di CO ₂ equivalente)
Belgio	72 719 520
Bulgaria	25 354 866
Repubblica ceca	61 282 020
Danimarca	32 520 220
Germania	444 080 615
Estonia	6 144 411
Irlanda	43 037 173
Grecia	45 449 373
Spagna	196 153 196
Francia	353 009 851
Croazia	15 565 304
Italia	273 282 682
Cipro	4 060 621
Lettonia	9 005 121
Lituania	13 250 961
Lussemburgo	8 607 481
Ungheria	41 437 586
Malta	1 300 741
Paesi Bassi	101 119 720
Austria	49 295 422
Polonia	186 772 424
Portogallo	40 614 056
Romania	74 555 379
Slovenia	10 719 610
Slovacchia	20 084 623
Finlandia	29 886 479
Svezia	33 897 178
Regno Unito	326 027 912

DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2017/2378 DELLA COMMISSIONE**del 15 dicembre 2017****relativa alla conformità dei tassi unitari del 2017 per le zone tariffarie a norma dell'articolo 17 del regolamento di esecuzione (UE) n. 391/2013***[notificata con il numero C(2017) 8501]***(I testi in lingua ceca, croata, danese, estone, finlandese, francese, greca, inglese, italiana, lettone, lituana, neerlandese, portoghese, rumena, slovacca, slovena, spagnola, svedese, tedesca e ungherese sono i soli facenti fede)**

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 550/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 10 marzo 2004, sulla fornitura di servizi di navigazione aerea nel cielo unico europeo («regolamento sulla fornitura di servizi») ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 15, paragrafo 4,visto il regolamento di esecuzione (UE) n. 391/2013 della Commissione, del 3 maggio 2013 ⁽²⁾, che istituisce un sistema di tariffazione comune per i servizi di navigazione aerea, in particolare l'articolo 17, paragrafo 1, lettera d),

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento di esecuzione (UE) n. 391/2013 istituisce un sistema di tariffazione comune per i servizi di navigazione aerea. Il sistema di tariffazione comune costituisce un elemento fondamentale per conseguire gli obiettivi del sistema di prestazioni istituito dall'articolo 11 del regolamento (CE) n. 549/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽³⁾ e dal regolamento di esecuzione (UE) n. 390/2013 della Commissione ⁽⁴⁾.
- (2) La decisione di esecuzione 2014/132/UE della Commissione ⁽⁵⁾ stabilisce gli obiettivi prestazionali a livello dell'Unione, compreso un obiettivo di efficienza economica per i servizi di navigazione aerea di rotta, espressi in costi unitari determinati per la fornitura di tali servizi, per il secondo periodo di riferimento relativo agli anni dal 2015 al 2019 compreso.
- (3) A norma dell'articolo 17, paragrafo 1, lettere b) e c), del regolamento di esecuzione (UE) n. 391/2013, la Commissione valuta i tassi unitari del 2017 per le zone tariffarie presentati dagli Stati membri alla Commissione entro il 1° giugno 2016, conformemente alle disposizioni di cui all'articolo 9, paragrafi 1 e 2, di detto regolamento. Tale valutazione riguarda la conformità dei tassi unitari ai regolamenti di esecuzione (UE) n. 390/2013 e (UE) n. 391/2013.
- (4) La Commissione ha effettuato la sua valutazione dei tassi unitari con il supporto dell'unità di valutazione delle prestazioni di Eurocontrol, utilizzando i dati e le informazioni supplementari forniti dagli Stati membri entro il 1° novembre 2016. La valutazione della Commissione ha tenuto conto anche delle spiegazioni fornite e delle correzioni effettuate prima della riunione di consultazione sui tassi unitari del 2017 per i servizi di rotta, tenutasi il 23 novembre 2016 in applicazione dell'articolo 9, paragrafo 1, del regolamento di esecuzione (UE) n. 391/2013, nonché delle correzioni apportate dagli Stati membri ai tassi unitari a seguito di contatti successivi con la Commissione.
- (5) Sulla base di tale valutazione, la Commissione ha constatato, in conformità all'articolo 17, paragrafo 1, lettera d), del regolamento di esecuzione (UE) n. 391/2013, che i tassi unitari del 2017 per le zone tariffarie di rotta presentati da Austria, Belgio, Cipro, Croazia, Danimarca, Estonia, Finlandia, Francia, Germania, Irlanda, Italia, Lettonia, Lituania, Lussemburgo, Paesi Bassi, Portogallo, Regno Unito, Repubblica ceca, Repubblica slovacca, Romania, Slovenia, Spagna, Svezia e Ungheria sono conformi ai regolamenti di esecuzione (UE) n. 390/2013 e (UE) n. 391/2013.
- (6) A norma dell'articolo 17, paragrafo 1, lettera d), del regolamento di esecuzione (UE) n. 391/2013, gli Stati membri interessati dovrebbero essere informati di tale constatazione.
- (7) La constatazione e la notifica che i tassi unitari per le zone tariffarie sono conformi ai regolamenti di esecuzione (UE) n. 390/2013 e (UE) n. 391/2013 lasciano impregiudicato l'articolo 16 del regolamento (CE) n. 550/2004,

⁽¹⁾ GUL 96 del 31.3.2004, pag. 10.⁽²⁾ GUL 128 del 9.5.2013, pag. 31.⁽³⁾ Regolamento (CE) n. 549/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 10 marzo 2004, che stabilisce i principi generali per l'istituzione del cielo unico europeo («regolamento quadro») (GUL 96 del 31.3.2004, pag. 1).⁽⁴⁾ Regolamento di esecuzione (UE) n. 390/2013 della Commissione, del 3 maggio 2013, che istituisce un sistema di prestazioni per i servizi di navigazione aerea e le funzioni di rete (GUL 128 del 9.5.2013, pag. 1).⁽⁵⁾ Decisione di esecuzione 2014/132/UE della Commissione, dell'11 marzo 2014, che stabilisce gli obiettivi prestazionali a livello dell'Unione per la rete di gestione del traffico aereo e le soglie di allarme per il secondo periodo di riferimento 2015-2019 (GUL 71 del 12.3.2014, pag. 20).

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

I tassi unitari del 2017 per le zone tariffarie di rotta che figurano nell'allegato sono conformi ai regolamenti di esecuzione (UE) n. 390/2013 e (UE) n. 391/2013.

Articolo 2

La Repubblica d'Austria, il Regno del Belgio, la Repubblica di Cipro, la Repubblica di Croazia, il Regno di Danimarca, la Repubblica di Estonia, la Repubblica di Finlandia, la Repubblica francese, la Repubblica federale di Germania, l'Irlanda, la Repubblica italiana, la Repubblica di Lettonia, la Repubblica di Lituania, il Granducato di Lussemburgo, il Regno dei Paesi Bassi, la Repubblica portoghese, il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord, la Repubblica ceca, la Repubblica slovacca, la Romania, la Repubblica di Slovenia, il Regno di Spagna, il Regno di Svezia e l'Ungheria sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 15 dicembre 2017

Per la Commissione

Violeta BULC

Membro della Commissione

ALLEGATO

	Zona tariffaria	Tassi unitari di rotta per il 2017 in valuta nazionale (*)
1	Austria	72,71
2	Belgio-Lussemburgo	67,46
3	Croazia	346,74
4	Cipro	34,32
5	Repubblica ceca	1 134,76
6	Danimarca	450,23
7	Estonia	28,46
8	Finlandia	56,23
9	Francia	67,00
10	Germania	69,36
11	Ungheria	10 898,29
12	Irlanda	29,54
13	Italia	80,00
14	Lettonia	27,46
15	Lituania	44,42
16	Paesi Bassi	66,26
17	Portogallo	40,12
18	Romania	149,21
19	Slovacchia	52,54
20	Slovenia	64,60
21	Spagna Canarie	58,36
22	Spagna continentale	71,69
23	Svezia	580,71
24	Regno Unito	64,54

(*) I suddetti tassi unitari non comprendono il tasso unitario amministrativo di cui all'articolo 18, paragrafo 1, del regolamento di esecuzione (UE) n. 391/2013, applicabile agli Stati aderenti all'accordo multilaterale Eurocontrol relativo alle tariffe di rotta.

DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2017/2379 DELLA COMMISSIONE**del 18 dicembre 2017****relativa al riconoscimento della relazione del Canada sulle emissioni tipiche di gas a effetto serra derivanti dalla coltivazione di materie prime agricole ai sensi della direttiva 2009/28/CE del Parlamento europeo e del Consiglio***[notificata con il numero C(2017) 8801]*

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

vista la direttiva 2009/28/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2009, sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili, recante modifica e successiva abrogazione delle direttive 2001/77/CE e 2003/30/CE ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 19, paragrafo 4,

considerando quanto segue:

- (1) Il 14 marzo 2016 il Canada ha presentato una relazione che illustra i risultati dei calcoli delle emissioni di gas a effetto serra derivanti dalla coltivazione di canola nelle regioni del Canada analoghe alle regioni NUTS2 nell'UE.
- (2) Dopo aver esaminato la relazione presentata dal Canada, la Commissione ritiene che essa sia conforme alle condizioni stabilite dalla direttiva 2009/28/CE per permettere a un paese terzo di usare i valori tipici per una zona geografica più ridotta (regioni canadesi) di quella utilizzata per il calcolo dei valori standard: i dati della suddetta relazione si riferiscono alle emissioni derivanti dalla coltivazione di materie prime agricole (semi di canola); è possibile prevedere che le emissioni tipiche di gas a effetto serra derivanti dalla coltivazione di semi di canola siano inferiori o pari alle emissioni che sono state ipotizzate nel calcolo dei valori standard pertinenti; e tali emissioni tipiche di gas a effetto serra sono state comunicate alla Commissione.
- (3) Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato sulla sostenibilità dei biocarburanti e dei bioliquidi,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La Commissione ritiene che la relazione presentata dal Canada a fini di riconoscimento il 14 marzo 2016 contiene dati accurati per la misurazione delle emissioni di gas a effetto serra associate alla coltivazione di semi di canola prodotti nelle regioni canadesi equivalenti alle regioni NUTS2 ai fini dell'articolo 17, paragrafo 2, della direttiva 2009/28/CE. Una sintesi dei dati contenuti nella relazione è riportata nell'allegato.

Articolo 2

La presente decisione è valida per un periodo di 5 anni. Eventuali modifiche relative al contenuto o alle circostanze della relazione, quale presentata alla Commissione a fini di riconoscimento il 14 marzo 2016, che possono avere un'incidenza sulle condizioni prescritte per il riconoscimento di cui all'articolo 1 sono notificate senza indugio alla Commissione. La Commissione esamina le modifiche notificate per stabilire se la relazione continua a fornire dati accurati.

Articolo 3

La Commissione può abrogare la presente decisione se è chiaramente dimostrato che la relazione non contiene più dati accurati ai fini della misurazione di emissioni di gas a effetto serra associate alla coltivazione di semi di canola prodotti in Canada.

⁽¹⁾ GUL 140 del 5.6.2009, pag. 16.

Articolo 4

La presente decisione entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Fatto a Bruxelles, il 18 dicembre 2017

Per la Commissione

Il presidente

Jean-Claude JUNCKER

ALLEGATO

Emissioni di gas a effetto serra derivanti dalla coltivazione di canola nelle regioni canadesi

Regione	Emissioni singole (kg CO ₂ eq/t seccal)					Emissioni totali	
	Semina	Produzione concimi	Emissione N ₂ O dal suolo	Produzione pesticidi	Operazioni terreno	(kg CO ₂ eq/t sostanza secca)	Kg CO ₂ eq/MJ FAME
RU 23	2,4	262,5	523,5	4,2	73,1	865,7	33
RU 24	2,2	266,5	510,6	3,7	64,9	847,9	33
RU 28	2,5	212,8	499,5	3,8	71,4	790,0	30
RU 29	2,5	203,1	319,4	3,6	63,4	592,0	23
RU 30	2,2	190,2	206,5	2,8	55,1	456,8	18
RU 34	2,2	170,4	421,2	3,3	57,7	654,8	25
RU 35	1,9	154,2	338,4	2,6	54,9	552,0	21
RU 37	2,1	166,6	198,2	2,8	58,3	428,0	16

Nota: Con RU si intende la più piccola unità territoriale in cui i dati relativi all'attività forniti da diverse fonti (tra cui l'AAFC - Agricoltura e agroalimentare - Canada, il governo canadese e il Servizio forestale canadese) possono essere armonizzati. Le RU sono le zone di segnalazione individuate dall'AAFC suddivise in base ai confini provinciali. Una RU si trova dunque all'interno di una singola provincia. Le RU in Canada soddisfano i requisiti amministrativi e di popolazione del concetto di NUTS2.

ISSN 1977-0707 (edizione elettronica)
ISSN 1725-258X (edizione cartacea)



Ufficio delle pubblicazioni dell'Unione europea
2985 Lussemburgo
LUSSEMBURGO

IT